

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

139° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 30 MARZO 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	19
5 ^a - Bilancio	»	33
6 ^a - Finanze e tesoro	»	40
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	85
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	118
10 ^a - Industria	»	123
11 ^a - Lavoro	»	124
12 ^a - Igiene e sanità	»	125
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	131

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 10 ^a (Industria)	Pag.	6
2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	»	14

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Organismi bicamerali

Mafia	Pag.	134
-------------	------	-----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	142
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	»	151
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	»	152

CONVOCAZIONI	Pag.	153
--------------------	------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 30 MARZO 1993

62ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 15,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A 008 0 00, C 21ª, 0020)

In apertura di seduta, il Presidente PELLEGRINO rende una serie di comunicazioni riguardanti i lavori della Giunta in materia di autorizzazioni a procedere, sulle quali prendono la parola i senatori FRANCHI, PINTO, PREIONI, COVI, DIONISI e FABJ RAMOUS.

La Giunta quindi conviene sulle proposte del Presidente.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina congiuntamente le seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 88*, contro il senatore D'Amelio, per il reato di cui agli articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio).
(R 135 0 00, C 21ª, 0088)

2) *Doc. IV, n. 89*, contro il senatore D'Amelio, per i reati di cui agli articoli 61, n. 2, 110, 115, 479 e 323, secondo comma del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; abuso d'ufficio).
(R 135 0 00, C 21ª, 0089)

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore D'Amelio, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande i senatori COVI, PINTO, DIONISI e il PRESIDENTE.

Congedato il senatore D'Amelio, prendono la parola i senatori PINTO, COVI, MAISANO GRASSI, FABJ RAMOUS, BODO, SELLITTI, BALLESI e il PRESIDENTE.

Relativamente al Doc. IV, n. 88, la Giunta - con separate votazioni - delibera:

a) di proporre la concessione della autorizzazione a procedere (a maggioranza);

b) di proporre di dichiarare improcedibile l'ulteriore richiesta, avanzata dal magistrato, di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, secondo comma, del codice di procedura penale (all'unanimità).

In relazione al Doc. IV, n. 89, la Giunta - con separate votazioni - delibera:

a) di proporre la concessione della autorizzazione a procedere (a maggioranza);

b) di proporre di dichiarare improcedibile l'ulteriore richiesta, avanzata dal magistrato, di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, secondo comma, del codice di procedura penale (all'unanimità).

La Giunta incarica il senatore COVI di redigere le relazioni per l'Assemblea.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

La Giunta quindi rinvia alla seduta di domani l'esame delle seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 82*, contro il senatore Lombardi, per i reati di cui agli articoli 61, n. 2, 110, 117, 479 del codice penale; agli articoli 110, 117, 323 del codice penale; all'articolo 323 del codice penale; agli articoli 110 e 323 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; abuso d'ufficio; abuso d'ufficio; abuso d'ufficio).

2) *Doc. IV, n. 84*, contro il senatore Lombardi, per i reati di cui agli articoli 110, 81, 323, primo e secondo comma, del codice penale; agli articoli 110, 81, 479 del codice penale; e agli articoli 110 del codice penale e 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (abuso d'ufficio; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; esecuzione di lavori in totale difformità o assenza della concessione, oppure prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione).

3) *Doc. IV, n. 98*, contro il senatore Lombardi, per i reati di cui agli articoli 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'articolo 3 della legge 27 gennaio 1982, n. 22; e all'articolo 4, sesto comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti).

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A 007 0 00, C 21ª, 0017)

Infine, il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta, già convocata per domani, mercoledì 31 marzo, alle ore 14,30, è integrato con il seguito dell'esame dei *Doc. IV*, nn. 82, 84 e 98.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONI 1^a e 10^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

10^a (Industria)

MARTEDÌ 30 MARZO 1993

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
MACCANICO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
FABBRI.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

Soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e altre norme in materia di privatizzazione (926)

Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, recante disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA (994)
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il sottosegretario FABBRI, a nome del Governo, prospetta l'opportunità di disporre un rinvio del seguito dell'esame, al fine di approfondire il contenuto e gli effetti dei numerosi emendamenti presentati in ordine al disegno di legge n. 994.

Concordi i relatori, la Commissione accoglie unanime l'invito formulato dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, recante disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA (994)

Art. 1.

Sopprimere il comma 2.

1.3

SPERONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministero dell'industria subentra nelle residue attribuzioni del Ministero delle partecipazioni statali che in via temporanea sono di competenza del Presidente del Consiglio».

1.1

PICANO, LAZZARO

Al comma 3, dopo la parola: «problemi» inserire la seguente: «occupazionali».

1.2

PICANO, LAZZARO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega, ai sensi dell'art. 9 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 e di quelle di cui all'art. 2 al Ministro dell'industria e per quanto di loro competenza ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Anche allo scopo di curare i problemi connessi al programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA e al programma di liquidazione e razionalizzazione dell'EFIM, il Ministro dell'industria sovrintende al Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'occupazione, istituito, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 settembre 1992».

1.6

LIBERTINI, MARCHETTI, GALDELLI, MANNA,
CROCETTA

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

1.5

SPERONI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «al programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA» con le parole: «alle attribuzioni di cui al comma 2».

1.8

GRANELLI, MONTINI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sovrintende al» con le seguenti: «può avvalersi, d'intesa con il Ministro del lavoro, della collaborazione e di iniziative specifiche del».

1.9

GRANELLI, MONTINI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «il Ministro delegato» con le seguenti: «il Ministro del tesoro o un sottosegretario all'uopo delegato».

1.4

SPERONI

Sopprimere il comma 4.

1.7

LIBERTINI, MARCHETTI, GALDELLI, MANNA,
CROCETTA

Art. 2.

Al comma 1 dopo le parole: «n. 359», sostituire la parte rimanente del comma con le seguenti: «è abrogato. Il Ministro del tesoro eserciterà i diritti dell'azionista d'intesa con un Comitato di Ministri nominato dal Presidente del Consiglio con proprio decreto, in base a quanto previsto dal comma 2, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il compito dell'attuazione degli indirizzi del Governo e del Parlamento in materia di privatizzazione».

2.8

GRANELLI, MONTINI

Al comma 1 sostituire le parole da: «d'intesa» fino a: «delegato» con le seguenti: «d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o con un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio».

2.1

PICANO, LAZZARO

Al comma 1, sostituire dalle parole: «il Presidente del Consiglio» fino alle parole: «da lui delegato,» con le seguenti: «il Ministro dell'industria».

2.4

LIBERTINI, MARCHETTI, GALDELLI, MANNA,
CROCETTA

Al comma 1, sopprimere le parole: «o con il Ministro da lui delegato».

2.3

SPERONI

Al comma 1, dopo le parole: «con il Ministro del bilancio e della programmazione economica» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria».

2.5

LIBERTINI, MARCHETTI, GALDELLI, MANNA,
CROCETTA

Al comma 1 dopo le parole: «e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica» aggiungere le seguenti: «e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

2.7

MONTINI

Sopprimere il comma 2.

2.2

PICANO, LAZZARO

Sopprimere il comma 2.

2.6

LIBERTINI, MARCHETTI, GALDELLI, MANNA,
CROCETTA

Al comma 2, sostituire le parole: «Restano ferme le», con le seguenti: «il Ministro dell'industria, sulla base delle» e aggiungere, dopo la parola: «1992», le seguenti parole: «provvederà a sottoporre annualmente al Parlamento, congiuntamente al Documento di programmazione economico-finanziaria, una relazione sugli effetti del riordino delle partecipazioni pubbliche in rapporto alle strategie della politica industriale».

2.9

GRANELLI, MONTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. L'Ente autonomo di gestione per il cinema è trasformato in società per azioni con le procedure di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. Il Ministro del tesoro assume la titolarità delle relative partecipazioni ed esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, che provvede anche alla determinazione degli indirizzi culturali e di politica industriale cinematografica dell'Ente S.p.a.

3. La società presenta, annualmente, al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alle società in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società inquadrate, nonché una proposta di programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; è tenuta inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assengate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, non inferiori al 15 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata al cinema. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto.

4. Nella prospettiva della costituzione di un polo pubblico dell'audiovisivo, la società stipula convenzioni con l'IRI S.p.a. nei settori di attività di interesse comune.

2.0.1

IL GOVERNO

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il personale dipendente dal soppresso Ministero delle partecipazioni statali è trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e collocato, ivi compreso il personale in posizione di soprannumero, in un apposito ruolo aggiunto istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica. Tale ruolo è determinato in conformità all'allegato A del presente decreto corrispondente alle dotazioni organiche del soppresso Ministero.

1-bis. In attesa dell'attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, art. 3, comma 2, il personale collocato nel ruolo aggiunto di cui al precedente comma 1 è assegnato in via prioritaria al Dipartimento istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1992, per l'esercizio delle sue competenze istituzionali, nonchè per le esigenze derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 2 comma 1 del presente decreto. Può, altresì, essere assegnato agli Uffici del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il personale delle qualifiche dirigenziali del ruolo aggiunto di cui al comma 1 esercita le funzioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1971, n. 748 ad esso conferite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

1-ter. Il personale collocato nel ruolo aggiunto di cui al comma 1, entro il termine ivi previsto e con modalità stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere trasferito ad altre Amministrazioni ed Organismi dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in relazione alle competenze ad essi attribuite ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992 n. 359 e successive modificazioni e integrazioni».

3.3

SAPORITO, GRANELLI, MAZZOLA, RUFFINO,
GUZZETTI, POSTAL, D'AMELIO, COVELLO

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire le seguenti parole: «Il personale potrà altresì essere utilizzato al fine di coprire vacanze di organico presso altri ministeri o altre branche dell'amministrazione statale».

3.1

SPERONI

Al comma 2, sostituire la parola «subentra» con le parole: «e il Ministero dell'industria subentrano»;

conseguentemente sostituire la parola «provvede» con la parola «provvedono».

3.2

LIBERTINI, MARCHETTI, GALDELLI, MANNA,
CROCETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con le modalità previste dalle specifiche disposizioni vigenti, il Ministero del tesoro provvederà alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge presso la Ragioneria centrale del soppresso Ministero delle partecipazioni statali».

3.4

IL GOVERNO

Art. 4.

Al comma 1, dopo la parola: «stanziamenti» inserire le seguenti: «, concernenti le spese obbligatorie e le spese in conto capitale».

4.1

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per le esigenze derivanti dall'attuazione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed in relazione ai nuovi compiti attribuiti al Ministero del tesoro, con le misure previste dalla legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, la composizione del consiglio dei ragionieri, di cui all'articolo 164 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, viene integrata con l'aggiunta di cinque dirigenti generali di livello C della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di consigliere ministeriale.

2. Il quadro H della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1939, è sostituito dal quadro H di cui all'allegato B della presente legge.

3. I compiti del consiglio dei ragionieri di cui agli articoli 164 e 165 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, vengono rideterminati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro».

4.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente allegato:

ALLEGATO B

(Previsto dall'art. 4-bis,
comma 2, emendamento 4.0.1)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
B	Ragioniere generale dello Stato	1	Ragioniere generale dello Stato	1
C	Dirigente generale	23	Ispettore generale capo	9
			Direttore di ragioneria centrale di maggiore importanza	6
			Consigliere ministeriale	8
		24		

All. 2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente allegato:

ALLEGATO A

(Previsto dall'articolo 3, comma 1,
nel testo sostituito dall'emendamento 3.3)

DOTAZIONE ORGANICA

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica
C	Dirigente generale	6
D	Dirigente superiore	5
E	Primi dirigenti	20
	Qualifica funzionale IX	8
	Qualifica funzionale VIII	24
	Qualifica funzionale VII	13
	Qualifica funzionale VI	16
	Qualifica funzionale V	34
	Qualifica funzionale IV	33
	Qualifica funzionale III	14

All. 1

SAPORITO, GRANELLI, MAZZOLA, RUFFINO,
GUZZETTI, POSTAL, D'AMELIO, COVELLO

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****3^a (Affari esteri, Emigrazione)**

MARTEDÌ 30 MARZO 1993

2^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 2^a Commissione
DI LEMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Giacobazzo.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990 (688)

(Seguito e conclusione dell'esame)

. Riprende l'esame sospeso al termine della seduta del 24 marzo.

Il presidente DI LEMBO fa presente che il ritardato avvio dei lavori è dipeso dal protrarsi della seduta della Giunta delle autorizzazioni a procedere, la quale, a sua volta, ha dovuto sospendere i suoi lavori per permettere l'inizio della seduta delle Commissioni riunite.

Dichiarata chiusa la discussione generale, dopo la rinuncia a replicare del relatore per la 3^a Commissione, senatore BERNASSOLA, interviene il relatore per la 2^a Commissione, senatore CASTIGLIONE. Senza soffermarsi, giacchè di spettanza del Governo, sulle osservazioni del senatore De Matteo circa l'esigenza di intensificare i profili di collaborazione internazionale a livello della Comunità Europea, si concentra su quanto rilevato dal senatore Preioni in ordine all'articolo 5 (che riscrive l'articolo 648-ter del codice penale): ribadisce che per il reato di riciclaggio si risponde a titolo di dolo generico. Difende, altresì, la formulazione dell'articolo 6, che aggiunge all'articolo 724 del codice di rito penale una norma chiara e tutt'altro che ambigua.

Con riferimento alle osservazioni del senatore Masiello dichiara poi di preferire la soluzione prospettata dal Governo circa il nuovo testo

dell'articolo 648-bis del codice penale, giacchè solo reati di notevole gravità possono costituire il presupposto di atti di riciclaggio.

Si oppone anche al suggerimento del senatore Covi, di allargare la portata del disegno di legge almeno all'ipotesi in cui il «reato presupposto» è costituito dalla violazione della normativa sul finanziamento ai partiti. Infine, difende la formulazione adottata dall'articolo 13, nonostante le censure mosse dal senatore Serena.

Il sottosegretario GIACOVAZZO, anche a nome del rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, esprime piena concordanza con quanto dichiarato in sede di replica dal relatore.

Poichè non sono stati presentati emendamenti agli articoli 1, 2 e 3, si procede all'esame dell'articolo 4.

Il senatore MASIELLO illustra - chiarendo preventivamente che si tratta di disposizioni a contenuto penalistico non suscettibili di applicazione retroattiva - gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, che rispondono alla necessità politica di dare una risposta giuridicamente concreta ad esigenze fortemente avvertite dalla cittadinanza.

Il senatore COVI interviene in senso adesivo, giacchè gli emendamenti in questione in primo luogo perfezionano l'efficacia delle misure in questione e, in secondo luogo, sono in piena sintonia con quanto da lui auspicato nel corso della discussione generale.

Il relatore CASTIGLIONE si dichiara contrario a tutti e tre gli emendamenti, che realizzano un eccessivo ampliamento della operatività della fattispecie di cui all'articolo 648-bis.

Il rappresentante del Governo concorda con quanto dichiarato dal relatore.

Posti ai voti separatamente i tre emendamenti sono approvati, come pure l'articolo nel testo emendato.

Il senatore MASIELLO illustra gli emendamenti 5.1 e 5.2, che rispondono alla stessa logica dei precedenti.

Dopo che è stato espresso avviso contrario su di essi da parte del relatore e del rappresentante del Governo, interviene per dichiarazione di voto in senso favorevole il senatore PREIONI.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1, risulta respinto.

Il presidente DI LEMBO dichiara conseguentemente preclusa la prima parte dell'emendamento 5.2, ad eccezione dell'ultimo capoverso, che è invece posto ai voti ed approvato.

È quindi approvato, con l'astensione del Gruppo repubblicano annunciata dal senatore COVI, l'articolo 5 nel testo emendato.

Poichè non sono stati presentati emendamenti agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, si procede all'esame dell'articolo 13.

Il senatore SERENA illustra l'emendamento 13.1, volto a sostituire l'ultimo periodo dell'articolo con un testo che non consente il rifiuto della cooperazione nel caso previsto dal paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 18 della Convenzione. Si tratta, in sostanza, di evitare che il Ministro di grazia e giustizia abbia un'eccessiva discrezionalità nel rifiutare la cooperazione qualora, a suo giudizio, l'importanza del caso al quale la richiesta si riferisce non giustifichi il compimento degli atti richiesti.

Il relatore CASTIGLIONE esprime il proprio parere contrario, dichiarando di non condividere la *ratio* dell'emendamento.

Il sottosegretario GIACOVAZZO si associa al parere del relatore.

Il senatore MASIELLO dichiara che il Gruppo del PDS voterà a favore dell'emendamento illustrato dal senatore Serena.

Posto ai voti, l'emendamento 13.1 risulta respinto. È poi approvato l'articolo 13.

Le Commissioni riunite danno infine mandato ai relatori di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 17,25.

EMENDAMENTI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990 (688)

Art. 4.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole «provenienti da delitto» inserire le seguenti: «non colposo».

4.1 MASIELLO, BRATINA, FABJ RAMOUS, PECCHIO-
LI, MIGONE

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «se per il delitto dal quale provengono è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni»

4.2 MASIELLO, BRATINA, FABJ RAMOUS, PECCHIO-
LI, MIGONE

Al comma 1, dopo il secondo capoverso, inserire il seguente:

«La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni»

4.3 MASIELLO, BRATINA, FABJ RAMOUS, PECCHIO-
LI, MIGONE

Art. 5.

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «se per il delitto dal quale provengono è stabilita la pena di reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni».

5.1 MASIELLO, BRATINA, FABJ RAMOUS, PECCHIO-
LI, MIGONE

Al comma 1, dopo il secondo capoverso, inserire i seguenti:

«La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648».

5.2

MASIELLO, BRATINA, FABI RAMOUS, PECCHIO-
LI, MIGONE

Art. 13.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Ministro di grazia e giustizia può rifiutare la cooperazione nel caso previsto dal paragrafo 1, lettera b) dello stesso articolo 18».

13.1

SERENA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 30 MARZO 1993

98^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MACCANICO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Matulli e per il tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A 007 0 00, C 01^a, 0027)

Il PRESIDENTE avverte che il Presidente del Senato gli ha inoltrato una sollecitazione relativamente all'esame del disegno di legge n. 293 (Filetti ed altri: «Avocazione allo Stato dei profitti illeciti della classe politica»), già iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni (1111)

(Parere alla 10^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente MACCANICO riferisce sul provvedimento in titolo, determinato dall'urgenza di disporre le necessarie risorse finanziarie per promuovere e sviluppare gli scambi commerciali con l'estero, nonché la promozione degli investimenti esteri in Italia: propone, pertanto, di formulare un parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Il senatore PREIONI si dichiara perplesso in ordine alla necessità e alla stessa opportunità del decreto-legge, in quanto le provvidenze finanziarie di cui si tratta - di dubbia utilità - sono destinate ad aumentare la pressione fiscale proprio nei confronti del sistema delle imprese.

La Commissione, quindi, conferisce al relatore, presidente MACCANICO, l'incarico di formulare un parere favorevole.

*IN SEDE REFERENTE***Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1025)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 23 marzo e rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana del 25 marzo 1993.

Il senatore SAPORITO rammenta che l'emendamento 9.0.4 è stato inviato alla 5^a Commissione, perchè formuli il proprio parere.

Il senatore PREIONI, a tale riguardo, ritiene preferibile la scelta del collocamento a riposo nel mese di settembre 1993, per il personale scolastico di cui si tratta: tale opzione, infatti, sarebbe meno onerosa per l'erario.

Il senatore SPERONI rileva che l'eccedenza di personale docente consiglia di disporre una sorta di breve pensionamento anticipato per il personale in questione: risulta difficilmente comprensibile, comunque, il parere contrario reso dalla Commissione bilancio in ordine all'emendamento 9.0.3.

Il sottosegretario SACCONI precisa che la particolare disciplina previdenziale che si applica al personale scolastico deve essere tenuta in considerazione ai fini del computo degli oneri finanziari: in ogni caso, occorre valutare i profili di tutela degli utenti, che si identificano con l'esigenza di continuità didattica.

Il senatore SPERONI reputa irragionevole trattenere in servizio docenti non più motivati all'insegnamento, considerata anche l'esigenza di ridurre il personale in questione: appare necessario, tuttavia, svolgere un approfondimento circa l'effettivo fabbisogno di docenti in riferimento agli anni scolastici 1992-93 e 1993-94.

Il senatore SAPORITO ricorda che in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente il riordino del sistema previdenziale fu approvato un ordine del giorno volto a impegnare il Governo ad adattare la nuova disciplina alle diverse situazioni presenti anche nel pubblico impiego: il caso di specie rivela che il Governo non ha osservato l'impegno assunto. Cionondimeno, è possibile risolvere la questione con un subemendamento che condizioni il trattenimento in servizio all'espletamento di compiti di supplenza o di compiti diversi dall'insegnamento, al fine di garantire la continuità didattica.

Il relatore RUFFINO ritiene però opportuno rinviare l'esame dell'emendamento in attesa del parere della 5^a Commissione.

Si associa il sottosegretario SACCONI, che sottolinea l'opportunità di ulteriori approfondimenti.

Il sottosegretario MATULLI, nel rilevare che l'emendamento 9.0.4 comporta forse un maggior onere rispetto allo stesso emendamento 9.0.3, che ha suscitato il parere contrario della 5^a Commissione, ritiene preferibile riprendere l'esame della questione nel corso della discussione in Assemblea.

Si procede all'esame dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore GUZZETTI, che ne illustra le finalità: si tratta, in sostanza, di escludere il personale di Polizia e delle Forze armate dall'applicazione di una particolare disposizione del recente decreto legislativo in materia previdenziale, in modo da continuare ad applicare la peculiare disciplina già prevista per tali categorie in ordine alla possibilità di prolungare la permanenza in servizio in rapporto al periodo di lavoro effettivamente svolto.

Il senatore SAPORITO invita il senatore Guzzetti a ritirare l'emendamento, il cui effetto risulterebbe penalizzante nei confronti di categorie di lavoratori che svolgono servizi particolarmente onerosi. Lamenta altresì che lo stesso Governo, e segnatamente il Ministro dell'interno, hanno più volte manifestato il proposito di adottare provvedimenti discriminatori verso tali categorie a proposito del relativo regime previdenziale.

Il senatore SPERONI trova singolare l'equivoco normativo sotteso all'emendamento, che apparentemente risulterebbe conforme alle esigenze di tutela rilevate dal senatore Saporito.

Il presidente MACCANICO accantona l'esame dell'emendamento, al fine di approfondirne gli effetti, prospettando altresì l'opportunità di riformulare il comma 3 dell'articolo 9, dal tenore difficilmente comprensibile.

Si associa il senatore GUERZONI.

Il relatore RUFFINO, quindi, prospetta l'opportunità di riformulare l'emendamento 9.2.

Il sottosegretario SACCONI illustra quindi l'emendamento 10.1, precisando che esso si rende necessario per consentire la prosecuzione dei progetti finalizzati previsti dalla legge n. 67 del 1988. In particolare, sottolinea le esigenze connesse alla realizzazione del «progetto efficienza Milano».

Il presidente MACCANICO chiede chiarimenti in ordine al comma 2 dell'emendamento, che prevede anche la copertura finanziaria di spese imputate al 1991 e al 1992.

La senatrice BARBIERI, premesso di concordare con le finalità dell'emendamento, si associa alle osservazioni del Presidente.

Il senatore SPERONI osserva che l'emendamento prevede la proroga della disciplina prevista dalla legge n. 67 fino al 31 dicembre 1995. Chiede di conoscere le ragioni di tale previsione.

Il sottosegretario SACCONI precisa che la legge finanziaria aveva già previsto finanziamenti al fondo relativo ai progetti finalizzati per la durata di tre anni. Conseguentemente, si è ritenuto di adeguare anche il termine per la realizzazione dei progetti. Quanto alla norma di copertura, fa presente che essa recepisce le disposizioni contenute in una serie di decreti-legge reiterati.

Il relatore RUFFINO propone che l'esame dell'emendamento sia rinviato in attesa del parere della 5^a Commissione.

Conviene la Commissione.

Il senatore SAPORITO ribadisce le ragioni a sostegno dell'emendamento 12.1, accantonato nella precedente seduta.

Il PRESIDENTE ricorda che il rappresentante del Governo aveva espresso parere contrario su tale emendamento.

La senatrice BARBIERI ritiene che in questa materia debba prevalere l'esigenza della sicurezza degli utenti. Esprime quindi avviso contrario, precisando che in ogni caso andrebbe chiarita la situazione normativa concernente i cosiddetti presidi di vigilanza privata.

Il senatore SAPORITO fa presente che tale presidi già svolgono la loro funzione e non può essere addebitata ad essi la responsabilità della mancata definizione di una disciplina organica del settore.

Il relatore RUFFINO esprime parere sostanzialmente favorevole sull'emendamento. Propone però di eliminare l'improprio riferimento ad una circolare del Ministro dell'interno contenuto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 (emendamento 12.3).

Il senatore GUERZONI ritiene opportuno che i presidi di vigilanza privata siano autorizzati dal Ministro dell'interno.

Il presidente MACCANICO osserva che, considerata la situazione in atto, l'emendamento 12.1 potrebbe rivelarsi superfluo.

Il relatore RUFFINO, pur comprendendo il rilievo del Presidente, ritiene che la formulazione del comma 2 dell'articolo 12 possa consentire interpretazioni eccessivamente restrittive. Per tale ragione è opportuno approvare l'emendamento 12.1.

La Commissione, a maggioranza, accoglie quindi gli emendamenti 12.1 e 12.3.

La senatrice BARBIERI illustra successivamente l'emendamento 12.2, osservando che con esso si vuole impegnare il Governo a non disporre ulteriori proroghe.

Il relatore RUFFINO si dichiara contrario all'emendamento, privo di contenuto giuridico.

Il senatore ACQUARONE sottolinea l'inutilità dell'emendamento nella formulazione proposta. Suggerisce di trasformarlo in un ordine del giorno per l'Assemblea.

Concorda la senatrice BARBIERI, che ritira l'emendamento 12.2.

Il senatore SAPORITO si sofferma quindi sull'emendamento 13.1, precisando che la spesa ivi prevista non presenta problemi di copertura finanziaria.

L'emendamento 13.1, posto ai voti, risulta approvato.

Si passa successivamente all'esame dell'emendamento 15.1, soppressivo dell'intero articolo 15.

Il senatore SPERONI, chiarito di non essere contrario agli interventi di cooperazione allo sviluppo, osserva che in considerazione dei recenti episodi anche di natura giudiziaria sarebbe preferibile non prevedere ulteriori proroghe della disciplina vigente in attesa di una nuova normativa organica.

Il relatore RUFFINO invita il senatore Speroni a ritirare l'emendamento.

Il senatore SPERONI accoglie l'invito riservandosi di ripresentare l'emendamento in Assemblea.

L'emendamento 15.2 viene ritirato.

Su proposta del relatore, l'emendamento 17.2 è ritirato con riserva di presentazione di un ordine del giorno in Assemblea di analogo contenuto.

Il relatore RUFFINO illustra quindi gli emendamenti 17.3 e 17.4.

La senatrice BARBIERI precisa di essere favorevole all'emendamento 17.3 ed anche al contenuto dell'emendamento 17.4, che però andrebbe riformulato eliminando le disposizioni di dettaglio che dovrebbero essere demandate a norme di carattere secondario.

Il sottosegretario SACCONI osserva che l'emendamento ha un valore innovativo di norme legislative. Per questo è impossibile procedere attraverso norme secondarie.

L'emendamento 17.3, posto ai voti, è approvato.

Su proposta del relatore, viene accantonato l'emendamento 17.4, in attesa di un suo approfondimento.

Il senatore SAPORITO illustra quindi l'emendamento 17.1.

Con il voto contrario della senatrice BARBIERI, l'emendamento viene accolto dalla Commissione.

Il senatore SPERONI illustra successivamente l'emendamento 18.1.

Il senatore GUERZONI condivide le motivazioni dell'emendamento, ma ritiene opportuno che la Commissione, prima di approvarlo, verifichi le conseguenze concrete che ne deriverebbero per le amministrazioni locali.

Il relatore RUFFINO esprime parere favorevole concordando anche con l'esigenza posta dal senatore Guerzoni.

L'emendamento 18.1 è quindi accolto e viene dato mandato al relatore di compiere la verifica suggerita dal senatore Guerzoni prima dell'esame in Assemblea.

Il relatore, prendendo atto del parere contrario della 5^a Commissione, ritira l'emendamento 18.0.3, già approvato nella seduta del 18 marzo.

La senatrice BARBIERI si sofferma successivamente sull'emendamento 19.1 raccomandandone l'approvazione.

Il relatore RUFFINO esprime avviso contrario osservando che il comma 2 dell'articolo 19 prevede anche una sanzione per il mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 46 del 1990. Non è contrario a rendere tale sanzione più incisiva.

Il senatore SPERONI fa presente che in sede di applicazione dell'articolo 7 della citata legge si sono posti problemi interpretativi in ordine alle caratteristiche delle misure di sicurezza da adottare. A suo avviso la proroga del termine è, in questo caso, giustificata dalla necessità di chiarire la reale portata di tale disposizione.

La senatrice BARBIERI propone di limitare la proroga al 31 dicembre 1993 e di formulare un ordine del giorno per l'Assemblea che contenga le osservazioni avanzate dal senatore Speroni. Ritira quindi l'emendamento 19.1 e presenta un nuovo emendamento 19.2.

L'emendamento 19.2, posto ai voti, è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Esperimento di votazione a scrutinio mediante apparecchiature elettroniche
(1114)
(Esame)**

Il relatore RIVIERA descrive brevemente il contenuto del disegno di legge in titolo sottolineando gli obiettivi dell'esperimento che si intende effettuare. In particolare, osserva che si potranno raggiungere importanti risultati in termini di rapidità delle operazioni elettorali e ottenere garanzie di non manipolazione dei voti. In futuro, quando il sistema sarà adottato su base nazionale, sarà possibile ridurre il numero degli scrutatori e contrarre il numero delle sezioni elettorali.

Esprimono parere favorevole sul provvedimento i senatori SAPORITO e BARBIERI.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea, autorizzandolo a richiedere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1025)

Art. 9.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per il personale di cui al comma 3 del presente articolo, la disposizione dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, deve essere interpretata nel senso che al medesimo personale non si applica la disposizione dell'articolo 16 dello stesso decreto legislativo, ma continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti che prevedono il pensionamento in relazione al raggiungimento di determinati limiti di età, anche in considerazione degli anni di servizio compiuti, comprese quelle relative al trattenimento in servizio».

9.2

GUZZETTI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

«Per l'anno 1993, per gli appartenenti al personale scolastico che abbiano presentato domanda di dimissioni con decorrenza dal 1° settembre 1993, qualora abbiano diritto al trattamento pensionistico con decorrenza 1° gennaio 1994, ai sensi del disposto di cui al decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, possono, a domanda, rimanere in servizio fino al 31 dicembre 1993. Detta domanda deve essere presentata entro il 30° giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Entro la stessa data, coloro che avessero

revocato la precedente domanda di dimissioni possono richiedere l'annullamento della domanda di revoca, ancorchè accettata».

9.0.4

SAPORITO, SPERONI, BISCARDI, ZILLI, MANCUSO, D'AMELIO, BARBIERI, TOSSI BRUTTI, PONTONE

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale scopo, il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per il 1992, lire 10 miliardi per il 1993 e lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, è destinata alla realizzazione del «Progetto Efficienza Milano».

2. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per il 1991 e lire 12,5 miliardi per il 1992, a carico delle disponibilità del capitolo n. 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, quanto a lire 20 miliardi per il 1993 e lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, con parziale utilizzo dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.1

IL GOVERNO

Art. 12.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentito il Ministero del Turismo e dello Spettacolo ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza da realizzarsi all'interno delle attività di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, potendosi nel frattempo continuare a fare ricorso a presidi di vigilanza privati sulla base della precedente normativa. Contestualmente il

Ministro dell'Interno provvederà - d'intesa con il Ministro del Tesoro - alla revisione delle tariffe per i servizi a pagamento effettuati nelle attività di spettacolo dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 26 luglio 1965, n. 966».

12.1 SAPORITO, PISCHEDDA, NOCCHI, SCAGLIONE,
FORCIERI, COCCIU, RIVIERA, SCHEDEA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di cui al comma 1 si intende come non più prorogabile».

12.2 D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «così come» fino a: «successive modificazioni» con le seguenti: «individuati dal Ministro dell'interno».

12.3 IL RELATORE

Art. 13.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 15 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, relativamente al personale in servizio al Ministero della marina mercantile, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1993 e di lire 400 milioni in ciascuno degli esercizi successivi.

1-ter. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Ministero della marina mercantile» di cui alla Tab. A della legge 23 dicembre 1992, n. 500 e per gli anni 1994 e 1995 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Presidenza del Consiglio dei Ministri», di cui alla medesima Tab. A con imputazione al Capitolo 6856 dello Stato di previsione del Bilancio del Ministero del Tesoro per il triennio 1993-1995.

1-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

13.1 SAPORITO, POSTAL, MAZZOLA, LAURIA, IANNI,
D'AMELIO

Art. 15.

Sopprimere l'articolo.

15.1

SPERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

1. Le somme iscritte al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

2. Per l'attuazione delle iniziative di cooperazione, ad esclusione di quelle finanziate ai sensi degli artt. 11 e 29 della l. 26 febbraio 1987, n. 49 e di quelle da affidare a soggetti interni alla amministrazione di stato o ad enti pubblici di ricerca o ad altri enti e associazione senza fini di lucro, legalmente riconosciuti, è resa in tutti i casi obbligatoria l'effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione secondo la vigente normativa comunitaria.

3. Il comma 6 dell'articolo 15 della medesima legge n. 49 del 1987 è abrogato.

4. È altresì abrogato il comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 412 del 1991.»

15.2

D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI, TOSSI BRUTTI

Art. 17.

Al comma 1, sostituire le parole da: «Per gli anni successivi» sino a: «medesimo», con le seguenti parole: «Per il quadriennio 1994-1997 gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti, ai sensi dell'articolo 9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

17.3

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 è prorogato al 31 marzo 1994.

2-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente adotta i provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dall'articolo 9-*quater* della citata legge.

2-ter. A decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma precedente i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e i consorzi obbligatori istituiti a norma dell'articolo 9-*quater* della legge n. 475 del 1988, ed ai fini degli obiettivi di riciclaggio fissati per il primo ed il secondo quadriennio, stipulano la convenzione di cui al quarto comma del citato articolo 9-*quater*. Tale convenzione è stipulata anche con comuni aventi un minor numero di abitanti quando i comuni stessi sono compresi nello stesso bacino di utenza di comuni aventi più di 15.000 abitanti.

2-quater. Gli obiettivi minimi di riciclaggio definiti dalla tabella 1 richiamata dall'ottavo comma dell'articolo 9-*quater* della legge n. 475 del 1988 vanno riferiti ai contenitori ed imballaggi per liquidi che sono stati immessi nella rete distributiva di quei comuni nei quali consorzi obbligatori, o soggetti obbligati a partecipare ai consorzi, hanno acquisito a qualunque titolo dai comuni stessi, dalle loro aziende municipalizzate o dai concessionari la disponibilità di contenitori o imballaggi per liquidi di plastica, vetro o metallo derivanti da raccolte differenziate. A tal fine i comuni, le aziende municipalizzate ed i consorzi di cui sopra sono tenuti, entro il 31 gennaio 1994, a trasmettere i relativi dati al Ministero dell'ambiente.

2-quinques. Gli obiettivi minimi di riciclaggio si intendono comunque conseguiti se i consorzi obbligatori hanno riciclato l'intera quantità raccolta e consegnata dai comuni».

17.4

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, prorogato, da ultimo, dall'articolo 24 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è prorogato al 31 marzo 1995.»

17.1

SAPORITO, LO BIANCO, RABINO, MICOLINI,
CARLOTTO, MAZZOLA, GUZZETTI, ACQUARO-
NE, POSTAL, BERNASSOLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Il termine di cui al comma 2 non è ulteriormente prorogabile».

17.2

D'ALESSANDRO PRISCO, TOSSI BRUTTI

Art. 18.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«I competenti uffici provvedono a riportare sulla modulistica conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 i dati indicati nelle denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475».

18.1

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-quater.

1. Gli uffici dell'Amministrazione civile degli interni sono autorizzati a:

a) corrispondere al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi accertati, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva;

b) estendere il trattamento provvisorio anche al coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente, deceduto in attività di servizio, nonché del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio.

2. Le Amministrazioni interessate adottano le disposizioni regolamentari occorrenti per continuare a corrispondere, anche in deroga a disposizioni di legge, a coloro che ne hanno diritto ai sensi del comma 1, il trattamento provvisorio di quiescenza, fino alla liquidazione di quello definitivo da parte delle Direzioni provinciali del tesoro.»

18.0.3

IL RELATORE

Art. 19.

Sopprimere il comma 2.

19.1

D'ALESSANDRO PRISCO, TOSSI BRUTTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 1994» con le seguenti:
«31 dicembre 1993».*

19.2

BARBIERI

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 30 MARZO 1993

80^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ABIS

Interviene il Ragioniere generale dello Stato dottor Monorchio, accompagnato dal dottor Carabotta.

La seduta inizia alle ore 16,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Ragioniere generale dello Stato sulla questione della spesa sanitaria
(R 047 0 00, C 05^a, 0004)

Il presidente ABIS fa presente che in tema di spesa sanitaria occorre chiarire principalmente i punti relativi all'effettiva spesa a consuntivo degli anni a decorrere dal 1988 e al perchè, in presenza di un sistema informatizzato, molti dati non siano ancora disponibili; al motivo per cui si sono realizzati scostamenti tanto forti, come ad esempio nel 1991, quando la differenza tra la spesa preventivata e quella realizzata a consuntivo è stata circa il 15 per cento; all'onere complessivo per il servizio del debito destinato al ripiano dei mutui per la copertura dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale e caricato sia sul Fondo sanitario nazionale sia sul bilancio dello Stato, atteso che una stima orientativa è nell'ordine degli 8.500 miliardi (a tale proposito ci si chiede se tale modalità di copertura del *deficit* non sia potenzialmente rischiosa per i suoi caratteri di rigidità); ai motivi che hanno portato ad un così forte scostamento dei consuntivi rispetto alle previsioni; alle previsioni per il 1993, atteso il fatto che il decreto-legge n. 9 del 1993 ha provveduto alla rideterminazione della quota del Fondo sanitario nazionale per il 1992, incrementandone l'onere di oltre 6.000 miliardi; infine alle iniziative che il Governo intende assumere per il futuro.

Ha quindi la parola il dottor MONORCHIO il quale fa presente che la ricognizione della spesa sanitaria è stata effettuata in contraddittorio tra lo Stato e le Regioni per il periodo 1988-1991 ed ha evidenziato scostamenti pari a 8.884 miliardi per il 1988, 7.737 miliardi per il 1989, 13.002 miliardi per il 1990 e 11.296 miliardi per il 1991.

I predetti scostamenti sono stati finanziati rispettivamente nel 1988 a carico dello Stato per 8.884 miliardi; nel 1989 a carico dello Stato per 7.737 miliardi; nel 1990 a carico dello Stato per 12.018 e a carico delle regioni per 984 miliardi e nel 1991 a carico dello Stato per 9.410 miliardi e a carico delle regioni per 1.886 miliardi.

Le operazioni di mutuo, allo stato, risultano attivate per importi pari a 6.675 (mutui contratti) e 2.209 (da contrarre) per il 1988; per il 1989 per 7.737 miliardi (mutui da contrarre); per il 1990: 1.475 miliardi (mutui contratti) e per 11.527 miliardi (mutui da contrarre) e, infine, per il 1991 per 637 miliardi (mutui contratti) e per 10.659 miliardi (mutui da contrarre).

Per quanto concerne il 1992 non si è ancora in possesso di dati definitivi relativi alla spesa effettivamente sostenuta dalle Regioni. Le proiezioni, provenienti da parte regionale, ma non ancora verificate a livello centrale, denunciano un fabbisogno complessivo di lire 97.218 miliardi a fronte di un complesso di risorse di lire 93.218 miliardi di cui lire 89.000 miliardi a titolo di Fondo Sanitario Nazionale e lire 4.218 miliardi per entrate proprie e compartecipazione delle regioni a statuto speciale.

L'accertamento definitivo di tale eventuale differenza non potrà essere effettuata prima del mese di giugno del corrente anno, allorchè saranno disponibili sufficienti dati definitivi.

Fermo restando che i valori indicati a tutto il 1991 hanno trovato, anche in relazione alla ripartizione degli oneri tra Stato e Regioni, il definitivo avallo del Parlamento, è da sottolineare che l'eventuale eccedenza di spesa per il 1992 non può essere imputata automaticamente ad una sottostima del fabbisogno; ma è da riferire alla mancata attivazione degli strumenti messi a disposizione delle Regioni dalla vigente legislazione.

Ricorda poi le principali misure, come il contenimento del fabbisogno della spesa sanitaria; la decadenza delle convenzioni in atto per la specialistica esterna e con le case di cura a rideterminazione del fabbisogno di attività convenzionate in relazione ai livelli uniformi di assistenza; il ridimensionamento di alcuni *standards* ospedalieri (numero posti-letto, etc.); la disattivazione di ospedali con un numero di posti-letto inferiore a 120; la conversione di una quota di posti-letto in posti a ciclo diurno; l'effettuazione di controlli a domicilio degli assistiti al fine di constatare l'effettiva fornitura dei farmaci per prescrizioni superiori a lire 100.000 e segnalazione delle anomalie alla Commissione professionale di verifica; la responsabilizzazione degli amministratori straordinari delle Unità Sanitarie Locali in ordine alla piena applicazione degli strumenti sanzionatori previsti dall'articolo 5, comma 6, della legge 407 del 1990 nei confronti dell'assistito e del medico che si siano resi responsabili di comportamenti fraudolenti (per esempio, prescrizione da parte del medico di farmaci agli esenti per conto dei non esenti); le erogazioni di prestazioni farmaceutiche, specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio in forma indiretta; le maggiorazioni dei *tickets* a carico dei cittadini, ferma restando l'esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione alla spesa; la temporanea eliminazione di alcune prestazioni sanitarie. Fa presente poi che risulta che le predette misure siano state adottate, in modo oltretutto parziale, solo da qualche Regione.

Per il 1993 l'adozione dei livelli uniformi di assistenza a cui è strettamente correlata la quantificazione del Fondo sanitario nazionale comporta, di per sè, l'impossibilità di registrare un'insufficienza di copertura se non in relazione ai servizi sanitari erogati in eccedenza agli *standards* prefissati.

Ciò stante, qualora dovessero registrarsi superi di spesa, l'ordinamento ha previsto la diretta responsabilità finanziaria delle Regioni consentendo alle stesse di aumentare i contributi sanitari ed i tributi regionali in una misura sufficiente a garantire possibili risorse complessive pari a circa lire 8.000 miliardi.

È evidente che ad una diversa valutazione del fabbisogno potrà pervenirsi qualora gli effetti previsti dalla recente legge 438 del 1992, stimati in complessive lire 4.410 miliardi, di cui 1.265 miliardi quali maggiori entrate assicurate alle regioni dalla quota fissa di lire 85.000 dovuta dai cittadini con redditi superiori ai redditi previsti dalla citata legge, non si realizzino effettivamente.

Il riordino del Servizio sanitario nazionale delineato dal recente decreto legislativo 102 del 1992 consente, per alcune soluzioni ivi contenute, di rendere sostenibili in termini finanziari la prestazione di servizi sanitari adeguati alle esigenze dei cittadini.

In questa direzione si muovono infatti le previsioni normative concernenti il decentramento istituzionale alle regioni che consentirà loro di adottare autonomamente soluzioni idonee per il miglioramento della qualità delle prestazioni e per il contenimento dei costi; l'aziendalizzazione delle U.S.L. e di alcuni ospedali (previa riduzione del numero complessivo degli Enti del servizio sanitario) e la riorganizzazione della rete ospedaliera già prevista peraltro dalla legge 412 del 1991; il nuovo modello organizzativo che separa il potere di indirizzo che compete all'Ente locale da quello di gestione di competenza della nuova figura manageriale del direttore generale; la responsabilità diretta delle regioni in materia di contratti e convenzioni; la obbligatorietà dei livelli di assistenza uniformi per tutti i cittadini.

Dalla ripartizione delle spese per funzioni si evince poi che i tassi più elevati riguardano il personale e la categoria relativa all'acquisto di beni e servizi.

Gli effetti finanziari della legge n. 438 del 1992 nel comparto della sanità sono: per *bonus* esenti, pari a 1.750 miliardi; per assistenza farmaceutica agli assistiti con redditi superiori ai limiti previsti, pari a 350 miliardi; per quota fissa su ricette farmaceutiche e specialistiche, pari a 390 miliardi; per assistenza specialistica e cure termali per assistiti con redditi superiori ai limiti previsti, pari a 455 miliardi; per specialistica ambulatoriale a prestazioni, anziché forfettariamente, pari a 200 miliardi e per maggiori entrate assicurate alle regioni (quota fissa 85.000 lire) pari a 1.265 miliardi, per un totale di 4.410 miliardi.

Quanto poi ai controlli sulla spesa sanitaria 1982-1992, ricorda che nell'ambito del Servizio sanitario nazionale attualmente operano 659 Unità sanitarie locali ed esse hanno gestito nel 1992 risorse per oltre 93.000 miliardi di lire.

Per effetto delle norme di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è venuto a mancare dal 1° gennaio 1992 il controllo sugli atti amministrativi svolto dai Comitati regionali di

controllo. Tale funzione di controllo è ora affidata alle Regioni che la esercitano, anche nella forma del silenzio assenso con il termine di quaranta giorni, limitatamente ad alcuni atti principali della gestione.

A cura dei Servizi ispettivi di finanza, dal 1982 ad oggi sono state disposte presso le U.S.L. 331 verifiche di cui 19 sono in trattazione e 14 ancora in corso. Tali verifiche hanno dato luogo a 59 denunce penali e 294 denunce alla Corte dei conti per danno erariale.

Hanno subito due verifiche 25 U.S.L. mentre le altre 281 sono state sottoposte a verifica una sola volta.

Talune regioni hanno ripetutamente manifestato il loro avviso contrario alle verifiche sulle gestioni delle U.S.L. da parte dei Ministeri del tesoro e della sanità. Nonostante ciò l'attività di controllo del Tesoro prosegue, in via ordinaria, tramite il proprio rappresentante in seno ai collegi dei revisori, in via straordinaria ed extragerarchica, tramite i Servizi ispettivi di finanza.

La provincia di Bolzano in data 23 ottobre 1992 ha presentato ricorso per conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale, contestando la verifica amministrativo-contabile disposta dal Ministro del tesoro presso la U.S.L. di Merano. Con tale ricorso sono state poste in discussione, tra l'altro, le competenze attribuite alla Ragioneria generale dello Stato per il controllo della finanza pubblica che invece risultano, da ultimo, confermate con il decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29.

Alcune situazioni anomale di maggior interesse emerse in sede di verifica ed aventi carattere di generalità hanno riguardato l'indebito accollo al Fondo sanitario nazionale, anziché agli enti locali, di ingenti oneri per interventi socio-assistenziali; contratti a trattativa privata stipulati dalle U.S.L. per l'acquisizione gratuita in comodato di apparecchiature di analisi, con rilevanti oneri per la manutenzione e per l'acquisto dei prodotti di consumo derivanti dall'obbligo di matura oggettiva, ma spesso, di natura contrattuale di rifornirsi presso le stesse dirette che avevano fornito i macchinari; acquisto di attrezzature mediche non adeguate alle esigenze, spesso obsolete e lasciate inutilizzate; ritardi superiori al ventennio con enormi incrementi di costi nella realizzazione di alcune strutture ospedaliere.

Gli accertamenti mirati espletati nell'ultimo triennio hanno consentito di accertare irregolarità nelle gestioni del personale e dei contratti. Mentre in materia contrattuale le osservazioni sono state generalmente accettate, altrettanto non può affermarsi per quelle riguardanti l'inquadramento del personale l'attribuzione delle funzioni e l'erogazione del trattamento economico.

Alcune unità sanitarie hanno invocato la sanatoria di cui all'articolo 28, comma 2, della legge n. 128 del 1990, che non consente la revoca degli inquadramenti e dei conseguenti trattamenti economici disposti entro il 31 dicembre 1987 e ciò in attesa di una nuova disciplina della materia.

I controlli svolti in sede ispettiva e tramite i revisori dei conti hanno consentito di rilevare svariate irregolarità nella gestione delle Unità sanitarie di cui le principali, classificate secondo la seguente tripartizione: sono quelle legate all'attività istituzionale, all'attività strumentale e al trattamento del personale.

Per l'attività istituzionale si sono registrati ritardi da parte delle regioni nel riparto delle quote del Fondo sanitario, nell'approvazione dei bilanci e nella presentazione dei rendiconti; imputazione alla parte sanitaria del bilancio delle spese aventi carattere sociale; omessa effettuazione dei controlli di competenza delle U.S.L. sulle prescrizioni di farmaci e sulle richieste di analisi dei medici di famiglia; mancato aggiornamento degli elenchi degli assistiti posti a carico dei medici di famiglia e irregolare affidamento del controllo delle prescrizioni farmaceutiche a ditte private.

Per l'attività strumentale si sono avuti illegittimi ricorsi alla trattativa privata eludendo le procedure previste per le gare di appalto nell'acquisto di beni e servizi; illegittimi ricorsi alla proroga dei contratti; omessa o parziale applicazione della normativa antimafia; ritardi nei pagamenti delle forniture con conseguenti addebiti di interessi di mora e spese legali.

Per la gestione del personale, si sono verificati illegittimi inquadramenti del personale in assenza dei requisiti di legge, prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalla normativa, illegittima corresponsione di indennità di missione, illegittima ed ingiustificata monetizzazione di ferie non godute, illegittima estensione del giudicato nei confronti dei non ricorrenti, mancato recupero di somme illegittimamente corrisposte, illegittima equiparazione del personale amministrativo a quello sanitario, illegittimo conferimento di incarichi professionali e ricorso a consulenze esterne in presenza di propri esperti, concessione di aspettative per infermità senza disporre la prescritta visita medico-fiscale.

Al fine di fornire le necessarie indicazioni e di ricondurre la gestione delle U.S.L. nel solco della regolare attività tracciata dalla normativa, la Ragioneria generale dello Stato ha dato impulso alla emanazione di direttive mediante circolari e semplici note.

Seguono alcuni quesiti.

Il senatore CARPENEDO chiede se la normativa relativa al corrente anno, in tema di livelli minimi garantiti, possa essere idonea a contenere la spesa.

Il senatore GUALTIERI osserva in primo luogo come non si possa prescindere dal collegamento tra le spese di investimento e quelle di gestione; in questo quadro domanda se siano stati o meno utilizzati i 30.000 miliardi destinati all'edilizia ospedaliera. Osserva poi che già la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale prevedeva meccanismi per evitare gli scostamenti di spesa: occorre pertanto sapere per quali motivi tali meccanismi non sono stati utilizzati. Richiede poi di conoscere dati più dettagliati relativamente agli scostamenti suddivisi per Regioni, al costo unitario della spesa ospedaliera e agli oneri indotti sulle degenze in relazione alla mancata attivazione dei reparti di analisi. Conclude auspicando controlli più incisivi sull'efficienza della spesa.

Il senatore CAVAZZUTI, osservato preliminarmente che i problemi sollevati oggi coincidono con quelli sui quali si controverte da oltre un

decennio, lamenta il fatto che l'informatizzazione della spesa sanitaria, affidata tra l'altro in monopolio ad una società del settore delle partecipazioni statali, avrebbe dovuto portare sia a un'esatta conoscenza dei flussi di spesa sia all'evidenziazione delle procedure di spesa anomale. Si domanda se, essendo ciò non avvenuto, occorra ricercare responsabilità in questo settore.

Il senatore PERUZZA richiede di conoscere i dati relativi al fabbisogno segnalato dalle Regioni. Ritiene poi che occorra intervenire nel settore dei controlli, al fine di contenere la spesa sanitaria, soprattutto per quanto concerne la medicina convenzionata.

Il senatore SPOSETTI lamenta in primo luogo che sino ad oggi si è provveduto a saldare «a piè di lista» una spesa incontrollata e che, anche quando si operano ripiani, come è recentemente avvenuto, ci si basa su proiezioni di spesa e non su rendiconti. Occorre dunque che il legislatore disponga di una documentazione certa. Osservato come la spesa del personale abbia avuto nell'ultimo anno un incremento abnorme e anomalo rispetto a quella degli altri settori del pubblico impiego, chiede una disaggregazione della spesa per Regioni e, eventualmente, per USL-campione. Lamenta poi il fatto che anche i controlli attuati per mezzo di un rappresentante del Ministero del tesoro nel collegio sindacale delle USL si siano dimostrati di scarsa efficacia, mentre essi dovrebbero avere caratteristiche anche di merito.

Risponde agli interrogativi posti il dottor MONORCHIO, il quale precisa innanzitutto che il controllo ha carattere saltuario e non riguarda tutti gli atti.

Al senatore Gualtieri fa presente che non vi è stata ad oggi l'integrale attivazione dei mutui cui egli ha fatto cenno e quindi è mancata al momento l'erogazione. Con la verifica di giugno si conosceranno gli scostamenti definitivi.

Per quanto concerne poi il tema dei controlli, il sistema presenta una lacuna per quanto concerne le verifiche da parte del Tesoro nei confronti degli enti esterni allo Stato e i rilievi dei revisori dei conti spesso sono rimasti inascoltati. Le strutture informatiche rilevano ma non controllano l'andamento della spesa e non vi sono poteri sanzionatori per il Tesoro.

Il senatore CAVAZZUTI chiede di conoscere come sia possibile evitare fenomeni come l'illegittimo inquadramento del personale.

Il presidente ABIS lamenta il fatto che il sistema informativo del Ministero della sanità non sia in grado di portare a conoscenza in tempo reale i dati concernenti la spesa.

Il dottor MONORCHIO risponde che in materia di illegittimo inquadramento del personale si è discusso in sede parlamentare. Quanto ai controlli il sistema analitico previsto per lo Stato non si estende alle Unità sanitarie locali, mentre il sistema informativo sanitario, riveste, prevalentemente, funzioni statistiche. In conclusione,

in questi anni la spesa sanitaria ha avuto le caratteristiche di una spesa rimborsata dallo Stato «a piè di lista».

Il presidente ABIS ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 17.40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 30 MARZO 1993

67^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FORTE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1024)

Petizione n. 15 attinente al disegno di legge n. 1024

(Seguito e conclusione dell'esame; assorbimento della petizione n. 15)

Si riprende l'esame, sospeso il 25 marzo.

Si riprendono in esame gli emendamenti accantonati nella precedente seduta; l'emendamento 2.1 è posto ai voti e respinto, dopo che il Presidente-relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario, mentre l'emendamento 3.2, posto ai voti è accolto, con il parere favorevole del Presidente-relatore e contrario del Governo; gli emendamenti 6.1 e 36.1 sono ritirati.

Si passa quindi all'esame degli altri emendamenti riferiti all'articolo 36.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 36.3, il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 36.4, collegato con l'emendamento 36.14, con il quale si intende abbassare l'aliquota IVA solo per gli spettacoli popolari; dopo che il Presidente-relatore si è rimesso al Governo ed il sottosegretario De Luca si è rimesso alla Commissione, l'emendamento è posto ai voti ed accolto; successivamente senza discussione è altresì posto ai voti ed accolto l'emendamento 36.14.

Dopo che il sottosegretario DE LUCA ha fornito un chiarimento al senatore Visco in merito al significato degli emendamenti 36.5 e 36.6, di contenuto identico, tali emendamenti sono posti ai voti ed accolti.

Il presidente-relatore FORTE illustra l'emendamento 36.7, volto ad eliminare l'esonero per gli sciroppi; con il parere favorevole del Governo, tale emendamento è posto ai voti ed accolto.

Successivamente sono separatamente posti ai voti ed accolti gli emendamenti 36.8 e 36.9, che i presentatori rinunciano ad illustrare, con il parere favorevole del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario DE LUCA illustra poi l'emendamento 36.10, volto a portare dal 4 al 9 per cento l'aliquota IVA per gli edifici assimilati alle opere di urbanizzazione primaria; dopo che il Presidente-relatore ha espresso parere favorevole, l'emendamento è posto ai voti ed accolto.

Sono poi dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 36.11, 36.12 e 36.15.

Il Presidente-relatore modifica l'emendamento 36.13, ritirando l'ultima parte che aggiunge il capoverso 127-*undecies*. Dopo che il senatore VISCO ha espresso perplessità sulla parte relativa alle prestazioni di trasporto aereo di persone, l'emendamento così modificato è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del Governo.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 36.16 e 36.17 del Presidente-relatore (con il parere favorevole del Governo), nonché l'emendamento 36.18, rimanendo assorbito il 36.19.

Il sottosegretario DE LUCA illustra l'emendamento 36.24, soppressivo della lettera a) e del n. 3) della lettera b) del comma 8, rilevando che tali modifiche si rendono necessarie per un più compiuto adeguamento alla normativa comunitaria; l'emendamento è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del Presidente-relatore.

Il senatore FAVILLA esprime perplessità sull'emendamento 36.20 del Governo chiedendo se l'esclusione dall'esenzione delle operazioni di organizzazione del lotto e delle lotterie significherà trasformare in creditori di imposta i soggetti che se ne occupano, ovvero lasciare a loro carico l'onere dell'imposta stessa.

Il sottosegretario DE LUCA precisa che tali soggetti diventeranno creditori d'imposta.

Il senatore FAVILLA presenta comunque un subemendamento (36.20/1) all'emendamento 36.20, volto a sopprimere il n. 1) della lettera b), al fine di ripristinare la normativa precedentemente vigente; tale subemendamento è posto ai voti e respinto, contrari il Presidente-relatore ed il Governo. Successivamente è posto ai voti ed accolto

l'emendamento 36.20, con il parere favorevole del Presidente-relatore. È quindi dichiarato precluso l'emendamento 36.21.

Il sottosegretario DE LUCA illustra quindi l'emendamento 36.90, che estende ai mezzi e agli armamenti terrestri le esenzioni già concesse a quelli aerei e marittimi. L'emendamento è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del Presidente-relatore.

Dopo che il Presidente-relatore ha ritirato l'emendamento 36.23, è posto ai voti e respinto l'emendamento 36.22.

Successivamente è posto ai voti ed accolto, favorevoli il Presidente-relatore ed il Governo, l'emendamento 36.0.1, volto a consentire che la delega per il pagamento dell'IVA possa essere rilasciata presso la dipendenza dell'azienda delegata sita nel territorio dello Stato, e non necessariamente nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente.

In sede di articolo 38, il senatore SPERONI illustra l'emendamento 38.1, volto ad adeguare alla normativa comunitaria la fissazione dei criteri di distinzione tra autoveicoli nuovi ed usati.

Il sottosegretario DE LUCA fa presente che, a tale proposito, una dichiarazione sottoscritta da tutti i Paesi membri della CEE consentiva la possibilità di un adeguamento graduale.

Dopo che il senatore SPERONI ha sottolineato altresì i rischi di frode attualmente possibili in mancanza di una chiara disciplina per il pagamento dell'IVA sugli autoveicoli usati, il presidente-relatore FORTE fa presente che anche la Giunta per gli affari delle comunità europee ha espresso un'osservazione nello stesso senso dell'emendamento.

L'emendamento 38.1 è quindi posto ai voti ed accolto.

Successivamente è posto ai voti ed accolto l'emendamento 38.2 del Governo.

Passando all'articolo 42 il senatore FAVILLA illustra l'emendamento 42.1 il quale, adeguando la normativa italiana a quella già esistente in altri paesi europei, dichiara non imponibili o esenti gli acquisti intracomunitari dei beni di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (rottami e avanzi di metalli, carta da macero e scarti di vari prodotti).

Il sottosegretario DE LUCA, esprimendo preoccupazioni per il possibile ripetersi delle truffe verificatesi in passato per il regime di favore accordato a tali beni sul territorio nazionale, suggerisce una modifica tecnica che il presentatore accoglie. L'emendamento, così modificato, è quindi posto ai voti ed accolto.

Il sottosegretario DE LUCA illustra poi l'emendamento 42.4, soppressivo del comma 3.

Tale emendamento è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del Presidente-relatore.

Il senatore RAVASIO illustra l'emendamento 42.3, volto a ricomprendere tra le operazioni agevolate le locazioni di immobili, le somministrazioni alberghiere e le somministrazioni di acqua e di energia erogate al personale della NATO; egli sottolinea che l'emendamento riproduce esattamente il contenuto di un articolo di un disegno di legge presentato dal Governo.

Con il parere contrario del Presidente-relatore e del Governo, l'emendamento è posto ai voti e respinto.

In sede di articolo 43, l'emendamento 43.1 è posto ai voti e respinto, mentre l'emendamento 43.0.1 è ritirato.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 47.1, in sede di articolo 48 vengono ritirati gli emendamenti 48.3, 48.2 e 48.1.

In sede di articolo 50, è poi posto ai voti ed accolto, senza discussione, l'emendamento 50.1 del Governo, con il parere favorevole del Presidente-relatore.

Passando all'articolo 53, il senatore SPERONI illustra l'emendamento 53.1, che è volto a favorire i controlli e a snellire gli adempimenti per l'immatricolazione degli autoveicoli oggetti di acquisto intracomunitario.

Il sottosegretario DE LUCA, nel dichiarare che il Governo intende affrontare la materia con un apposito provvedimento, si rimette alla Commissione.

L'emendamento è quindi posto ai voti ed accolto.

In sede di articolo 54, il senatore PAINI illustra l'emendamento 54.1, soppressivo del comma 2 il quale prevede sanzioni eccessivamente onerose. L'emendamento è posto ai voti e respinto con il parere contrario del Presidente-relatore e del Governo.

In sede di articolo 57, senza discussioni sono separatamente posti ai voti ed accolti gli emendamenti 57.3, 57.1 e 57.2.

In sede di articolo 58, è poi posto ai voti ed accolto senza discussione l'emendamento 58.1 del Governo, volto a definire non imponibili le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali eseguiti su beni nazionali o comunitari destinati ad essere trasportati o spediti in altro stato membro.

Passando all'articolo 60, senza discussione è posto ai voti ed accolto l'emendamento 60.1 del Governo, mentre l'emendamento 60.2 è ritirato.

È altresì ritirato l'emendamento 60.0.1, mentre, posto ai voti, è accolto l'emendamento 60.0.2 (dopo che il senatore Garofalo lo ha fatto proprio), volto a differenziare l'imposizione sui biliardi dei locali pubblici rispetto a quelli delle sale da gioco.

In sede di articolo 61, l'emendamento 61.1 del Presidente-relatore, in una nuova formulazione (61.1 nuova formulazione), è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del Governo, mentre l'emendamento 61.4, posto ai voti è respinto. Gli emendamenti 61.2 e 61.3 sono ritirati.

Passando all'articolo 62, il senatore VISCO ritira l'emendamento 62.1.

Il senatore BRINA presenta un emendamento (62.90) volto a sopprimere l'istituto del visto di conformità, attraverso la modifica dei commi 4, 5 e 7 dell'articolo 78 della legge n. 413 del 1991.

Dopo che gli emendamenti 62.2 e 62.5 sono stati dichiarati decaduti per assenza dei proponenti, il senatore GUGLIERI dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento del senatore Brina e ritira gli emendamenti 62.3 e 62.4.

Dopo che il Presidente-relatore si è rimesso al Governo ed il Governo ha espresso parere contrario, l'emendamento 62.90 è posto ai voti ed accolto.

L'emendamento 62.19 è dichiarato precluso, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 62.90.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, sono separatamente posti ai voti ed accolti gli emendamenti 62.6, 62.9 (per il quale il Presidente-relatore si rimette al Governo ed il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione), 62.11 (dopo alcune correzioni di carattere formale), 62.17 (dopo che il senatore Favilla lo ha fatto proprio ed il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario) e 62.20.

Il sottosegretario DE LUCA presenta una nuova formulazione dell'emendamento 62.22, il quale è posto ai voti per parti separate; il primo comma dell'emendamento è accolto, mentre sono respinti gli altri due.

Il sottosegretario DE LUCA precisa che, in relazione al parziale accoglimento di tale emendamento si deve intendere che esso sostituisce il solo comma 11 dell'articolo 62.

In relazione all'accoglimento dell'emendamento 62.22, gli emendamenti 62.12 e 62.13 (con relativo subemendamento 62.13/1) sono dichiarati preclusi. Gli emendamenti 62.15 e 62.16 sono ritirati, mentre, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 62.14, 62.18, 62.7, 62.8 e 62.10.

Dopo che è stato accolto l'emendamento 62.21 del Governo, il sottosegretario DE LUCA illustra gli emendamenti 62.91 e 62.92 che, posti separatamente ai voti, sono poi accolti.

Il senatore RAVASIO, accedendo ad un invito del Governo, ritira l'emendamento 62.0.1 che ripresenterà in Assemblea dopo averlo riformulato tenendo conto di alcuni suggerimenti del sottosegretario De Luca.

L'emendamento 62.0.2 è posto ai voti per parti separate.

Il Presidente-relatore si rimette al Governo sul comma 2, mentre esprime parere contrario sui commi 1 e 3; il sottosegretario De Luca si dichiara contrario su tutti i commi.

Dopo un intervento del senatore LEONARDI, il quale ricorda di non aver ripresentato il proprio emendamento volto a sopprimere la bolla di accompagnamento, in quanto il Governo aveva assicurato, in sede di esame del decreto-legge n. 513, di affrontare la materia nell'ambito di un apposito provvedimento, il comma 1 dell'emendamento è ritirato, mentre i commi 2 e 3 sono respinti.

Il senatore SPERONI illustra l'emendamento 62.0.3, volto a rendere possibile lo scomputo, in sede di dichiarazione dei redditi, dei contributi versati dai membri italiani del Parlamento europeo ai fini della costituzione di pensioni o vitalizi.

Dopo che il Presidente-relatore si è rimesso al Governo ed il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario, l'emendamento è posto ai voti e respinto.

In sede di articolo 63, senza discussione sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 63.7 del Governo, 63.1 (con il parere contrario del Governo), 63.2, 63.3 (con il parere contrario del Governo), 63.4 del Governo e 63.6.

In sede di articolo 64, il Presidente-relatore presenta l'emendamento 64.90, al comma 3, volto a sostituire la parola «promossa» con l'altra «promosso». Con il parere favorevole del Governo tale emendamento è posto ai voti ed accolto.

Il senatore VISCO ritira quindi il subemendamento 64.2/1.

Dopo che il senatore LEONARDI ha aggiunto la propria firma all'emendamento 64.2, il senatore Garofalo ritira tale emendamento e

presenta un nuovo emendamento al comma 3, volto a sostituire le parole «promossa dai» con le altre «demandato ai». Con il parere contrario del Presidente-relatore e del Governo tale emendamento è posto ai voti e respinto.

Senza discussione è poi posto ai voti ed accolto l'emendamento 64.1 del Governo.

In sede di articolo 65, dopo che è stato respinto l'emendamento 65.1, gli emendamenti 65.2, 65.3, 65.7 e 65.8 sono ritirati.

Il sottosegretario DE LUCA presenta un emendamento (65.90) con il quale l'imposta straordinaria di cui al comma 1 viene prevista per i motocicli con potenza di 10 o più cavalli fiscali; conseguentemente, al comma 2 viene riformulato lo scaglionamento dell'imposta in base agli stessi cavalli fiscali.

Con il parere favorevole del Presidente-relatore, tale emendamento è posto ai voti ed accolto.

Il senatore LEONARDI fa proprio l'emendamento 65.4 ritirato dai proponenti il quale è posto ai voti ed accolto.

Il sottosegretario DE LUCA suggerisce una modifica all'emendamento 65.5, che viene accolta dai proponenti; così modificato, l'emendamento è posto ai voti ed accolto.

Il sottosegretario DE LUCA presenta un emendamento (65.99) al comma 6, volto a specificare che la *tassa annuale di stazionamento* può essere pagata anche all'atto dell'effettiva messa in atto; con il parere favorevole del Presidente-relatore, tale emendamento è posto ai voti ed accolto.

Il sottosegretario DE LUCA presenta poi un emendamento (65.91) volto a sostituire il comma 2 *ter* dell'articolo 8 del decreto legge n. 151 del 1991; con il parere favorevole del Presidente-relatore, tale emendamento è posto ai voti ed accolto.

Il senatore SPERONI illustra l'emendamento 65.6, il quale intende attenuare l'incidenza della *tassa sui brevetti di volo* per i titolari che ne facciano un uso professionale.

L'emendamento è posto ai voti per parti separate.

Dopo che il Presidente-relatore ed il Governo si sono dichiarati favorevoli solo al primo ed al terzo periodo, tali periodi sono posti ai voti ed accolti, mentre il secondo periodo, posto ai voti, è respinto.

In sede di articolo 66, senza discussione è posto ai voti ed accolto l'emendamento 66.1, con il parere contrario del rappresentante del

Governo, il quale rileva che l'emendamento persegue finalità censurabili dalla Comunità europea sul piano della distorsione della concorrenza.

Dopo che il senatore VISCO ha dichiarato di voler ritirare l'emendamento 66.2, il senatore Favilla lo fa proprio, ricordando tra l'altro che la «Commissione dei Trenta» non si è ancora pronunciata sulle proposte del Governo in materia di agevolazioni ai fini IRPEG. Dopo che il Presidente-relatore si è rimesso al Governo ed il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario, l'emendamento è posto ai voti ed accolto.

Senza discussione sono poi posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 66.3 e 66.4, dopo che il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 66.5, 66.6, 66.10 e 66.11, senza discussione sono posti ai voti ed accolti gli emendamenti 66.7 e 66.8, di identico contenuto.

Il senatore VISCO illustra l'emendamento 66.9 il quale, oltre a produrre un aumento del gettito, elimina le possibilità di sperequazioni nell'ambito delle società agricole, in dipendenza della sussistenza o meno della personalità giuridica; dopo aver corretto l'emendamento nel senso di elevare da 50 a 200 milioni il limite del volume di affari, l'emendamento è posto ai voti e respinto, essendo rimessisi il Presidente-relatore al rappresentante del Governo e quest'ultimo alla Commissione.

Senza discussione è poi posto ai voti ed accolto l'emendamento 66.13 del Governo, rimanendo conseguentemente assorbiti gli emendamenti 66.12, 66.14 e 66.15.

Il Presidente-relatore presenta un emendamento (66.90) volto a prevedere che la disposizione di cui all'articolo 5, lettera f), del decreto-legge n. 799 del 1980 è applicabile, fino al 31 dicembre 1992, alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti del Comitato operativo nazionale ivi previsto, in relazione alla realizzazione di centri sociali da destinare agli enti locali interessati dagli eventi sismici del 1980.

Con il parere favorevole del Governo, tale emendamento è posto ai voti ed accolto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.0.1 riferito al disegno di legge di conversione.

Il sottosegretario DE LUCA fa presente che l'emendamento è volto a colmare una lacuna della legge di riforma del Ministero delle finanze.

Con il parere favorevole del Presidente-relatore l'emendamento è posto ai voti ed accolto.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore Forte di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1024, recante conversione del decreto-legge n. 47 del 2 marzo 1993, con le modifiche accolte dalla Commissione, autorizzandolo ad apportare altresì le modifiche di coordinamento che dovessero rivelarsi necessarie e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il presidente FORTE avverte, infine, che con il conferimento del mandato deve intendersi assorbita la petizione n. 15 all'esame.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 06^a, 0009)

Il presidente FORTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, già convocate per domani mercoledì 31 marzo alle ore 16 e per giovedì 1° aprile alle ore 15,30, è integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto ministeriale sulle lotterie nazionali da effettuarsi nell'anno 1994.

La seduta termina alle ore 20,40.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1024)

AL DECRETO-LEGGE

Art. 2.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) il trasferimento dei prodotti soggetti ad accisa, all'interno della stessa attività produttiva, da deposito fiscale alla zona di deposito dei prodotti ad accisa già assolta; questa zona dovrà risultare da apposita planimetria e materialmente evidenziata nei locali e può essere contigua al deposito fiscale anche senza interposizione di pareti, recinzioni o vincoli di sorta».

2.1

PAINI, GUGLIERI

Art. 3.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «Per l'imposta di consumo sul gas devono essere osservate le modalità ed i termini vigenti di dichiarazione e versamento con riferimento a ciascun bimestre solare» con le seguenti: «Per l'imposta di consumo sul gas

metano devono essere osservate le modalità attualmente in vigore mentre i termini per la presentazione della dichiarazione e per il pagamento vengono unificati a 30 giorni dalla fine di ogni bimestre solare nel quale è avvenuta l'erogazione».

3.2

VISCO, GAROFALO, PELLEGRINO, BRINA, LONDEI

Art. 6.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore, del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati, secondo modalità che saranno definite dal Ministro delle finanze con proprio decreto entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In attesa di tale decreto, restano in vigore le modalità di garanzia per il trasporto spiriti in cauzione d'imposta, vigenti fino al 31 dicembre 1992.

2-bis. La garanzia deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica europea e compresi i paesi terzi il cui attraversamento si renda necessario.

2-ter. La garanzia è gestita dal titolare del deposito fiscale sulla base delle spedizioni e delle prove di presa in carico dei prodotti soggetti ad accisa da parte dei destinatari e sarà sottoposta a controllo periodico da parte dell'U.T.F.».

6.1

PAINI, GUGLIERI

Art. 36.

Al comma 2, sostituire l'alinnea con il seguente:

«2. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi i numeri 22), 23), 27), 34), 40) e 41), e i numeri 21), 24) e 39) sono sostituiti dai seguenti:».

Conseguentemente, premettere al capoverso 24) il seguente:

«21) fabbricati e porzioni di fabbricato di cui all'articolo 13 della legge 12 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche ed integrazioni, ancorchè non ultimati purchè permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici nei termini e alle condizioni indicati nell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; case

rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, cedute da imprese costruttrici, ancorchè non ultimate, purchè rimanga l'originaria destinazione;».

36.1 VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, FORTE, SCHEDA

Al comma 2, sopprimere le parole: «e 41», e sostituire le parole: «e 39», con le altre: «39 e 41»; aggiungere in fine il seguente numero: «n. 41) Gas di petrolio liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 kg.».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il capoverso 127-bis).

36.3 VISCO, GAROFALO, ANDREINI, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 3, nell'alinea, sopprimere le parole: «e 123)»; conseguentemente, nella stessa lettera b), sopprimere il capoverso 123).

36.4 VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, FORTE, SCHEDA

Al comma 3, lettera b), nell'alinea, dopo le parole: «i numeri 24)», aggiungere il numero: «103),» e dopo il capoverso 24) inserire il seguente:

«103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati;».

36.5 FORTE, SCHEDA

Al comma 3, lettera b), nell'alinea, dopo le parole: «i numeri 24)», aggiungere il numero: «103),» e dopo il capoverso 24) inserire il seguente:

«103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati;».

36.6 IL GOVERNO

Al comma 3, lettera b), nell'alinea, dopo le parole: «i numeri 24)», aggiungere il numero: «80),» e dopo il capoverso 24) inserire il seguente: «80) preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;».

36.7

FORTE, RABINO, RAVASIO, LEONARDI, TRIGLIA

Al comma 3, lettera c), sostituire il capoverso 127-bis) con il seguente:

«127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; gas di petrolio liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 Kg. in qualsiasi fase della commercializzazione;».

36.8

FORTE, SCHEDA

Al comma 3, lettera c), nel capoverso 127-quinquies), sostituire le parole: «impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia» con le altre: «impianti di produzione e reti di distribuzione di calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica».

36.9

FORTE, SCHEDA

Al comma 3, lettera c), al numero 127-quinquies) aggiungere il seguente periodo: «edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, ceduti dalle imprese costruttrici;».

36.10

IL GOVERNO

Al comma 3, lettera c), sopprimere il capoverso 127-octies.

36.11PICCOLO, LIBERTINI CROCETTA, SARTORI,
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vittorio

Al comma 3, lettera c), sostituire il capoverso 127-octies con il seguente:

«127-octies) «prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge

19 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali».

36.12 PICCOLO, LIBERTINI CROCCETTA, SARTORI,
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI
Vittorio

Al comma 3, lettera c), dopo il capoverso 127-octies) aggiungere i seguenti:

«127-nonies) prestazioni di trasporto aereo di persone;

127-decies) cessioni di francobolli da collezione e di collezioni di francobolli;

127-undecies) fabbricati e porzioni di fabbricato di cui all'articolo 13 della legge 12 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche ed integrazioni, ancorchè non ultimati, purchè permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici.».

36.13 FORTE, SCHEDA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al n. 123) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "a lire 6.000 nette" ovunque ricorrano con le altre: "a lire 10.000 nette"».

36.14 VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO,
FORTE, SCHEDA

Al comma 4, lettera a), sopprimere il n. 14.

36.15 PICCOLO, LIBERTINI CROCCETTA, SARTORI,
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI
Vittorio

Al comma 4, lettera b), sopprimere il n. 4).

36.16 FORTE, SCHEDA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «Per le cessioni e le importazioni degli acciai impiegati per l'edilizia, l'aliquota dell'imposta

sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento (voce doganale 72.13; 72.14.20; 72.15; 73.14)»; *conseguentemente, al comma 4, lettera a), n. 15, sopprimere le parole: «ferro per cemento armato».*

36.17

FORTE, SCHEDA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonché per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;”;

b) la lettera e-bis) è abrogata.».

36.18

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonché per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma del capo VII del titolo III del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; e a norma dell'articolo 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58;”;

b) la lettera e-bis) è abrogata.».

36.19

FORTE, SCHEDA

Al comma 8, sopprimere la lettera a) e alla lettera b), il n. 3).

36.24

IL GOVERNO

All'emendamento 36.20, sopprimere il n. 1), come riformulato.

36.20/1

FAVILLA

Al comma 8, lettera b), sostituire i numeri 1) e 3), con i seguenti:

«1) il n. 6 è sostituito dal seguente:

“6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi di abilità o concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonchè quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate;”;

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) nell'articolo 19, al quarto comma, le parole: «di quelle indicate ai nn. 6, 10, e 11 dell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «di quelle indicate al n. 11 dell'articolo 10».

36.20

IL GOVERNO

Al comma 8, lettera b), n. 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono soppresse le parole: “e dei giochi di abilità o concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496”».

36.23

FORTE, SCHEDA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per le cessioni di mezzi e armamenti terrestri ad organi dello Stato, fino al 31 dicembre 1994 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8-bis, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

36.90CAPPUZZO, FONTANA ALBINO, FORTE, GAROFA-
LO, LENONARDI, GUGLIERI

Al comma 8, lettera b), sostituire il n. 3, con il seguente:

«3. dopo il n. 27-bis è aggiunto il seguente:

“n. 27-ter: le cessioni relative a beni che hanno assolto l'imposta all'atto dell'acquisto o dell'importazione e per i quali non è stata effettuata la detrazione di imposta.”».

36.21

FORTE

Al comma 10, sostituire le parole: «è differito al 31 dicembre 1993» con le altre: «è differito al 31 dicembre 1994».

36.22

D'AMELIO, PINTO, DE VITO, BRESCIA, ZECCHINO, PICCOLO, GAROFALO, COVIELLO, DI NUBILA, VOZZI, PIERRI, COVELLO, GUERITORE

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, primo comma, le parole: “La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente” *sono sostituite dalle seguenti:* “La delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda delegata sita nel territorio dello Stato”.

2. Il Ministero delle finanze adegua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dal presente decreto i modelli dei moduli di delega per evidenziare l'ufficio ricevente».

36.0.1

ROVEDA, SPERONI, PAGLIARINI, ROSCIA, GUGLIERI, PAINI

Art. 38.

Al comma 4, sostituire le parole: «seimila chilometri» con le altre: «tremila chilometri» e sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «tre mesi».

38.1

SPERONI, PAINI, GUGLIERI

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «nello Stato membro di provenienza» inserire le seguenti: «o per suo conto in altro Stato membro».

38.2

IL GOVERNO

Art. 42.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono non imponibili, non soggette o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile e non soggetta a norma degli articoli 8, 8-bis e 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero è esente dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto».

42.1

FAVILLA

Sopprimere il comma 3.

42.4

IL GOVERNO

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«3-bis. Tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 72, terzo comma, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, si intendono comprese le locazioni di immobili, le somministrazioni alberghiere e le somministrazioni di acqua e di energia effettuate od erogate sotto qualsiasi forma, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, sempre che i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico. I soggetti che alla data del 28 giugno 1992 per le predette operazioni hanno già versato all'erario l'imposta sul valore aggiunto senza averla riscossa a titolo di rivalsa, possono recuperare l'ammontare delle somme versate mediante detrazione da effettuare in sede di liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633 del 1972.

3-ter. L'energia elettrica fornita agli enti indicati nell'articolo 6, primo comma, della legge 19 marzo 1973, n. 32 o da essi prodotta con impianti propri o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti, deve considerarsi esente oltre che dall'imposta erariale di consumo anche dalle relative addizionali erariali, provinciali e comunali».

42.3

RAVASIO

Art. 43.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per i beni soggetti ad accisa non concorre a formare la base imponibile l'ammontare dell'accisa medesima».

43.1

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Esenzione dall'imposta di bollo per le operazioni intracomunitarie)

1. Le fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate all'interno della CEE non sono soggette ad imposta di bollo».

43.0.1

GUGLIERI, PAGLIARINI, ROSCIA, PAINI, LORENZI, PAIRE, FAVILLA, RAVASIO, PICCOLO, SPERONI, MANFROI, GAROFALO, PREIONI, SCHEDA

Art. 47.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ma non anteriormente al mese di annotazione nel registro di cui all'articolo 23 dello stesso decreto».

47.1

VISCO, GAROFALO, PELLEGRINO, LONDEI, BRINA

Art. 48.

Sopprimere il comma 1.

48.3

VISCO, GAROFALO, PELLEGRINO, LONDEI, BRINA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. I contribuenti con liquidazione a cadenza mensile sono tenuti a versare entro il 20 del mese di riferimento un acconto d'imposta pari al 90 per cento dell'IVA relativa ad acquisti intracomunitari effettuati nell'analogo mese dell'anno precedente.

2-ter. I contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale sono tenuti a versare entro il 20 dell'ultimo mese del trimestre di riferimento un acconto di imposta pari al 90 per cento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nell'analogo trimestre dell'anno precedente.

2-quater. Qualora i contribuenti prevedano di effettuare un volume di acquisti intracomunitari minore rispetto ai corrispondenti periodi dell'anno precedente possono commisurare l'acconto del 90 per cento all'IVA sugli acquisti intracomunitari stimati per il mese o per il trimestre di riferimento.

2-quinquies. L'acconto è aggiunto alle liquidazioni e ai versamenti di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, relativi al mese o trimestre precedente ed è portato in diminuzione dalla liquidazione e dai versamenti del periodo successivo al mese o trimestre di riferimento di cui ai precedenti commi *2-bis* e *2-ter*.

2-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini della corresponsione dell'acconto, si applicano a partire dal mese o dal trimestre successivo a quello di approvazione della presente legge. Unitamente al primo versamento, i contribuenti sono tenuti ad effettuare un versamento di conguaglio per i periodi trascorsi dall'inizio dell'anno 1993 determinando gli acconti secondo le disposizioni della presente legge e portano in detrazione l'IVA relativa agli acquisti intracomunitari già versata».

48.2

VISCO, LONDEI, PELLEGRINO, GAROFALO,
BRINA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. I contribuenti con liquidazione a cadenza mensile sono tenuti a versare entro il giorno 20 del mese di riferimento un'acconto d'imposta pari all'80 per cento dell'IVA relativa ad acquisti intracomunitari effettuati nell'analogo mese dell'anno precedente.

2-ter. I contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale sono tenuti a versare entro il giorno 20 dell'ultimo mese del trimestre di riferimento un'acconto di imposta pari all'80 per cento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nell'analogo trimestre dell'anno precedente.

2-quater. Qualora i contribuenti prevedano di effettuare un volume di acquisti intracomunitari minore rispetto ai corrispondenti periodi dell'anno precedente possono commisurare l'acconto dell'80 per cento all'IVA sugli acquisti intracomunitari stimati per il mese o per il trimestre di riferimento.

2-quinquies. L'acconto è aggiunto alle liquidazioni e ai versamenti di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, relativi al mese o trimestre precedente ed è portato in diminuzione dalla liquidazione e dai versamenti del periodo successivo al mese o trimestre di riferimento di cui ai precedenti commi *2-bis* e *2-ter*.».

48.1

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO

Art. 50.

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; la disposizione si applica anche relativamente ai beni nazionali o comunitari che, nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti, sono destinati ad essere

introdotti o si trovano giacenti nei depositi doganali, depositi franchi e nei punti franchi».

50.1

IL GOVERNO

Art. 53.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto intracomunitario in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all'adempimento dell'imposta, può presentare, in luogo della dichiarazione di cui al punto 3) dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, la documentazione richiesta ai fini dell'adempimento dell'imposta».

53.1

SPERONI, PAINI, GUGLIERI, STAGLIENO

Art. 54.

Soppirmere il comma 2.

54.1

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Art. 57.

Al comma 1, alla lettera A), ultimo capoverso, sostituire le parole: «installati e montati» con le altre: «installati, montati o assiemati».

Alla lettera C) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "inerente all'attività di esportazione" sono aggiunte le altre: "o a quella diretta a scambi intracomunitari"».

57.3

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera F), inserire la seguente:

«F-bis) nell'articolo 53, terzo comma, sono aggiunte, alla fine, le parole: «o da atto registrato presso l'Ufficio del registro».

57.1

FAVILLA

Al comma 1, lettera G, capoverso 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato;».

57.2

IL GOVERNO

Art. 58.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Salvo quanto previsto nell'articolo 41, comma 2, lettera a), sono non imponibili, anche agli effetti dell'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a), eseguite su beni nazionali o comunitari destinati a essere trasportati o spediti in altro Stato membro da o per conto del prestatore del servizio o del committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro».

58.1

IL GOVERNO

Art. 60.

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «avendo come destinatario il medesimo soggetto che li aveva esportati».

60.1

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Nel periodo di vigenza della disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie di cui al Capo II, nei confronti dei trasporti non soggetti a formalità di frontiera diretti agli altri Stati membri della CEE o provenienti dagli stessi, possono essere effettuati tutti i controlli necessari ad accertare il rispetto delle norme extradoganali di competenza degli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, comprese quelle per la tutela del patrimonio archeologico ed artistico. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, detta le istruzioni operative per l'esecuzione dei controlli e per la composizione delle apposite squadre verificatrici, delle quali debbano comunque far parte funzionari del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette».

60.2

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Concessione di mutui a finanziamento della maggior spesa conseguente a variazioni di aliquota dell'IVA)

1. La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e l'Istituto per il credito sportivo sono autorizzati a concedere mutui di durata pari a quella dei mutui originari agli enti pubblici territoriali e loro consorzi, per il finanziamento della maggiore spesa conseguente alla variazione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dell'aliquota IVA per le seguenti opere in corso di esecuzione al 31 dicembre 1992:

a) opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni;

b) impianti sportivi di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

c) immobili di cui all'articolo 56 del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ivi compresi manufatti per sepoltura nonché aree destinate a costruzione ed ampliamento di cimiteri;

d) impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie e relativi collettori di adduzione;

e) impianti destinati allo smaltimento-riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani solidi e liquidi.

2. In deroga alle vigenti disposizioni che regolano la concessione di mutui agli enti di cui al comma 1 e alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e di cui all'articolo 1 della legge 23

dicembre 1992, n. 498, la Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e l'Istituto per il credito sportivo sono autorizzati a concedere mutuo cumulativo per il finanziamento della maggiore spesa per imposta sul valore aggiunto, anche se relativa ad interventi originariamente non finanziati dagli stessi».

3. La domanda di mutuo, corredata da certificazione del segretario dell'ente, attestante la maggiore spesa da sostenere, va presentata dagli enti interessati, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Per la deliberazione del mutuo di cui al comma 2 non è necessaria la preventiva approvazione del piano finanziario di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. Con la delibera di assunzione del mutuo l'ente dimostra l'effettiva possibilità di pagamento della rata d'ammortamento.

5. In conto del mutuo concesso sono liquidabili tutte le maggiori spese per imposta sul valore aggiunto, anche se l'ente ne ha già disposto il pagamento a decorrere dal 1° gennaio 1993.

6. In deroga al disposto dell'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, le prestazioni, fatturate entro il 31 dicembre 1992, per le opere di cui al comma 1 del presente articolo si considerano effettuate ove la fattura emessa sia stata registrata ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e considerata per la liquidazione periodica prevista dall'articolo 27 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica:

60.0.1

FORTE, SCHEDA

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Tassa sugli apparecchi da gioco)

1. Alla nota a margine dell'articolo 29 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, è aggiunta la seguente:

“2. La tassa di cui al comma 2 è dovuta anche se i biliardi o altri apparecchi sono siti nei locali di altri pubblici esercizi; essa è stabilita in lire 50.000 quando i biliardi e gli altri apparecchi da gioco o da divertimento installati non superano il numero di cinque ed in lire 100.000 quando sono oltre cinque fino ad un massimo di dieci”».

60.0.2

RUFFINO, GAROFALO

Art. 61.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 75 della tariffa della tassa sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto ministeriale 20 agosto 1992, è sostituito dal seguente:

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	Note
75	1. Iscrizione nel registro dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989) nonché negli albi nazionali per la gestione dei servizi di riscossione dei tributi regionali, provinciali e comunali:		1. La somma correlata alla popolazione di ogni ambito territoriale è dovuta in aggiunta alla quota fissa.
	a) per l'iscrizione:		
	1) quota fissa	120.000	
	2) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti	500.000	
	3) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti	1.000.000	
	4) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti	2.000.000	
	5) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente con oltre 1.000.000 di abitanti	4.000.000	
	b) annuale	la stessa di cui alla lettera a)	
	2. Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori (articoli 91 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989):		
	a) per l'iscrizione	120.000	
	b) annuale	120.000	

61.1 (Nuova formulazione)

FORTE, SCHEDA

Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «gli articoli 4 e 88» con le altre: «gli articoli 4, 75 e 88».

Conseguentemente, nella tariffa delle tasse sulle concessioni governative, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	Note
75	1. Iscrizione nel registro dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989) nonché negli albi nazionali per la gestione dei servizi di riscossione dei tributi regionali, provinciali e comunali:		1. La somma correlata alla popolazione di ogni ambito territoriale è dovuta in aggiunta alla quota fissa.
	a) per l'iscrizione:		
	1) quota fissa	120.000	
	2) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti	500.000	
	3) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti	1.000.000	
	4) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti	2.000.000	
	5) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente con oltre 1.000.000 di abitanti	4.000.000	
	b) annuale	la stessa di cui alla lettera a)	
	2. Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori (articoli 91 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989):		
	a) per l'iscrizione	120.000	
	b) annuale	120.000	

61.1

FORTE, SCHEDA

Al comma 1, all'articolo 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, sostituire il numero 1 con i seguenti:

«1. Attribuzione del numero di partita (articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) per tutti - lire 500.000;

2. Tassa annuale - lire 250.000».

Conseguentemente, sostituire le note 1, 2 e 3, con la seguente:

«1. La tassa annuale non è dovuta dagli enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale attività economiche, nonché dai soggetti che abbiano comunicato la cessazione dell'attività - compreso il fallimento, il concordato preventivo, l'amministrazione controllata, la liquidazione ordinaria, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria - entro il 31 dicembre dell'anno precedente».

61.2 ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Al comma 1, all'articolo 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, alla lettera a), sostituire la cifra: «250.000» con l'altra: «500.000».

61.3 VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, FORTE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le somme versate in misura maggiore di quelle stabilite nel comma 1 del presente articolo possono essere richieste all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma a rimborso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

61.4 ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Art. 62.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

62.1 VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, FORTE, SCHEDA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

62.2 PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI, ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vittorio

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

62.3 ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'istituto del visto di conformità, previsto dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e richiamato nei commi 4, 5 e 7 del medesimo articolo, è soppresso».

62.90

BRINA, GUGLIERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 5 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è soppresso».

62.4

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Sopprimere il comma 2.

62.5

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI
Vittorio

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 5-ter dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1992 n. 438 è soppresso».

62.19

LEONARDI

Al comma 4, sostituire la parola «giugno», con l'altra: «settembre».

62.6

FORTE, SCHEDE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 115, comma 2, lettera e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopprimere da: "a condizione" fino a: "non sia superiore a tre"».

62.7

ROSCIA, PAINI

Sopprimere il comma 9.

62.8

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il secondo periodo del comma 2 è soppresso;
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Gli importi dovuti ai sensi del presente decreto sono imputabili a riduzione del patrimonio netto dell'impresa nel bilancio del periodo cui si riferisce il tributo o in quello del pagamento. Il patrimonio netto su cui va calcolata l'imposta è assunto al lordo dell'imposta stessa”».

62.9

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, FORTE, SCHEDA

Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: «sino all'ammontare del contributo diretto lavorativo».

62.10

GUGLIERI, PAINI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per gli imprenditori e per gli esercenti arti o professioni che non aderiscono ad alcuna associazione di categoria presente nel CNEL o per i quali non esistono associazioni di categoria nè ordini professionali, il parere di cui al comma 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, della legge 14 novembre 1992, n. 438, è sostituito da una autocertificazione dell'interessato che contenga la descrizione dell'attività svolta. Tale certificazione, predisposta sulla base di apposito modello approvato dal Ministero delle finanze, deve essere asseverata a norma del medesimo articolo 11-bis, comma 3».

62.11

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, FORTE, SCHEDA

Sostituire i commi 11 e 12 con i seguenti:

«11. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, deve intendersi nel senso che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, non spiega diretta e immediata efficacia ma di esso si tiene conto esclusivamente ai fini dell'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989 nei confronti dei

soggetti ivi indicati qualora l'Amministrazione finanziaria ricorra a tale tipo di accertamento».

11-bis. Per l'anno 1993 i contribuenti che intendono adeguare il volume d'affari ai coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni, possono integrare la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed effettuare il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, in apposita sezione, entro il suddetto termine, nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633.

11-ter. L'ammontare dei corrispettivi non registrati dichiarato per adeguare il volume d'affari ai coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, va ripartito in proporzione agli ammontari dichiarati di operazioni imponibili, con riferimento alle rispettive aliquote, nonché di operazioni non imponibili, esenti ovvero non soggette ad imposta».

62.22

IL GOVERNO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il contributo diretto lavorativo previsto dal decreto-legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non rileva ai fini del volume d'affari previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

62.12

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

All'emendamento 62.13, dopo le parole: «corrispettivi non registrati» inserire le seguenti: «al fine di adeguarsi al disposto dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e».

62.13/1

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi un maggior reddito imponibile al fine di adeguarsi al disposto dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si procede all'applicazione di alcuna sanzione ed interesse. Ai

contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, relative all'anno 1992, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare l'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, alla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e all'articolo 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal medesimo articolo 4, comma 3, della predetta legge, ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto».

62.13

FORTE, SCHEDA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 115, comma 2, lettera *e-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 la parola "prevalentemente" è soppressa».

62.14

GUGLIERI, PAGLIARINI, ROSCIA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Qualora il contribuente esercita due attività di cui una soggetta e l'altra non soggetta al contributo diretto lavorativo, lo stesso non trova applicazione"».

62.15

GUGLIERI, PAINI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le parole: "i cui ricavi o compensi non superano l'ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "che non siano sottoposti al regime di contabilità ordinaria a seguito del superamento dell'ammontare dei ricavi e dei compensi"».

62.16

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Per gli immobili concessi in superficie, enfiteusi e locazione finanziaria l'imposta è dovuta dal concedente con diritto di rivalsa, rispettivamente, sul superficiario, enfiteuta o locatario”».

62.17

RABINO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 è abrogato».

62.18

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. I versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche e dalle società ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono essere eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione, sono effettuati almeno 10 giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione stessa.

14-ter. I provvedimenti previsti dall'articolo 2 dell'ordinanza 29 gennaio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1993, per definire i termini e le modalità di recupero dei carichi sospesi sono adottati entro il termine del 10 aprile 1993, rispettivamente, con decreti del Ministero delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

62.20

IL GOVERNO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, concernente norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco, è abrogato».

62.21

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«14-bis. Nel decreto-legge 25 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed l), le parole "31 marzo 1993" sono sostituite dalle parole "20 giugno 1993";

b) nell'articolo 5, comma 1, le parole "31 marzo 1993" sono sostituite dalle parole "20 giugno 1993".

14-ter. Nell'articolo 62-bis, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole "31 marzo 1993" sono sostituite con le parole "20 giugno 1993"».

62.91

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. I sostituti d'imposta e i centri autorizzati di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni, possono ricevere le dichiarazioni dei redditi anche oltre il termine del 15 marzo 1993 previsto per i titolari di redditi di pensione e quello del 31 marzo 1993 previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati. Resta fermo l'obbligo di trasmettere ai sostituti d'imposta il risultato contabile della liquidazione delle predette dichiarazioni nei termini previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75».

62.92

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 92, dopo il terzo comma, inserire il seguente: "Le soprattasse di cui al secondo comma non sono dovute qualora il contribuente dimostri che l'omesso versamento diretto di cui al comma primo non è stato eseguito o non è immediatamente eseguibile per fatto doloso di terzi o per mancanza di liquidità causata anch'essa da fatto doloso di terzi regolarmente denunciato all'autorità giudiziaria.";

b) nell'articolo 19, comma primo, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Essa ha altresì facoltà di concedere, su richiesta

del contribuente, la ripartizione del debito tributario, nei modi previsti nel precedente periodo, qualora il contribuente dimostri che il versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni presentate o delle ritenute operate ai dipendenti o a terzi non è stato eseguito per fatto doloso di terzi regolarmente denunciato all'autorità giudiziaria. Tale facoltà è consentita, per i medesimi motivi precedentemente indicati, anche per le imposte iscritte a ruolo a titolo definitivo.»;

c) nell'articolo 97, quinto comma, dopo le parole: "Non si fa luogo all'applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato determinato da impossibilità economica" aggiungere il seguente periodo: "ovvero se il contribuente dimostra che il versamento delle imposte o ritenute, iscritte a titolo definitivo nel ruolo, non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato anteriormente alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo".».

62.0.1

RAVASIO

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Norma abrogativa)

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è abrogato.

2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 17 febbraio 1985 (repertorio annuale della clientela) sono soppressi.

3. La tassa di iscrizione alla camera di commercio è soppressa».

62.0.2

ROSCIA, PAGLIARINI

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Disposizioni in materia di certificazione ai fini fiscali)

1. Al fine di dare pratica attuazione al disposto di cui al comma 6 dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il Ministero del tesoro, nella compilazione del certificato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tiene conto dell'ammontare di tutti i contributi versati dai membri italiani del Parlamento europeo ai fini della costituzione di pensioni o vitalizi secondo la regolamentazione propria di tale istituzione, purchè gli interessati provvedano a far pervenire in tempo utile la relativa documentazione».

62.0.3

SPERONI, PAINI, GUGLIERI

Art. 63.

Sopprimere il comma 4.

63.7

IL GOVERNO

Al comma 5, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «tenuti» aggiungere le seguenti: «alla presentazione della denuncia e».

63.1

FORTE, SCHEDA

Al comma 5, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: «Fermo restando l'obbligo di presentare la denuncia.».

63.2

FORTE, SCHEDA

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Non ricorre l'obbligo della denuncia e l'imposta non è dovuta nei casi di utilizzazione di suolo pubblico per la cartellonistica pubblicitaria e per i passi carrai.»;

63.3

FORTE, SCHEDA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'Amministrazione demaniale, previa valutazione comparata e sempre che ne derivi un vantaggio anche funzionale per lo Stato, può permutare, senza limiti di valore ed in deroga alla normativa vigente, beni demaniali e patrimoniali dello Stato non più necessari agli usi istituzionali diretti degli uffici governativi assegnatari o comunque consegnatari, con nuovi immobili, già costruiti o da costruire da destinare soltanto a tali usi. Il Ministro delle finanze, sentite le Amministrazioni assegnatarie o consegnatarie ed il consiglio di amministrazione delle finanze, provvede a dichiarare il non uso istituzionale diretto dei beni dismissibili, se necessario la loro sdemanializzazione, e a fissare le condizioni a cui procedere alla loro permuta anche d'uso, a determinarne l'uso governativo dei nuovi beni così acquisiti».

63.4

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

“Per le operazioni relative alla organizzazione e all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, è compresa nella imposta unica, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione”».

63.6

FORTE, SCHEDA

Art. 64.

All'emendamento 63.5, sopprimere le parole: «nell'esercizio dell'attività di controllo»; sostituire le parole: «secondo le norme e con le facoltà previste dall'», con le altre: «di cui all'», e sostituire le parole: «e da altre leggi tributarie», con le altre: «trasmettendo agli uffici medesimi i relativi verbali».

64.2/1

VISCO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Guardia di finanza, nell'esercizio dell'attività di controllo, coopera con gli uffici doganali, per l'acquisizione ed il reperimento di elementi utili ai fini dell'accertamento secondo le norme e con le facoltà previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e dalle altre leggi tributarie».

64.2

GAROFALO, LEONARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «promossa dai» con le altre: «demandata ai».

64.88

GAROFALO

Al comma 3, sostituire la parola: «promossa» con l'altra: «promosso».

64.90

FORTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le visite, le ispezioni ed i controlli previsti dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono svolti dai funzionari doganali anche nei casi previsti dal successivo articolo 20-bis».

64.1

IL GOVERNO

Art. 65.

Sopprimere l'articolo.

65.1

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Al comma 1, sostituire le parole: «di potenza superiore a 10 cavalli fiscali» con le altre: «con potenza pari o superiore a 10 cavalli fiscali». Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) motocicli:

- 1) da 10 a 12 cavalli fiscali lire 600.000;
- 2) oltre 12 cavalli fiscali lire 2.000.000».

65.90

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera c), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «4 cilindri e 2 cilindri» con le altre: «4 cilindri ed oltre e 2 cilindri ed oltre».

65.2

FORTE, SCHEDA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per le autovetture e gli autoveicoli azionati con motore *diesel* di potenza non superiore a 23 cavalli fiscali che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, hanno corrisposto entro il 15 dicembre 1992 la tassa straordinaria di lusso è accordata, in sede di pagamento della soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, una riduzione di importo pari a quello dell'imposta straordinaria assoluta. Il Ministro della finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità operative da osservare».

65.3

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, FORTE, SCHEDA

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le altre: «dal 3 febbraio 1992».

65.4 VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, FORTE, SCHEDA, LEONARDI

Al comma 5, dopo le parole: «91/441/CEE,» aggiungere le seguenti: «e per le autovetture nonchè per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, che dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 1994, installino un impianto di alimentazione a GPL e metano,» e dopo le parole: «successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «e la soprattassa di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362 e successive modificazioni».

65.7 GAROFALO, VISCO, LONDEI, ANDREINI, PELLEGRINO, BRINA

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 1993 le autovetture nonchè gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonchè con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che ne attesti la installazione successivamente al 1° gennaio 1993, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 1994. Per i periodi di esonero dal pagamento della tassa speciale, la tassa automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti veicoli alimentati esclusivamente a benzina».

65.5 VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, FORTE, SCHEDA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il pagamento della tassa annuale di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, dovuta per le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri nazionali e che dall'inizio dell'anno navighino, sostino o siano ancorate in acque pubbliche deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno o prima che inizi la navigazione, la sosta o l'ancoraggio se successive a tale data. Tale termine può essere modificato con decreto del Ministro delle marina mercantile emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti».

65.8 IL GOVERNO

Al comma 6, alla fine del primo periodo aggiungere le parole: «o all'atto della effettiva messa in acqua».

65.99

IL GOVERNO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 2-ter dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è sostituito dal seguente:

“2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, ovunque avvenuta o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione”».

65.91

IL GOVERNO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La tassa di cui al comma 4 dell'articolo 63 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 della *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è dovuta per una sola volta dal titolare di più licenze.

La tassa è dovuta nella misura di un terzo dai titolari di licenza che siano iscritti in un albo o registro della gente dell'aria di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411.

Per l'anno 1993, il termine per il pagamento è differito al 30 giugno».

65.6

SPERONI, PAINI, GUGLIERI, STAGLIENO

Art. 66.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'articolo 9 della tabella degli atti per i quali non vi è obbligo di registrazione allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è sostituito dal seguente:

“Art. 9. - 1. Atti propri delle società ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e

liquidazione nonchè quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente.

Nota:

Dal contesto delle scritture private sopra indicate deve risultare che esse si riferiscono o sono inerenti a contratti soggetti alla tassa sui contratti di borsa.».

66.1

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, FORTE, SCHEDA

Al comma 5, sostituire le parole: «gli articoli 6 e 21» con le altre: «l'articolo 21». Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche). - 1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica”.

66.2

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, FORTE, SCHEDA, FAVILLA

Al comma 5, sopprimere le parole: «nonchè l'articolo 48, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

66.3

DUJANY, FORTE, SCHEDA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque esentate dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche le associazioni nazionali, erette in enti morali, alle quali lo Stato ha riconosciuto per legge compiti di tutela e rappresentanza delle categorie combattentistiche».

66.4

PAVAN, GAROFALO, SCHEDA, LEONARDI, TRIGLIA, FORTE

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 33 sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.

3. I contribuenti di cui al primo comma possono optare per l'esecuzione di liquidazioni e versamenti mensili a norma dell'articolo 27. Della opzione deve essere data comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attività. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui è esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso”».

66.5

FORTE

Al comma 6, lettera a), sopprimere il primo periodo del capoverso 3.

66.6

FORTE, SCHEDA

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nell'articolo 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'articolo 25 distintamente le predette fatture”;

2) i commi sesto e ottavo sono soppressi;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società per azioni e in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata e alle società di mutua assicurazione.

Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), dell'articolo 38 *quater*, e dell'articolo 72, nonché le cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato”».

66.7

IL GOVERNO

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nell'articolo 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'articolo 25 distintamente le predette fatture";

2) i commi sesto e ottavo sono soppressi;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società per azioni e in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata e alle società di mutua assicurazione.

Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), dell'articolo 38-*quater*, e dell'articolo 72, nonché le cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato".

66.8

FORTE, SCHEDA

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «mutua assicurazione», aggiungere le seguenti: «e alle altre imprese, anche individuali, che abbiano un volume d'affari superiore a 50 milioni compresi i conferimenti di prodotti a strutture associative».

66.9

VISCO

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

66.10

FORTE

Sopprimere il comma 7.

66.11

FORTE, SCHEDA

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. La disposizione di cui all'articolo 5, primo comma, lettera f) del decreto legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni e proroghe, è applicabile, fino al 31 dicembre 1992, alle cessioni di beni,

escluse le attrezzature e gli arredi, ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del Comitato Operativo Nazionale, costituito dalle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, in relazione alla realizzazione di Centri Sociali da destinare agli Enti locali interessati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980.

9-ter. I soggetti che hanno posto in essere le operazioni di cui al comma precedente con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto possono effettuare la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 30 settembre 1993, relativamente alle operazioni poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120».

66.90

FORTE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole "di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli direttamente sul proprio fondo" sono sostituite dalle seguenti: "di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli diversi dalle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e di mutua assicurazione, che applicano il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

66.12

FORTE, SCHEDA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole "di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli direttamente sul proprio fondo" sono sostituite dalle seguenti: "di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli diversi dalle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e di mutua assicurazione, che applicano il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

66.13

IL GOVERNO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: "di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli direttamente sul proprio fondo" sono sostituite dalle seguenti: "di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli diversi dalle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e di

mutua assicurazione, che applicano il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

66.14

RABINO, RAVASIO, LEONARDI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole "di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli direttamente sul proprio fondo" sono sostituite dalle seguenti: "di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli diversi dalle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e di mutua assicurazione, che applicano il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

66.15

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO

AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La tabella di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, ferme restando le dotazioni organiche complessive indicate nella stessa per ciascun ruolo e per ciascuna qualifica dirigenziale, è sostituita dalla seguente:

TABELLA

(articolo 10, comma 2)

MINISTERO DELLE FINANZE - QUALIFICHE DIRIGENZIALI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
I. RUOLO AMMINISTRATIVO				
B	Dirigente generale	4	Segretario generale	1
			Direttore generale di dipartimento o della direzione generale degli affari generali e del personale	3
C	Dirigente generale	32	Direttore di ufficio centrale dell'ufficio del segretario generale	5
			Vice direttore generale e direttore centrale	3
			Direttore centrale	9
			Direttore regionale delle entrate nelle sedi più rilevanti	15

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	556	Direttore di servizi amministrativi negli uffici centrali e direttore dei servizi dell'ufficio del coordinamento legislativo; ispettore generale centrale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di centro informativo; direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti e direttore compartimentale; direttore di servizio nelle direzioni regionali o compartimentali; capo di servizio ispettivo nelle direzioni regionali o compartimentali; ispettore generale regionale e compartimentale; direttore di centro di servizio o di ufficio delle entrate o di ufficio del territorio nelle sedi più rilevanti	556
E	Primo dirigente	1.535	Direttore di divisione negli uffici centrali o nelle direzioni centrali; direttore di divisione nell'ufficio del coordinamento legislativo; direttore di servizio amministrativo nel SECIT; ispettore capo centrale; vice consigliere ministeriale; direttore di centro informativo; direttore di divisione o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali; ispettore capo regionale e compartimentale; direttore di ufficio delle entrate o del territorio; capo reparto nei centri di servizio o negli uffici delle entrate o di ufficio del territorio	1.535
II. RUOLO TECNICO				
D	Dirigente superiore	48	Direttore di servizi tecnici negli uffici centrali e nelle direzioni centrali; direttore di centro informativo; direttore compartimentale; direttore di ufficio del territorio; direttore di servizio tecnico nelle direzioni compartimentali; ispettore generale centrale o compartimentale; consigliere ministeriale aggiunto	48
E	Primo dirigente	245	Direttore di divisione negli uffici centrali e nelle direzioni centrali; vice consigliere ministeriale; direttore di reparto nelle direzioni compartimentali; direttore di ufficio del territorio o di reparto negli uffici del territorio o di reparto negli uffici del territorio; ispettore capo centrale o compartimentale; direttore di centro informativo	245

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 30 MARZO 1993

79^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

FABRIS

indi del Presidente

FRANZA

Intervengono i ministri delle poste e delle telecomunicazioni Pagani e dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile Tesini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1993, n. 44, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (1017)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso il 24 marzo scorso.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno e degli emendamenti presentati.

Il senatore FABRIS dà conto dell'ordine del giorno n. 1, che, favorevoli il relatore ed il ministro Pagani, viene accolto all'unanimità dalla Commissione ai fini della sua presentazione in Assemblea.

Il senatore FABRIS illustra quindi l'emendamento 1.1.

Il senatore ROGNONI dà conto degli emendamenti 1.2, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13.

I senatori CANDIOTO e CAPPELLI illustrano rispettivamente gli emendamenti 1.3 e 1.5.

Dopo che il ministro PAGANI ha dato conto dell'emendamento 1.6, il senatore Fabris ritira l'emendamento 1.1.

Il relatore COVELLO esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.6 e 1.8 e contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il ministro PAGANI si esprime in senso contrario sugli emendamenti 1.2 e 1.7 e chiede ai senatori Rognoni e Cappelli di ritirare gli emendamenti, rispettivamente, 1.4 e 1.5. Chiede altresì ai presentatori di ritirare gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12. Dopo essersi espresso favorevolmente sull'emendamento 1.8, si dichiara altresì favorevole agli emendamenti 1.3 e 1.13 (di contenuto analogo) pur ritenendo preferibile la formulazione dell'emendamento 1.13, di cui suggerisce una riformulazione, volta ad aggiungere, infine, le parole «cui i soggetti partecipavano».

Il senatore ROGNONI accoglie la riformulazione proposta dal Ministro e sull'emendamento, così riscritto, si pronuncia favorevolmente il relatore Covello. Ad esso, aggiungono la loro firma i senatori Lombardi, Sartori e Candioto (che, conseguentemente, ritira l'emendamento 1.3).

Il senatore ROGNONI ritira quindi l'emendamento 1.4.

Il ministro PAGANI riformula l'emendamento governativo 1.6, sostituendo, su suggerimento del senatore Rognoni, le parole «professore universitario di ruolo» con «esperto».

Si passa alle votazioni.

Risultano respinti gli emendamenti 1.2 e 1.5, mentre viene approvato l'1.6, come riformulato (con conseguente preclusione dell'emendamento 1.7). Viene quindi accolto l'emendamento 1.8, la cui approvazione prelude gli emendamenti da 1.9 a 1.12.

Infine, risulta accolto l'emendamento 1.13, come riformulato.

Il presidente FRANZA dà quindi conto dell'emendamento 1.0.1, sul quale il senatore Rognoni si pronuncia in senso tendenzialmente contrario e il relatore Covello si rimette alla Commissione. Il ministro Pagani si pronuncia in senso favorevole.

Il presidente FRANZA, dopo un breve dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori Rognoni, Visibelli, Nerli ed il ministro Pagani, ritira l'emendamento 1.0.1 riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore ROGNONI illustra l'emendamento 2.1 e riformula l'emendamento 2.3 con alcune precisazioni di carattere formale. Illustra quindi l'emendamento 2.6, ripresentato in un nuovo testo.

Il senatore CAPPELLI dà conto degli emendamenti 2.2, 2.4 e 2.5.

Il presidente FRANZA avverte che l'emendamento 2.7 contiene aspetti che coinvolgono la competenza della Commissione bilancio, a cui pertanto dovrebbe essere trasmesso per il prescritto parere. Dichiarata poi decaduta per assenza del proponente l'emendamento 2.8 del senatore Forte.

Dopo interventi dei senatori ROGNONI e GIOVANNIELLO, si conviene di accantonare l'emendamento 2.7, in quanto la materia da esso trattata è analoga a quella dell'emendamento 3.0.1.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 2.3 e 2.6 e contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5.

Dopo che il senatore CAPPELLI ha ritirato gli emendamenti 2.4 e 2.5, il ministro Pagani esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2, favorevole sul 2.6 e si rimette alla Commissione sul 2.3.

Il senatore ROGNONI ritira l'emendamento 2.1.

Posti quindi ai voti, risultano approvati gli emendamenti 2.3 e 2.6 (come riformulati), mentre è respinto il 2.2.

Il senatore ROGNONI dà quindi conto degli emendamenti 2.0.1 e 2.0.3.

Il senatore FABRIS si dichiara disponibile a ritirare gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.4, nel caso in cui il senatore Rognoni accettasse di modificare l'emendamento 2.0.1 nel senso di ridurre da sette a cinque il numero delle emittenti radiofoniche di cui alla lettera b).

Il presidente FRANZA suggerisce di aggiungere, all'emendamento 2.0.1, infine, le parole «nei limiti delle compensazioni finanziarie previste dalle leggi vigenti».

Il senatore ROGNONI riformula l'emendamento come suggerito dal senatore Fabris e dal presidente Franza.

Conseguentemente, il senatore Fabris ritira gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.4.

Il relatore COVELLO, sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.3, si rimette al Governo ed il ministro Pagani esprime su entrambi parere contrario, in quanto introdurrebbero una normativa estranea all'oggetto del decreto-legge.

Posti quindi ai voti, i due emendamenti in questione risultano respinti.

Si passa all'articolo 3.

Il senatore ROGNONI illustra gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.4.

La senatrice MAISANO GRASSI dà conto dell'emendamento 3.3 (di contenuto identico al 3.4).

Nell'illustrare l'emendamento 3.5, il ministro Pagani coglie l'occasione per smentire che tale proposta di modifica sia volta a conferire una ulteriore rete alla RAI.

Il senatore ROGNONI giudica accettabile l'emendamento 3.5, a condizione che sia precisato che la sperimentazione di nuove tecniche di trasmissione deve essere preventivamente valutata da una Commissione *ad hoc*.

Il ministro PAGANI, pur non ritirando l'emendamento, si impegna a presentare in Assemblea una nuova formulazione che tenda a recepire sostanzialmente l'indicazione del senatore Rognoni.

Il relatore COVELLO si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 3.5 e si rimette alla Commissione sugli altri (da 3.1 a 3.4).

Il ministro PAGANI si associa al parere del relatore.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore ROGNONI sugli emendamenti 3.1 e 3.2, questi ultimi, posti separatamente ai voti, sono approvati.

Vengono quindi posti congiuntamente ai voti (in quanto di identico contenuto) gli emendamenti 3.3 e 3.4, che sono approvati.

Con il voto contrario del senatore VISIBELLI, viene quindi accolto l'emendamento 3.5.

Il senatore NERLI illustra poi l'emendamento 3.0.1 e il senatore BOSCO dà conto degli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3.

Il senatore GIOVANNIELLO dichiara di aderire all'emendamento 3.0.1, pur mantenendo anche il 2.7, in precedenza accantonato.

Il relatore COVELLO si dichiara tendenzialmente favorevole agli emendamenti 2.7 e 3.0.1, mentre è contrario sul 3.0.2 e sul 3.0.3.

Il ministro PAGANI si dichiara invece contrario a tutti gli emendamenti in questione, in quanto introducono una normativa estranea a quella recata dal decreto-legge ed incidono su un settore profondamente squilibrato, che, per la sua delicatezza, merita una profonda rivisitazione nell'ambito di una più articolata riforma.

L'emendamento 2.7, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore GIOVANNIELLO appone allora la sua firma all'emendamento 3.0.1, che, successivamente, risulta respinto, registrandosi parità di voti.

Del pari respinti risultano gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3 (quest'ultimo dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Visibelli).

La Commissione, infine, conferisce mandato al relatore COVELLO di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto in esame, con le modifiche da essa accolte, autorizzandolo, nel contempo, a chiedere la relazione orale.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (578)

ROGNONI ed altri - Riforma dell'ordinamento portuale (652)

FAGNI ed altri - Riclassificazione dei porti e riordino delle gestioni portuali (665)

Disposizioni in materia di ordinamento portuale (749)
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa il 23 marzo scorso.

Dopo che il presidente FRANZA ha dato conto dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti presentati, si conviene di proseguire con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 8.

Il senatore NERLI dà pertanto conto degli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7 e 8.8.

Il relatore GIOVANNIELLO illustra l'emendamento 8.4, il senatore Sartori l'8.5 e l'8.10 e il senatore Fabris l'8.9.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.6 e 8.7 e favorevole sull'8.5, 8.8 e 8.9 (che ritiene assorbente dell'8.10).

Il ministro TESINI, dopo aver invitato il senatore NERLI a ritirare l'emendamento 8.1, si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 8.2, 8.3, 8.6 e 8.7, mentre è favorevole sull'8.4, 8.5, 8.8, 8.9 e 8.10.

Si passa alla trattazione dell'articolo 9.

Il senatore PISCHEDDA, dopo aver ritirato gli emendamenti 9.1 e 9.5, illustra il 9.2.

Il senatore NERLI ritira l'emendamento 9.3 ed il senatore SARTORI illustra il 9.4.

Il relatore GIOVANNIELLO si dichiara contrario agli emendamenti 9.2 e 9.4, mentre il ministro TESINI, contrario sul 9.4, si rimette alla Commissione sul 9.2, al quale appone la propria firma il senatore Cocciu.

Si conviene quindi di riprendere le votazioni degli emendamenti all'articolo 5.

Il presidente FRANZA ricorda che erano stati accantonati gli emendamenti da 5.1 a 5.4 ed era stato respinto l'emendamento 5.5.

Il senatore COCCIU aggiunge la propria firma agli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.4.

A questo punto, il relatore GIOVANNIELLO, allo scopo di superare le problematiche recate dagli emendamenti da 5.1 a 5.4, presenta l'emendamento 5.1-*ter*, con il quale si aggiunge un periodo al comma 8 e si prevede che, previa verifica dei requisiti, l'eventuale istituzione di autorità portuali negli scali di Marina di Carrara, Olbia e Salerno può essere approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile, previa deliberazione del CIPE.

Dopo che il senatore VISIBELLI ha dichiarato di voler insistere per la votazione dell'emendamento 5.1-*bis*, il senatore Nerli giudica favorevolmente la proposta del relatore, ritenendo che nel suo nuovo emendamento potrebbero essere inclusi taluni porti contenuti nel comma 1, previa soppressione degli stessi dall'elencazione recata dallo stesso comma 1. Si associano i senatori Cocciu e Cappelli, il quale propone di sopprimere i porti di Messina e Taranto dal comma 1 per inserirli nell'elenco recato dall'emendamento del relatore.

A questo punto, il RELATORE, accogliendo i suggerimenti dei senatori NERLI e CAPPELLI, riformula l'emendamento 5.1-*ter*, inserendovi i porti di Messina, Taranto e Piombino. Presenta quindi l'emendamento 5.1-*quater*, con il quale si sopprimono al comma 1 le parole «Messina e Taranto». Il ministro TESINI esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1-*ter* e 5.1-*quater*.

Interviene per dichiarazione di voto contraria sugli emendamenti 5.1-*ter* e 5.1-*quater* il senatore VISIBELLI, il quale esprime gravi perplessità sulla procedura adottata per identificare i porti nei quali dovrà essere istituita l'autorità portuale.

Posti ai voti sono approvati gli emendamenti 5.1-*ter* e 5.1-*quater*.

Risultano quindi preclusi gli emendamenti 5.1, 5.3 e 5.4.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 5.1-*bis*.

Il senatore COCCIU mantiene l'emendamento 5.2 per la parte relativa all'inserimento di Porto Torres.

L'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PISCHEDDA ritira l'emendamento 5.6.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che gli emendamenti 5.7 e 5.8 sono stati ritirati per essere ripresentati in sede di discussione dell'articolo 21, è posto ai voti e respinto l'emendamento 5.9.

In sede di votazione dell'emendamento 5.10, dichiara il voto favorevole il senatore NERLI; in risposta ad una richiesta di chiarimento del senatore Nerli, il ministro TESINI precisa che l'elenco contenuto nell'emendamento contiene sicuramente servizi che possono essere considerati di interesse generale e che tuttavia non è opportuno determinarli rigidamente per legge.

Il senatore NERLI ritira quindi l'emendamento.

Il RELATORE presenta una nuova formulazione dell'emendamento 5.11 che, con il parere favorevole del Governo, è posto ai voti ed approvato.

In sede di votazione dell'emendamento 5.13, dopo una precisazione del Ministro in base alla quale il Governo si farà comunque carico di risolvere il problema, i presentatori ritirano l'emendamento riservandosi di presentare un ordine del giorno sulla medesima materia. Anche il senatore VISIBELLI ritira l'emendamento 5.14, sulla medesima materia.

Il RELATORE illustra una nuova formulazione dell'emendamento 5.18, sul quale il Governo esprime perplessità, rimettendosi alla Commissione. Il senatore NERLI annuncia il suo voto favorevole.

L'emendamento 5.18, nella nuova formulazione, è posto ai voti ed approvato. Conseguentemente risultano preclusi gli emendamenti 5.15, 5.16, 5.17, 5.18.

In sede di votazione dell'emendamento 5.19, il RELATORE presenta il subemendamento 5.19/1 che, posto ai voti con il parere favorevole del Governo, è accolto. Risulta quindi approvato l'emendamento 5.19, così modificato. È precluso l'emendamento 5.20.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 5.21.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 5.22, è respinto l'emendamento 5.23 ed invece approvato l'emendamento 5.24.

È quindi ritirato l'emendamento 5.25, che sarà ripresentato in sede di articolo 13.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 6.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 6.1, modificando la parola «60» con la parola «30». È ritirato l'emendamento 6.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 7.

Sono ritirati gli emendamenti 7.1, 7.3, 7.6, 7.11, 7.14, 7.20. Sono respinti gli emendamenti 7.2, 7.7, 7.22.

Sono approvati gli emendamenti 7.4 (con formulazione identica all'emendamento 7.5), 7.8, 7.9 (in un testo riformulato secondo il quale il Ministro, sentito il CIPET, nomina il Presidente tra le designazioni pervenute in caso di assenza di una o due designazioni; nomina invece autonomamente il Presidente, sentito il CIPET, qualora non pervenga alcuna designazione nei termini), 7.10, 7.16 (in una riformulazione che, a seguito di un dibattito sull'opportunità di mantenere in capo all'Autorità marittima le competenze afferenti la sicurezza della navigazione, limita le competenze del Presidente dell'Autorità portuale in tema di servizi tecnico-nautici all'espressione di pareri sulle tariffe di pilotaggio e di rimorchio), 7.17, 7.19 (in una nuova formulazione), 7.20-*bis* (in una nuova formulazione, in base alla quale si fa riferimento alla normativa vigente in materia di tutela ambientale), 7.21.

Risultano preclusi gli emendamenti 7.12, 7.13, 7.15, 7.18, 7.23.

Sono quindi posti ai voti ed approvati gli articoli dall'1 al 7 nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,10.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1993, n. 44, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (1017)

Il Senato,

consapevole, dell'importanza dell'emittenza locale in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo nell'informazione;

consapevole, altresì, della stretta correlazione fra lo sviluppo del sistema televisivo locale e la crescita delle piccole e medie imprese, anche in funzione della nascita di un nuovo polo in grado di immettere nuove risorse professionali, culturali e civili nel sistema finora sostanzialmente duopolistico;

considerato che la legge impone ai concessionari oneri rilevanti in materia di informazione locale e di programmazione comunque legata alla realtà locale;

ritenuta la necessità di prevedere, in occasione del rilascio delle concessioni, adeguati strumenti di sostegno delle imprese televisive meno favorite nella distribuzione delle risorse pubblicitarie in modo che le stesse siano poste nelle condizioni di raggiungere significative quote di mercato,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative per l'adozione di misure mirate e di defiscalizzazione, in ogni caso idonee ad assicurare e sostenere l'equilibrio economico delle concessionarie radiotelevisive in ambito locale, calibrate in proporzione agli indici di ascolto registrati sul minuto medio giornaliero.

1.

FABRIS

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1.

1. Il termine di settecentotrenta giorni previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato fino al 31 dicembre 1992 nei confronti dei soggetti autorizzati a proseguire nell'esercizio di impianti di radiodiffusione televisiva. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati dall'articolo 32 della citata legge n. 223 del 1990 a proseguire nell'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva le relative concessioni, per un periodo di due anni, purchè in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 e dall'articolo 17, commi 1 e 2, della citata legge di conversione del presente decreto.

2. Coloro che ottengono le concessioni ai sensi del presente comma possono operare con gli impianti di radiodiffusione televisiva e con i collegamenti di telecomunicazione eserciti alla data del rilascio delle concessioni stesse, purchè censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, ed eventualmente modificati, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della medesima legge, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti.

3. Al termine del periodo di due anni di cui al comma 1 del presente articolo, il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva può avvenire esclusivamente a favore di coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi del medesimo comma 1.

4. Il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva deve avvenire sulla base dei criteri oggettivi di cui all'articolo 16, comma 17, della citata legge n. 223 del 1990, sussistenti alla data del bando di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255.

5. Gli obblighi di cauzione cui sono tenuti ai sensi dell'articolo 16, comma 8, lettere *a)* e *b)*, della legge 6 agosto 1990, n. 223, i soggetti ivi indicati, possono essere assolti fino al momento del rilascio delle concessioni di cui al comma 1 del presente articolo.

6. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettere *b)* e *c)* della legge 6 agosto 1990, n. 223, per il periodo di due anni di cui al comma 1 del presente articolo, i titolari di concessioni per la radiodiffusione televisiva e dell'autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea di cui all'articolo 21 della citata legge n. 223 del 1990, sono tenuti al pagamento di un canone nelle misure seguenti:

a) per le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale: lire venti milioni con riferimento ad ogni regione comunque servita;

b) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 della citata legge n. 223 del 1990 concernenti la trasmissione di programmi televisivi: lire cinquemilioni per ogni regione comunque servita».

1.1

FABRIS

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, assegna le concessioni per la radiodiffusione televisiva a carattere locale ai soggetti che hanno presentato domanda entro i termini di cui all'articolo 32 della legge n. 223 del 1990. Sono esclusi dalla suddetta concessione i soggetti che all'atto della pubblicazione del presente decreto non posseggono i requisiti di cui agli articoli 16 e 17 della legge n. 223 del 1990. Per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 8, dell'articolo 16, della legge n. 223 del 1990 l'obbligo di cauzione deve essere prestato all'atto del rilascio della concessione.

2. I concessionari di cui al presente articolo ed i concessionari nazionali di cui al decreto ministeriale del 13 agosto 1992 continueranno ad utilizzare le frequenze attualmente esercite fino all'entrata in vigore del primo piano di assegnazione delle frequenze. Il piano di assegnazione entrerà in vigore secondo le procedure definite ai commi seguenti.

3. Entro il 30 aprile del corrente anno il Ministro delle poste e telecomunicazioni predispose lo schema di decreto contenente la definizione dei punteggi assegnati ai criteri di cui al comma 17 dell'articolo 16, della legge n. 223 del 1990.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per la definizione dei punteggi contenuti nel suddetto decreto dovrà attenersi ai seguenti criteri:

a) dovrà essere assegnato un punteggio maggiore all'emittente per il bacino nel quale la stessa ha la propria sede principale, nonchè svolge la propria attività principale;

b) l'entità del personale dipendente e in particolare quello giornalistico, già in forza all'emittente nell'anno precedente l'entrata in vigore del presente decreto, darà luogo ad un coefficiente da applicare come moltiplicatore agli altri indicatori;

c) per ogni valutazione sulla quantità di ore di trasmissione effettuate e sulla percentuale di programmi autoprodotti, oltre agli elementi desunti dall'anzianità e dall'eventuale altro materiale integrativo, fanno fede gli elementi presentati negli allegati di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 223 del 1990 nell'anno precedente all'entrata in vigore del presente decreto.

4. Per l'esercizio del controllo e della verifica sul rilascio delle concessioni, nonchè sulla definizione delle graduatorie e l'assegnazione delle frequenze, il Ministro istituisce una Commissione consultiva composta da un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dai rappresentanti delle associazioni più rappresen-

tative dell'emittenza televisiva locale e delle regioni. Entro il 15 maggio la suddetta Commissione esprime un parere sui criteri di compilazione delle graduatorie. Entro il 30 maggio il Ministero delle poste e telecomunicazioni emana il decreto relativo ai criteri per la definizione del piano di assegnazione delle frequenze. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana le graduatorie definitive.

5. Le procedure con le quali verrà definita l'entrata in vigore del piano, indicati gli interventi di ottimizzazione che dovranno essere effettuati sullo stesso piano ai sensi del comma 6, saranno stabilite da un'apposita Commissione tecnica permanente istituita presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Tale Commissione sarà composta da un tecnico di nomina ministeriale, da un tecnico designato dalla concessionaria pubblica, da un tecnico indicato dalle associazioni più rappresentative delle emittenti, da un tecnico indicato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni, da tre tecnici indicati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria tra i docenti delle Università aventi corsi di laurea in materie radioelettriche. La Commissione dovrà inoltre stabilire le frequenze su cui avviare servizi sperimentali di televisione digitale ad alta definizione e le modalità con cui attuare i nuovi servizi di radiodiffusione resi disponibili dall'introduzione delle nuove tecnologie. La relazione annuale del Garante per la radiodiffusione e l'editoria conterrà una sezione informativa dedicata all'operato di tale Commissione.

6. La procedura di attuazione ed ottimizzazione del piano che dovrà concludersi entro ventiquattro mesi dall'approvazione di tale decreto, dovrà stabilire per aree omogenee le modalità ed i tempi di modifica degli impianti e delle stazioni in modo da far assumere a tutti gli impianti le caratteristiche definitive previste dal piano nella sua forma ottimizzata. Entro il 31 dicembre 1993, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni indicherà le stazioni per le quali si prevedono consistenti cambiamenti delle caratteristiche radioelettriche rispetto a quelle attualmente previste dal piano. Tali cambiamenti saranno finalizzati ad aumenti delle risorse o delle qualità del servizio, così come è prescritto dal comma 7 dell'articolo 3, della legge n. 223 del 1990. L'assegnazione dei canali verrà effettuata in base alle graduatorie. Fino all'entrata in vigore del piano ottimizzato ogni concessionario ha il diritto di chiedere ed ottenere la riduzione delle interferenze disturbanti accertate dai Circoli telegrafici telefonici nelle aree di servizio del concessionario stesso, provocate da impianti eserciti da soggetti collocati in graduatoria nelle posizioni successive. La procedura di accertamento delle interferenze sarà stabilita da un apposito regolamento ministeriale».

1.2

ROGNONI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Vengono iscritte nella graduatoria delle emittenti locali quelle società di cui all'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, che esercitavano alla data del 23 agosto 1990, ed esercitano tuttora,

impianti in ambito locale le cui schede tecniche, come previsto dall'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono state inoltrate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni tramite altra società che ha fatto domanda per la concessione in ambito nazionale, non entrata in graduatoria.

1-ter. Le società di capitale iscritte nella graduatoria dalle emittenti locali hanno trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto per presentare la documentazione integrativa per la determinazione del punteggio».

1.3

CANDIOTO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo schema di graduatoria è immediatamente trasmesso ad una commissione composta da sei membri di cui due rappresentanti di ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, due rappresentanti delle altre associazioni di categoria, il presidente del Coordinamento nazionale dei comitati radiotelevisivi e il presidente *pro tempore* della Conferenza delle regioni i quali possono anche farsi sostituire con delega espressa. La commissione ha sede presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La commissione ha un ruolo di consultazione e di collaborazione ed esprime pareri e osservazioni su tutti gli elementi propedeutici al rilascio delle concessioni televisive e alla successiva fase di attuazione stesse».

1.4

ROGNONI, NERLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo schema di graduatoria è immediatamente trasmesso ad una commissione composta da quattro membri, di cui due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, dal presidente del Coordinamento nazionale dei comitati radiotelevisivi e dal presidente della Conferenza delle regioni, che entro trenta giorni dal ricevimento esprime pareri vincolanti al rilascio delle concessioni e alle successive fasi di attuazione delle stesse».

1.5

CAPPELLI, BOSCO, ROVEDA, SERENA

All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo schema di graduatoria è immediatamente trasmesso a una commissione composta da esperti designati dalle associazioni di emittenti più rappresentative nonché dalle Regioni e dalle Province autonome, che, entro il 31 luglio 1993, formula eventuali osservazioni e proposte. La Commissione è coordinata da un professore universitario

di ruolo in materia di trasmissione radioelettriche ed opera, per ciascun bacino di utenza, con la partecipazione degli esperti designati dalle rispettive Regioni o Province autonome».

1.6

IL GOVERNO

Al comma 2, sopprimere il testo dalle parole: «composta da esperti» sino a: «associazioni» e aggiungere, dopo le parole: «osservazioni e proposte» il seguente testo: «Tale Commissione di controllo e verifica è istituita dal Ministro delle poste entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è composta da rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative delle emittenti, nonché della concessionaria pubblica e da rappresentanti delle Regioni. La Commissione ha titolo ad essere informata dal Ministero su tutti gli aspetti procedurali finalizzati alla applicazione del piano per l'assegnazione delle radiofrequenze e al rilascio delle concessioni televisive, quali la definizione delle graduatorie e l'assegnazione delle frequenze».

1.7

NERLI, ROGNONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Il termine di cui all'articolo 32 comma 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223 è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione dell'esercizio provvisorio, sino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non oltre il 30 novembre 1993».

1.8

ROGNONI, NERLI

Al comma 3, dopo le parole: «privati» aggiungere: «che hanno avanzato domanda di concessione per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva ai sensi della legge n. 223 entro il 23 ottobre 1990 e».

1.9

NERLI

Al comma 3, dopo la parola: «eserciscono» aggiungere la parola: «ancora».

1.10

NERLI

Al comma 3 dopo le parole: «impianti stessi» aggiungere: «esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 223, il 23 agosto 1990».

1.11

NERLI

Aggiungere al termine del comma 3 la seguente frase: «Non sono autorizzati alla prosecuzione gli impianti installati o attivati dopo il 23 agosto 1990 ai sensi delle norme transitorie della legge n. 223 del 1990».

1.12

NERLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono ammessi a presentare domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, corredata dalla relativa documentazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in sostituzione della domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale presentata direttamente o da altra società».

1.13

ROGNONI, PINNA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Gli impianti eserciti da emittenti dichiarate fallite anche se autorizzate all'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 90 della legge fallimentare debbono essere immediatamente disattivati.

2. Le frequenze che si renderanno in tal modo disponibili potranno essere assegnate, con provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, esclusivamente ad emittenti che abbiano già conseguito la concessione ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, o l'autorizzazione prevista dall'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nei limiti della copertura loro assegnata».

1.0.1

FRANZA

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

ROGNONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «a decorrere dal 30 aprile 1993» e sostituirle con le seguenti: «entro 60 giorni dalla data di rilascio della concessione».

2.2

CAPPELI, BOSCO, ROVEDA, SERENA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai concessionari privati in ambito locale nonché ai concessionari privati radiofonici debbono essere consentite, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la acquisizione di immagini e informazioni su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che si svolgono nel proprio bacino di utenza anche in presenza di contratti che impediscono la diffusione e la divulgazione di notizie e informazioni».

2.3

ROGNONI, NERLI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le emittenti per ottenere il rilascio della concessione sono tenute a presentare, annualmente, il bilancio al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, il quale entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunica al Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non hanno rispettato tale obbligo. Qualora il concessionario non osservi tale disposizione, negli anni successivi il Ministro dispone la sospensione dell'efficacia della concessione ai sensi dei commi 8, 9 e 10 della legge n. 223, del 23 agosto 1990.

2.4

CAPPELLI, BOSCO, ROVEDA, SERENA

Il comma 3 è soppresso.

2.5

CAPPELLI, BOSCO, ROVEDA, SERENA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La presentazione annuale del bilancio al Garante per la radiodiffusione e l'editoria è requisito essenziale per il rilascio della concessione. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunica al Ministro della poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non hanno rispettato tale obbligo dalla sua entrata in vigore. Qualora nel corso degli anni nei quali la concessione ha validità il concessionario non osservi tale disposizione, il Ministro dispone la sospensione dell'efficacia della concessione, con le modalità previste dall'articolo 31, commi 8 e 9, della legge 23 agosto 1990, n. 223».

2.6

ROGNONI, NERLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Allo scopo di consentire il riequilibrio della distribuzione delle risorse pubblicitarie, saranno destinate a sostegno delle televisioni locali, e a queste distribuite in proporzione agli indici di ascolto registrati sul minuto medio giornaliero, la tassa di concessione RAI e le quote del canone di abbonamento televisivo di pertinenza dei Ministeri e, comunque, afferenti allo Stato, con decorrenza dal 1° gennaio 1994».

2.7

GIOVANNIELLO, FABRIS, DI BENEDETTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Allo scopo di consentire il riequilibrio della distribuzione delle risorse pubblicitarie, saranno destinate a sostegno delle televisioni locali, e a queste distribuite in proporzione agli indici di ascolto registrati sul minuto medio giornaliero, la tassa di concessione RAI e la quota del canone di abbonamento televisivo di pertinenza dei Ministeri e, comunque, afferenti allo Stato, con decorrenza dal 1° gennaio 1994».

2.8

FORTE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è aggiunto il seguente:

“Art. 11-bis. - 1. Ai sensi della presente legge le agenzie di stampa e di informazione radiofonica regionale sono tali allorchè:

a) siano dotate di una struttura redazionale composta da almeno due giornalisti e da un direttore responsabile;

b) siano collegati in abbonamento con non meno di sette emittenti radiofoniche distribuite in almeno due province della stessa regione o almeno dieci emittenti operanti in regioni limitrofe;

c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;

d) emettano notiziari quotidiani su avvenimenti di ambito locale e regionale, annualmente in un numero non inferiore a 700.

2. Alle agenzie di informazione di cui al comma 1 si applicano le agevolazioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;

3. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni».

2.0.1

ROGNONI NERLI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è aggiunto il seguente:

“Art. 11-bis. - 1. Ai sensi della presente legge le agenzie di stampa e di informazione radiofonica regionale sono tali allorchè:

a) siano dotate di una struttura redazionale composta da almeno due soggetti compreso il titolare o il legale rappresentante se giornalista;

b) siano collegati in abbonamento a non meno di cinque emittenti radiofoniche distribuite in almeno due province della stessa regione;

c) abbiano registrato la testata presso il competente Tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;

d) emettano notiziari quotidiani, annualmente in numero non inferiore a cinquecento;

2. Le agenzie di informazione di cui al comma 1 sono equiparate alle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e a quelle definite dal comma 3 dell'articolo 16 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

3. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1981, e successive modificazioni».

2.0.2

FABRIS

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-ter

Dopo l'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 è aggiunto il seguente:

“Art. 11-ter - 1. Il trentacinque per cento dello stanziamento finanziario a copertura degli oneri derivanti dal rimborso dei canoni di abbonamento alle agenzie di informazione di cui agli articoli 4, 7 e 8

della legge 7 agosto 1990, n. 250, verrà riservato al rimborso dei canoni delle agenzie di informazione radiofonica regionale di cui all'articolo 11-bis».

2.0.3

ROGNONI, NERLI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: "di giornali quotidiani", sono aggiunte le seguenti: "La Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per l'informazione e l'editoria rilascia agli interessati una dichiarazione attestante che gli stessi rientrano tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge».

2.0.4

.....

Art. 3.

Al comma 1, dopo le parole: «le concessioni» aggiungere le parole: «per la radiodiffusione in ambito locale».

3.1

ROGNONI

Al comma 1, dopo le parole: «ad un altro concessionario» aggiungere: «nell'ambito del medesimo bacino».

3.2

ROGNONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica a decorrere dalla scadenza del termine che sarà fissato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della stessa legge, per l'entrata in funzione degli impianti previsti dai piani nazionali di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva e sonora».

3.3

MAISANO GRASSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Il divieto a detenere frequenze non indispensabili al servizio di radiodiffusione sonora per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino, previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica a decorrere dalla scadenza del termine fissato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della stessa legge per l'entrata in funzione degli impianti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle radio frequenze per la radiodiffusione sonora».

3.4

ROGNONI, NERLI

All'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«3. Una delle reti nazionali previste dal piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva è riservata, per un periodo di sei anni, alla ricerca e alla sperimentazione di nuove tecniche di trasmissione. La sperimentazione è affidata gratuitamente a istituti universitari ed enti di ricerca, che a tale scopo possono trasmettere esclusivamente programmi a carattere culturale, privi di messaggi pubblicitari».

3.5

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. A partire dalla prossima revisione del canone sino al 1° gennaio 1996 il canone di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è rideterminato, con riferimento ad ogni concessione assentita per la radiotelevisione televisiva in ambito nazionale, nella misura dell'1.50 per cento sui proventi lordi imputabili alla competenza dell'esercizio derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni, iniziative promozionali, commercializzazione dei programmi. Il relativo maggiore introito derivante per l'erario dall'applicazione del presente articolo è destinato a finanziare un apposito fondo di sostegno per l'emittenza locale, istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. A carico di tale fondo sono erogati contributi alle emittenti locali volti ad agevolare l'innovazione tecnologica e l'autoproduzione dei programmi. Il fondo è ripartito secondo criteri determinati con decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni che deve tenere nel dovuto conto gli indici di ascolto rilevati e l'entità del personale dipendente impiegato».

3.0.1

NERLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 è abrogato e sostituito dal seguente:

“3. Ai concessionari privati o in ambito locale a carattere commerciale, che abbiano registrato la testata radiofonica o televisiva giornalistica presso il competente tribunale, che osservino le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23, per almeno tre ore, se trattasi di radiodiffusione sonora e di un ora se trattasi di radiodiffusione televisiva, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, nonchè ai titolari di concessione per radiodiffusione a carattere comunitario si applicano i benefici di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67”».

3.0.2

CAPPELLI, BOSCO, ROVEDA, SERENA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni.

2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1 sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 76 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992.

3. Con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere criptati».

3.0.3

SPERONI, STAGLIENO, CAPPELLI, BOSCO

EMENDAMENTI

al testo unificato dei disegni di legge nn. 578, 652, 665 e 749 in
materia di ordinamento e attività portuali

Art. 5.

Al comma 1, dopo la parola: «Taranto» inserire le seguenti: «Marina di Carrara e Olbia».

5.1

BALDINI

Al comma 1, dopo la parola: «Taranto» inserire le seguenti: «Reggio Calabria».

5.1-bis

VISIBELLI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Il termine di cui al primo periodo è ridotto al 1° gennaio 1995 per l'eventuale istituzione, previa verifica dei requisiti di cui al presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile, previa deliberazione del CIPE, di autorità portuali negli scali di Marina di Carrara, Olbia e Salerno».

5.1-ter

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «Marina e Taranto».

5.1-quater

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «Taranto» aggiungere le seguenti: «Olbia e Porto Torres».

5.2

BALDINI

Al comma 1, dopo la parola: «Taranto» aggiungere la seguente: «Marina di Carrara».

5.3 FONTANA Albino, FABRIS, COVELLO

Al comma 1, dopo la parola: «Taranto» aggiungere le seguenti: «e Olbia».

5.4 PINNA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo delle operazioni portuali e di ogni altra attività complementare ed accessoria o comunque connessa svolta nell'ambito portuale».

5.5 IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), aggiungere prima di «indirizzo» le parole: «promozione e sviluppo».

5.6 PISCHEDDA

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «nell'ambito portuale» aggiungere le parole: «inclusa la vigilanza sull'applicazione delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro di cui all'articolo 21».

5.7 NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 1, al termine della lettera a) prima del punto e virgola aggiungere: «inclusa la vigilanza sull'applicazione delle norme stabilite in materia di sicurezza ed igiene del lavoro di cui al successivo articolo 21».

5.8 SARTORI, FAGNI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale, utilizzando fondi disponibili sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici».

5.9 NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) fornitura a titolo oneroso, di servizi di interesse generale quali la manutenzione delle strade, la fornitura di acqua, la manutenzione della rete idrica, la fornitura di energia elettrica, l'illuminazione, l'esecuzione di servizi ecologici sia a terra che nelle acque dello specchio portuale, la telefonia, i servizi telematici, la segnaletica».

5.10 NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) La fornitura a titolo oneroso di servizi di interesse generale, nè coincidenti nè strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 15, comma 1, e comunque individuati con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

5.11 (nuova formulazione) IL RELATORE

All'articolo 5, comma 1, alla lettera c) aggiungere dopo: «generale» le parole: «comunque non afferenti le merci» e aggiungere infine le seguenti parole: «sentite le Commissioni parlamentari competenti».

5.12 PISCHEDDA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai servizi ferroviari provvedono le Autorità portuali dei porti di Genova, Napoli, Savona in base alla legge n. 1157 del 1971. I lavoratori impegnati in questi servizi passano alle dipendenze delle stesse come previsto dall'articolo 20, comma 2».

5.13 FAGNI, SARTORI

Al comma 2, dopo le parole: «lettere b) e c)» aggiungere le seguenti: «nonchè i servizi ferroviari portuali».

5.14 VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «possono essere» con la parola: «sono».

5.15 PISCHEDDA

Al comma 2, dopo le parole: «possono essere esercitate» aggiungere le parole: «in proprio o».

5.16 NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero possono essere esercitate dall'Autorità portuale, sulla base di una valutazione del costo e della qualità dei servizi offerti».

5.17 FABRIS

Il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), l'autorità portuale promuove la costituzione, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria, di una o più società tra le imprese operanti in porto ovvero ricorre a contratti di appalto».

5.18 (nuova formulazione) IL RELATORE

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Le autorità portuali non possono in alcun caso, nè direttamente nè attraverso la costituzione o la partecipazione in società, esercitare la gestione di operazioni portuali e di ogni altra attività ad esse complementare o accessoria».

5.19 IL RELATORE

All'emendamento 5.19, sostituire le parole: «complementare o accessoria» con le seguenti: «strettamente connessa».

5.19/1 IL RELATORE

Al comma 6, aggiungere dopo: «in società» le parole: «esercanti operazioni portuali».

5.20 PISCHEDDA

Al comma 7, dopo le parole: «sentito il CIPET» aggiungere le parole: «e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

5.21 NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Alla fine del comma 7, aggiungere il seguente periodo:

«In sede di prima applicazione della presente legge e per la durata di cinque anni, rimangono confermati i limiti delle circoscrizioni territoriali laddove già individuati ai sensi di disposizioni di legge».

5.22

VISIBELLI

Al comma 8, sopprimere le parole: «o di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

5.23

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 8, dopo le parole: «deliberazione del CIPET» aggiungere le parole: «d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome».

5.24

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«Nei porti nei quali non sono istituite le autorità portuali, i compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento di cui al comma 1 lettera a), sono affidati, ove costituite, alle aziende speciali camerale per il porto, costituite ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, fatte salve tutte le competenze e le funzioni attribuite all'autorità marittima».

5.25

FABRIS

Art. 6.

Al comma 2, dopo le parole: «sono determinati» aggiungere le parole: «entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.1

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 4, dopo la parola: «commissario» aggiungere le seguenti: «e che resta in carica 12 mesi».

6.2

PISCHEDDA

Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: «nell'ambito di una terna», fino a: «competenti per territorio» con le seguenti: «e il comitato portuale, tra esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale».

7.1

FABRIS

Al comma 1, sopprimere la parola: «rispettivamente».

7.2

PISCHEDDA

Al comma 1, dopo le parole: «di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale» aggiungere le altre: «che abbiano altresì svolto funzioni dirigenziali da almeno dieci anni preferibilmente in aziende di trasporto».

7.3

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «e dalla Camera di commercio» con le seguenti: «e dalle Camere di commercio».

7.4

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla Camera di commercio» con le parole: «dalle Camere di commercio».

7.5

FABRIS

Al comma 1, dopo il primo periodo, sostituire fino alla fine con il seguente periodo: «in prima applicazione della presente legge il Ministro nomina il Presidente sentita la Regione, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, nonché le strutture locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al livello nazionale e delle organizzazioni degli armatori, degli spedizionieri e degli agenti marittimi e raccomandatari».

7.6

FABRIS

Al comma 1 sopprimere il terzo periodo».

7.7

PISCHEDDA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il Ministro può chiedere», aggiungere le parole: «con parere motivato».

7.8

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Qualora le designazioni non siano tutte effettuate nei termini, il Ministro, sentito il CIPET, nomina il presidente tra le indicazioni pervenute».

7.9

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 3 sostituire la lettera d) con la seguente: «d) propone al comitato portuale gli schemi di delibera riguardanti il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo e il trattamento del segretario generale, nonché il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa».

7.10

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 3, lettera d) sostituire le parole da: «il trattamento giuridico» fino alla fine con le parole: «il trattamento economico del segretario generale e l'ordinamento del personale e dei servizi».

7.11

PISCHEDDA

Al comma 3, punto f), ultima riga, aggiungere: «di cui provvede anche alla disciplina nei limiti dei principi generali del nostro ordinamento con esclusione, peraltro, dei servizi tecnico-nautici ausiliari ai trasporti marittimi che rientrano nella competenza dell'autorità marittima ai sensi del successivo articolo 13».

7.12

ACQUARONE

Al comma 3, al termine della lettera f) e prima del punto e virgola aggiungere: «disciplinati entro i limiti dei principi generali del nostro ordinamento esclusi però i servizi tecnico-nautici ausiliari ai trasporti marittimi che rientrano nelle competenze dell'Autorità marittima previste al successivo articolo 13;».

7.13

FAGNI, SARTORI

Al comma 3, sopprimere la lettera g).

7.14

CAPPELLI

Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) provvede alla disciplina dei servizi marittimo-portuali previsti dal contratto nazionale».

7.15

VISIBELLI

Sostituire al comma 3 la lettera g) con la seguente:

g) determina, nell'intento di assicurare la massima efficienza delle operazioni portuali, criteri generali cui l'autorità marittima deve attenersi nell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 88, 91, 101, 107 del Codice della navigazione».

7.16

IL RELATORE

Al comma 3, lettera h), dopo la parola: «esercitando» inserire le seguenti: «sentito il Comitato portuale».

7.17

IL RELATORE

Al comma 3, lettera i), sostituire la parola: «provvede» con la seguente: «delibera».

7.18

PISCHEDDA

Al comma 3, lettera i), dopo la parola: «provvede» inserire le seguenti: «sentito il Comitato portuale».

7.19

IL RELATORE

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole da: «determinando» sino alle parole: «dell'articolo 16» con le seguenti: «determinando in via autonoma l'ammontare dei relativi canoni».

7.20

FABRIS

Al comma 3, lettera m) aggiungere infine : «nonchè al parere del Ministero dell'ambiente».

7.20-bis

MAISANO GRASSI

Al comma 3, al termine della lettera o) e prima del punto, aggiungere le seguenti: «sentire le Autorità marittime e le Amministrazioni locali interessate.».

7.21

FAGNI, SARTORI

Al comma 3 dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«p) nei porti di seconda categoria di rilevanza economica internazionale provvede, avvalendosi della struttura organizzativa di cui all'articolo 9, alla progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere di grande infrastrutturazione e di utilità generale curando la direzione e la sorveglianza dei relativi lavori; all'esame ed all'approvazione dei progetti relativi alle opere da realizzare in concessione da parte di terzi, nonché alla sorveglianza dei relativi lavori.»

7.22

FAGNI, SARTORI

Al comma 3, inserire la seguente lettera:

«p) nei porti di seconda categoria di rilevanza economica internazionale provvede, avvalendosi della struttura organizzativa di cui all'articolo 9, alla progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere di grande infrastrutturazione e di utilità generale, curando la direzione e la sorveglianza dei relativi lavori; all'esame ed all'approvazione dei progetti relativi alle opere realizzate da terzi in concessione, nonché alla sorveglianza dei relativi lavori.»

7.23

FABRIS

Art. 8.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «con funzione di vice presidente».

8.1

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «è ubicato il porto» aggiungere le seguenti: «con funzione di vicepresidente».

8.2 NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) da tre rappresentanti degli imprenditori di cui agli articoli 15 e 16 unitariamente designati dalle organizzazioni di categoria».

8.3 NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 1, sostituire la lettera g) con le seguenti:

«i) da tre rappresentanti degli imprenditori di cui agli articoli 15 e 16;

i-bis) da tre rappresentanti degli armatori, degli spedizionieri, degli agenti marittimi e raccomandatari unitariamente designati dalle organizzazioni di categoria».

8.4 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) da tre rappresentanti dei lavoratori portuali eletti dai lavoratori a scrutinio segreto».

8.5 SARTORI, FAGNI

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) da tre rappresentanti eletti dai lavoratori».

8.6 NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) adottano i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2».

8.7 NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) delibera il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo e il rendiconto consuntivo, nonché in materia di

recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnica operativa».

8.8 NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Comitato portuale si riunisce di norma una volta al mese su convocazione del Presidente e ogni qualvolta lo ritenga opportuno la maggioranza assoluta dei componenti. Il numero legale delle sedute è determinato nella metà più uno dei componenti in prima convocazione; in seconda convocazione in un terzo dei medesimi. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Comitato adotta un proprio regolamento in ordine alle modalità di sostituzione dei membri designati dimissionari e con riferimento allo svolgimento delle sedute, fermo restando quanto già stabilito al presente comma».

8.9 FABRIS

Al comma 4, sostituire le parole: «la maggioranza assoluta dei componenti» con le seguenti: «almeno un terzo dei componenti».

8.10 FAGNI, SARTORI

Art. 9.

Sostituire le parole: «nel settore disciplinato dalla presente legge» con le parole: «nei settori marittimo e portuale».

9.1 PISCHEDDA

Al comma 3 sopprimere le parole: «rinnovabile per una sola volta»; sopprimere le parole: «rinnovabile per un quadriennio».

9.2 PISCHEDDA

Al comma 4 sopprimere la lettera f).

9.3 NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 4, al termine della lettera f) e prima del punto e virgola, aggiungere: «tenendo conto che questo piano deve essere compatibile e non in contraddizione con il piano regolatore generale elaborato e adottato dalle amministrazioni locali interessate e in concerto con gli uffici tecnici del Comune o dei Comuni interessati e delle rispettive Regioni;».

9.4

SARTORI, FAGNI

Al comma 5 dopo le parole: «ciascuno scalo» aggiungere le seguenti: «La relativa deliberazione è approvata ai sensi dell'articolo 11».

9.5

PISCHEDDA

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 30 MARZO 1993

53^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MICOLINI

Intervengono il ministro dell'agricoltura e delle foreste Diana ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Fogu.

La seduta inizia alle ore 16,15.

*IN SEDE REFERENTE***BORRONI ed altri. Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408)****COPPI. Riforma del Ministero dell'agricoltura (867)****COVIELLO ed altri. Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028)****Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088)**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CIMINO riferisce congiuntamente sui quattro disegni di legge in titolo.

Premesso che l'esigenza di ristrutturazione è stata avvertita sin dal 1977 a seguito del completamento dell'ordinamento regionale che ha avuto riflessi sull'intero apparato amministrativo centrale e dopo avere ricordato che nel quadro di una riforma generale si collocavano sia le proposte della Commissione Piga basate su una ipotesi di ricomposizione e riduzione dei ministeri e sulla creazione di un unico dicastero della produzione, sia le proposte della Commissione Giannini per il completamento dell'ordinamento regionale finalizzate alla specializzazione del ministero e a compiti di indirizzo e coordinamento, il relatore pone l'accento sulle iniziative legislative avviate in materia, ricordando in particolare la proposta del ministro Pandolfi presentata nel marzo del 1985 ed ora ripresa, con opportuni adattamenti, col disegno di legge presentato dal senatore Coppi.

Facendo quindi riferimento alla richiesta referendaria avanzata da alcune regioni per l'abrogazione della struttura ministeriale dell'agricoltura, il relatore osserva come proprio dall'analisi della richiesta abrogativa si ricavi la necessità di un intervento del legislatore statale: ciò non nell'ottica di evitare la consultazione referendaria ma in quella di affrontare la delicata situazione istituzionale derivante da un eventuale esito positivo del *referendum* stesso.

Rilevato poi che - argomentando dalle motivazioni delle sentenze della Corte costituzionale sull'ammissibilità del *referendum* - il Ministero dell'agricoltura e delle foreste verrebbe ad essere soltanto parzialmente mutilato da un esito referendario positivo, ma non soppresso, il relatore si sofferma sulle norme che disciplinano sia l'assetto organizzativo ed istituzionale del Ministero, sia le competenze ministeriali sugli istituti di ricerca e sperimentazione, sull'AIMA, sull'Ispettorato centrale repressione frodi e sul Corpo forestale. Peraltro, egli aggiunge, valutando il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 1993 sulla inammissibilità della richiesta referendaria in ordine alle competenze riservate allo Stato dal decreto delegato n. 616 del 1977, si rinvengono in agricoltura competenze statuali non eliminabili o la cui soppressione non porterebbe alla conseguente assegnazione alle regioni. Del resto l'esistenza di una adeguata struttura a livello internazionale è richiesta dalla posizione di grande rilievo che l'agricoltura riveste nel trattato istitutivo della CEE.

Rilevato poi come nella stessa relazione illustrativa del disegno di legge governativo si sottolinei l'esigenza di un centro di imputazione unitario a livello governativo, che favorisca l'incontro tra la dimensione comunitaria e la variegata realtà regionale, il relatore Cimino evidenzia la necessità di considerare che il Ministero dell'agricoltura dev'essere una struttura di indirizzo, di coordinamento, di promozione, di produzione di informazione e di conoscenza sul presupposto che gli interventi operativi sulla produzione e sulle strutture agricole siano attribuiti alle regioni, mentre la disciplina dei mercati agricoli è di spettanza degli organi della Comunità europea. In tale ottica, egli aggiunge, si tratta di definire la materia di competenza del nuovo Ministero e successivamente specificare le funzioni da esercitare, rimuovendo i residui compiti operativi e gestionali.

Successivamente si sofferma sull'articolo 1 del disegno di legge 1088 nel quale si definiscono le materie di competenza del nuovo Ministero delle politiche agroalimentari e delle risorse rurali, specificando contestualmente che in tali materie il Ministero non svolge funzioni operative ma attività generali di indirizzo e coordinamento, di raccolta e diffusione di informazione e di dati.

Evidenziato poi che rimane confermato il ruolo del Ministero come interlocutore in materia agricola della Comunità economica europea (ricorda in particolare la partecipazione al processo di formazione del diritto comunitario ed i nuovi strumenti di adempimento degli obblighi comunitari costituiti dalle leggi n. 183 del 1976 e n. 86 del 1989), il relatore richiama l'attenzione sullo sforzo, presente nell'iniziativa governativa, di ricomporre in un quadro unitario determinate competenze attualmente sparse fra i diversi Ministeri e di attrarre, nell'ambito operativo della materia agricola, le attività di trasformazione e di

commercializzazione dei prodotti agricoli. In tal senso ritiene debba essere visto il riferimento alla materia alimentare ed agro-alimentare ed al trasferimento, operato dall'articolo 1, comma 4, a favore del nuovo Ministero delle funzioni esercitate in materia dal Ministero dell'industria.

Espresso quindi un giudizio positivo sul trasferimento delle funzioni di competenza del Ministero della marina mercantile in materia di acquacoltura, considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola, il relatore passa a soffermarsi sul trasferimento delle funzioni svolte dal Ministero della sanità in materia di profilassi zoosanitaria, di controllo della salubrità dei prodotti destinati alla alimentazione animale e in materia di disciplina degli impianti zootecnici: si tratta, egli sottolinea, di attribuzioni che necessariamente vanno allocate nel nuovo Ministero, così come avviene in altri paesi comunitari. Ritiene peraltro opportuno che l'esame delle norme su tale specifico punto venga approfondito con la stessa Commissione sanità.

Successivamente si sofferma sul problema della definizione di un chiaro rapporto tra Stato e regioni per il quale il disegno di legge n. 1088 intende ricostituire una stabile sede tecnica di coordinamento fra Ministero e assessori regionali; illustra le norme concernenti la riforma degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria attraverso il rinvio a regolamenti governativi (ribadisce che occorre approfondire meglio gli aspetti della problematica della ricerca anche per evitare la creazione di doppioni e garantire il conseguimento e la diffusione dei risultati, necessari per una maggiore competitività delle produzioni italiane; evidenzia il trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni effettuato con l'articolo 2 del disegno di legge governativo.

Osservato poi che per quanto riguarda i momenti di collegamento funzionale occorre chiedersi se sia opportuno lo strumento della delegificazione proposto nell'attuale testo, il relatore passa a sottolineare che la legge pluriennale di spesa n. 752 del 1986 ha individuato un nuovo livello di possibilità di collaborazione fra Stato e regioni ammettendo a finanziamento le azioni a carattere orizzontale attraverso il cofinanziamento. Con ciò egli intende richiamare l'attenzione della Commissione sulle naturali interconnessioni del disegno di legge governativo con la nuova legge pluriennale di spesa, di cui si avverte l'urgenza per assicurare continuità negli interventi in favore del settore. Illustra poi l'articolo 3 che prevede il principio della delegificazione in materia di organizzazione degli uffici e di riordino degli enti consultivi e degli enti dipendenti dal Ministero (ricorda anche che esempi in tal senso si hanno con la legge n. 168 del 1989 istitutiva del Ministero dell'università e con la legge n. 358 del 1991 sulla ristrutturazione del Ministero delle finanze.

Illustra poi gli articoli 4 (fra l'altro si prevede l'istituzione di un elenco speciale di esperti, da cui trarre quelli da sottoporre al Ministero degli esteri per la nomina come addetti agricoli presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero), 5 (si specificano le attribuzioni dell'AIMA, senza incidere sulla configurazione dell'azienda come organismo generale di intervento nel mercato agricolo) e 6. In questo ultimo articolo si dispone la soppressione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e si conferma la normativa sulla strutturazione e i compiti

del Corpo forestale che - sottolinea il relatore - si configura come un Corpo speciale di polizia, con quei poteri di indagine, di vigilanza e di repressione in materia di sofisticazione alimentare e di tutela dell'ambiente.

Sottolineato quindi che nello stesso articolo 6 sono confermate le norme di legge sulle denominazioni di origine dei vini e dell'olio e sugli accordi interprofessionali, il relatore osserva che non appare chiara la *ratio* giustificatrice dell'esclusivo richiamo alle leggi in questione; richiamo che egli considera riduttivo, mancando, peraltro, il riferimento alle disposizioni di legge sui formaggi e sulle denominazioni di origine dei prosciutti. Potrebbe pertanto valutarsi l'opportunità di inserire all'articolo 1 un richiamo alla materia della valorizzazione delle produzioni di qualità.

Avviandosi alla conclusione il relatore Cimino auspica che le considerazioni svolte contribuiscano ad un positivo dibattito in Commissione specie su questioni da considerare aperte come quelle che attengono al ruolo dell'AIMA, alla strutturazione e funzionalità degli Istituti di ricerca, alle modalità attraverso cui convogliare le istanze di partecipazione delle organizzazioni di categoria ed al rapporto tra il nuovo dicastero e la mutata realtà socio-economica del paese.

Prende quindi la parola il ministro DIANA il quale auspica anzitutto che la Commissione proceda approfondendo adeguatamente i problemi e tenendo conto della ristrettezza del tempo disponibile prima e dopo il *referendum*.

Rilevato poi che il *referendum* incide sulle strutture ministeriali e non sull'istituzione in se stessa, nè tocca le competenze attribuite col decreto delegato n. 616 al Ministero o quelle spettanti all'AIMA o al Corpo forestale, il Ministro evidenzia che si rischia di finire in una situazione in cui il Ministero conserverebbe le proprie attribuzioni senza avere le strutture operative. Peraltro, egli aggiunge, si tratterebbe di una situazione non desiderata dalle stesse regioni che hanno proposto il *referendum* e che hanno inteso richiamare l'attenzione sul problema della gestione delle risorse finanziarie disponibili in agricoltura.

Rilevato poi che con la recente ripartizione dei fondi del 1993 per l'agricoltura, operata dal CIPE, alle regioni sono stati assegnati oltre 1580 miliardi, mentre al Ministero sono andati oltre 840 miliardi, il ministro Diana sottolinea come da parte delle regioni si sia lamentato che le competenze regionali riconosciute nel disegno di legge governativo sono le stesse già oggi spettanti; a tali lamentele però non fanno seguito specifiche indicazioni di ulteriori competenze che dovrebbero passare alle regioni stesse. Per quanto riguarda l'AIMA, un'azienda che opera sul mercato nazionale ed internazionale, il Ministro prospetta l'opportunità di verificare, anche in via sperimentale, la possibilità di una partecipazione delle regioni ai controlli e agli interventi dell'AIMA nel territorio nazionale.

Richiama quindi l'attenzione della Commissione sull'articolo 2 (trasferimento alle regioni di funzioni amministrative) del disegno di legge governativo che al comma 1, lettera a), è attribuita alle regioni la concessione di aiuti e provvidenze straordinarie a favore di aziende colpite da eccezionali avversità atmosferiche (con ciò si viene incontro

ad una esigenza rappresentata dal senatore Coviello in sede di esame del riordino del credito agrario).

Rilevato poi che un chiaro segnale di consenso viene dal settore industriale in ordine al riconoscimento della competenza del nuovo Ministero in materia agro-alimentare (si auspica una specifica direzione generale dell'alimentazione) il Ministro sottolinea che difficoltà provengono invece per il passaggio delle competenze in materia veterinaria: egli ha avuto un incontro con i rappresentanti dei veterinari che minacciano uno sciopero, ed ha fatto appello al loro senso di responsabilità specie di fronte alla difficile situazione in cui si trova il paese per l'afta epizootica. Egli si dice convinto della necessità del trasferimento di tale materia al Ministero dell'agricoltura e ritiene che si possano superare i problemi di inquadramento del personale posti dalla categoria.

Per quanto riguarda il problema dell'acquacoltura si tratta, egli sottolinea di stabilire che tutto ciò che riguarda l'allevamento dei pesci rientra nella competenza del Ministero dell'agricoltura, mentre esula da tale competenza la pesca.

Avviandosi alla conclusione il ministro Diana ribadisce l'auspicio che il tempo rimasto disponibile venga utilizzato al massimo, anche per migliorare il testo governativo, assicurando al paese una struttura ministeriale moderna e capace.

Il Presidente ringrazia il Ministro ed il relatore e avverte che si proseguirà domani con l'avvio della discussione generale.

LOBIANCO ed altri. Riforma della legislazione sul credito agrario (219)

STEFANINI ed altri. Riforma del credito agrario (413)

Revisione della legislazione sul credito agrario (1014)

(Seguito e rinvio dell'esame congiunto)

Il presidente MICOLINI chiede al relatore Mora di integrare la relazione alla Commissione riferendo sul disegno di legge n. 1014 d'iniziativa governativa.

Il relatore MORA assicura che svolgerà la relazione integrativa nella seduta di domani, nel corso della quale si propone anche di illustrare gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 219. Richiama inoltre l'opportunità che la Commissione valuti se istituire o meno una Sottocommissione per un esame preliminare dei disegni di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 30 MARZO 1993

101ª Seduta

*Presidenza del Presidente
de COSMO**Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Madaudo.**La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE REFERENTE*

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059)
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il sottosegretario MADAUDO precisa di intervenire esclusivamente per i profili di competenza del Dicastero della difesa, connessi all'esame dell'articolo 4 del decreto-legge.

Il senatore CITARISTI, pur apprezzando la presenza del Sottosegretario di Stato per la difesa, ritiene indispensabile che un rappresentante del Ministero dell'industria fornisca necessari elementi di informazione sul decreto-legge di cui si richiede la conversione.

Il senatore CHERCHI, a nome del Gruppo del PDS, pur condividendo l'apprezzamento espresso dal senatore Citaristi, stigmatizza l'assenza del Ministro dell'industria o del competente Sottosegretario di Stato.

Il presidente de COSMO - ricorda l'iniziativa precedentemente assunta dalla Commissione nei confronti del Presidente del Senato per assicurare una più assidua partecipazione del Governo ai lavori della Commissione - prende atto della dichiarazione resa dal sottosegretario Madaudo e propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Conviene unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 30 MARZO 1993

69ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

Saporito ed altri: Modifiche alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, concernente istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici. Istituzione del Fondo di previdenza per i membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica (657)
(Rinvio dell'esame)

Il relatore, senatore DOPPIO, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento in titolo per poter operare ulteriori approfondimenti.

La Commissione concorda.

L'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: Rinvio del seguito dell'esame)
(R 139 B 00, C 11ª, 0001)

La relatrice, senatrice COLOMBO SVEVO, chiede il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento in titolo per redigere in forma definitiva lo schema di parere da sottoporre alla Commissione.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 30 MARZO 1993

49^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MARINUCCI MARIANI*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità AZZOLINI.**La seduta inizia alle ore 15,50.***IN SEDE REFERENTE****Zuffa ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza (Doc. XXII, n. 2)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R 162 0 00, C 12^a, 0002)

Riprende l'esame del provvedimento sospeso nella seduta del 23 marzo.

La senatrice ZUFFA, dopo aver ringraziato il Presidente per l'ampia relazione svolta, rileva che la proposta mira, partendo dalla Convenzione di New York che ha costituito un importante cambiamento di ottica politico-culturale, a consentire una effettiva e seria verifica sulla applicazione data nel nostro paese alla predetta convenzione. Sul tema vi è stata infatti una grave sottovalutazione da parte delle pubbliche istituzioni, come dimostra il mancato coordinamento della legislazione con la convenzione: non si tratta tanto di varare normative aggiuntive sui principi, quanto di pervenire ad una riaffermazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Si riferisce in particolare ai diritti sociali, a proposito dei quali si è avuto un peggioramento della situazione negli ultimi anni, essendosi registrato anche uno scadimento della scuola dell'obbligo; vi sono poi gravi difficoltà nell'inserimento dei minori a rischio di coinvolgimento in organizzazioni malavitose nelle strutture pubbliche, soprattutto per le carenze degli enti locali interessati. L'Italia non ha un dipartimento governativo per le problematiche giovanili, che dovrebbe essere il punto di partenza per una generale riorganizzazione degli interventi. Conclude sottolineando l'opportunità di sentire i minori in caso di separazione dei genitori.

La senatrice ROCCHI ritiene che il problema dei giovani dovrebbe essere al centro dell'attenzione in tutti i paesi civili. Occorre che in sede parlamentare si effettui una verifica organica della applicazione della normativa in materia, per cui esprime il pieno consenso all'iniziativa in esame.

Il senatore PERINA rileva che il termine di sei mesi per la conclusione dei lavori della Commissione appare troppo ristretto, mentre l'oggetto dell'inchiesta dovrebbe essere esteso anche alla prevenzione sanitaria ed a quella della diffusione degli stupefacenti. Critica poi l'articolo 3 della proposta, che, con riguardo al ruolo della famiglia, non sembra essere coordinato con il disposto della Convenzione di New York; a tal proposito preannuncia la presentazione di proposte di modifica al testo in esame.

In relazione a queste ultime affermazioni del senatore Perina la senatrice ZUFFA esprime dissenso facendo notare che secondo la convenzione di New York il bambino deve essere ritenuto soggetto di diritti, con ciò innovando rispetto al passato, quando il bambino era considerato solo all'interno della famiglia.

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa presente che non sono stati adottati provvedimenti miranti a consentire alle famiglie il mantenimento dei bambini, per cui si è arrivati molto spesso a portare i bambini stessi fuori dalle loro famiglie.

Il senatore CARRARA rileva che le indicazioni del senatore Perina possano trovare spazio attraverso una modifica dell'articolo 1 della proposta, che riconosca il ruolo della famiglia nella problematica dell'infanzia e dell'adolescenza. Ritiene poi che larga parte della legislazione sia inapplicata, per cui attualmente appare preferibile, prima di arrivare alla costituzione di una Commissione di inchiesta, raccogliere tutta la normativa anche regionale da parte della Commissione sanità.

Il senatore ZOTTI ritiene opportuna una modifica della lettera a) dell'articolo 3, precisando il riferimento alla famiglia.

Il senatore Raffaele RUSSO osserva che stanno emergendo due concezioni diverse, una che intende porre al centro dell'attenzione il ruolo della famiglia, l'altra che invece vuole approfondire solo i diritti propri dei bambini e degli adolescenti.

Il senatore GRASSANI ritiene che l'abbassamento dell'età in cui si hanno i primi rapporti sessuali porti ad un incremento delle gravidanze indesiderate e degli aborti delle minorenni, in mancanza di una seria educazione sessuale. Più che arrivare ad una costituzione di una Commissione di inchiesta è necessario indurre tutte le pubbliche istituzioni a fare il loro dovere.

Il senatore PISATI fa presente che è necessario procedere alla costituzione di una Commissione di inchiesta, per verificare le situazioni di disagio sociale, anche con riguardo al coinvolgimento di minori non punibili in attività criminose connesse allo spaccio di droga. Non ritiene pertanto accettabile la proposta testè avanzata dal senatore Carrara.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Condorelli ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa presente che è imminente la stampa del disegno di legge n. 1098, presentato da senatori del Gruppo del PDS, avente oggetto analogo a quello del disegno di legge n. 461. Per l'esame di quest'ultimo propone la costituzione di un comitato ristretto, cui siano chiamati a far parte i rappresentanti di tutti i Gruppi politici.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Marinucci Mariani ed altri: Modifiche ed integrazione al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria (1048)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PULLI. Egli fa presente come la presentazione del disegno di legge in titolo coinvolga tutta la Commissione sanità, in quanto esso ricalca il parere espresso da tale Commissione sullo schema di decreto legislativo presentato dal Governo, nonchè il parere, più o meno analogo, espresso dalla Commissione affari sociali della Camera. Il provvedimento si prefigge di integrare il decreto legislativo con le osservazioni espresse dalle anzidette Commissioni e con quelle formulate dalle regioni, non recepite nel decreto stesso. Il disegno di legge tiene anche conto di altre osservazioni espresse dalle categorie interessate. Il relatore precisa tuttavia che il provvedimento non stravolge l'impostazione del decreto legislativo, limitandosi a correggerne taluni aspetti che potrebbero dar luogo ad una massiccia conflittualità con conseguenti contenziosi. Non esclude peraltro che anche al disegno di legge in titolo debbano essere apportate talune modifiche riguardanti ad esempio le forme della partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini, problema, questo, di grande rilievo.

Il presidente MARINUCCI MARIANI, nel ringraziare il relatore Pulli, fa presente come il disegno di legge recepisca pienamente il parere già espresso dalla Commissione sanità sullo schema di decreto legislativo e tenga conto di specifici contributi di singoli senatori della

Commissione stessa, le cui proposte sono state inserite nel disegno di legge. Il disegno di legge all'esame non modifica l'impostazione complessiva del decreto legislativo n. 502, limitandosi a prendere in considerazione solo talune questioni risolte dal decreto anzidetto in maniera difforme rispetto al parere espresso dalla Commissione sanità.

Si apre il dibattito.

Il senatore CARRARA rileva che il decreto legislativo n. 502 ha tenuto in scarsissima considerazione il parere espresso dalla Commissione sanità del Senato; fa presente che diverse forze politiche stanno raccogliendo le firme per un *referendum* abrogativo di tale provvedimento e ricorda altresì che la Democrazia cristiana sta elaborando un testo legislativo che apporta modifiche al decreto n. 502. Essendosi, dunque, in una fase di riflessione, si chiede se non sia opportuno *sospendere la discussione generale e procedere nel frattempo in via informale ad una serie di incontri tra i vari Gruppi al fine di individuare unitariamente una serie di modifiche da apportare al decreto legislativo n. 502.*

Il senatore ZOTTI, nel convenire con quanto osservato dal senatore Carrara, ritiene tuttavia difficile la predisposizione di un testo di modifica del decreto legislativo n. 502 concordato unitariamente, risultando così più utile confrontarsi sul provvedimento in titolo o attendere il preannunciato provvedimento della Democrazia cristiana ed eventualmente altri disegni di legge, ove anche il Gruppo del PDS volesse dare un contributo sul piano legislativo, non puntando esclusivamente sul *referendum* abrogativo.

Il senatore DIONISI ritiene intempestivo porre il disegno di legge n. 1048 all'ordine del giorno dei lavori della Commissione dal momento che altre forze politiche, come la Democrazia cristiana, intendono presentare proprie proposte, si stanno raccogliendo le firme per il *referendum* abrogativo del decreto legislativo n. 502 e sta per essere presentata a riguardo una proposta di legge popolare. Inoltre le condizioni di stabilità del Governo sono estremamente precarie. Ritiene poi che la presentazione di un disegno di legge di modifica del decreto legislativo n. 502 da parte di esponenti della maggioranza costituisca un modo di farsi pubblicità presso le categorie e un volersi salvare la coscienza, dal momento che il decreto legislativo in questione è stato subito dal Parlamento.

In relazione all'affermazione del senatore Dionisi interviene nuovamente il presidente MARINUCCI MARIANI per precisare che l'inserimento del disegno di legge n. 1048 all'ordine del giorno dei lavori della Commissione è stato deciso in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Fa altresì presente che preliminarmente alla presentazione del disegno di legge n. 1048 ha sollecitato i rappresentanti di tutti i Gruppi ad esprimersi onde verificare la possibilità di firmare tutti insieme il provvedimento.

Ricorda di aver ricevuto consensi nel merito senza tuttavia adesioni formali. Ritiene pertanto del tutto inutile ripercorrere una metodologia già sperimentata senza successo. Dichiara infine che si augurava che il suo disegno di legge sollecitasse il Governo al varo di un provvedimento in materia, ma prende atto che per il momento il Governo non ha intenzione di varare un provvedimento in materia.

Il senatore BRESCIA ricorda che la scelta operata dal Governo con il decreto legislativo n. 502 è stata subita dalla maggioranza, non essendo state prese in considerazione le osservazioni espresse dal Parlamento. C'è voluta quindi la proposizione di un *referendum* perchè si prendesse in considerazione la materia. Ritiene che sia opportuno sospendere la discussione del provvedimento in titolo in attesa di acquisire l'orientamento preciso del Ministro della sanità e di avere un quadro di riferimento più preciso per quanto riguarda il Governo.

Il senatore CONDORELLI ricorda che la maggioranza ebbe modo di lamentarsi dell'impostazione della legge di delega legislativa al Governo, ma la richiesta del voto di fiducia bloccò il dissenso. Dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 502 tutti i Gruppi politici espressero forti critiche sia per l'eccesso di delega sia per il fatto che non erano stati presi in considerazione i rilievi espressi dal Parlamento. Il senatore Condorelli osserva quindi che in relazione a quanto è avvenuto il presidente Marinucci Mariani, con grande sensibilità politica, ha presentato il disegno di legge in titolo, proponendo anche alla Democrazia cristiana di apporvi la firma. Ritiene pertanto positiva l'inserimento del provvedimento all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, anche perchè non si può aspettare che le modifiche al decreto legislativo provengano dall'esterno del Parlamento. Quest'ultimo deve riprendere in pieno il suo ruolo di legislatore, indipendentemente dalle iniziative a riguardo del Governo. Ritiene che il disegno di legge n. 1048 possa costituire il testo base rispetto al quale proporre eventuali emendamenti in modo da concludere l'esame al più presto.

Ha quindi la parola il sottosegretario AZZOLINI. Egli chiarisce che il Governo è orientato ad intervenire con provvedimenti legislativi che apportino modifiche da un lato al decreto-legge n. 384 del 1992, convertito con la legge n. 438 e dall'altro al decreto legislativo n. 502. Per quanto riguarda il primo il Governo intende presentare un decreto-legge che disciplini la materia delle esenzioni, onde superare le sperequazioni sulle franchige, che prenda in considerazione gli indigenti (prevedendo tra l'altro una delega ai comuni per il sostegno di tali categorie in proporzione alle risorse stabilite) e che ridefinisca la materia dei bollini. Su quest'ultimo punto in sede di Conferenza tra lo Stato, le regioni e le province autonome le regioni avevano chiesto una pausa di riflessione in attesa di una specifica proposta da parte loro. Il Governo intende poi procedere al riordino complessivo della materia dei *tickets* istituendo una commissione quadrangolare composta da rappresentanti della Confindustria, delle Confederazioni sindacali, del Ministero e delle regioni con il compito di proporre il riordino della materia da collegare al piano sanitario nazionale che dovrebbe essere

emanato entro il 31 luglio. Per quanto riguarda la materia relativa al decreto legislativo n. 502 il Governo si è dichiarato disponibile ad apportare le modifiche necessarie, aprendo un colloquio con le categorie mediche, rimanendo escluso peraltro una modifica dell'impianto complessivo dell'anzidetto decreto.

Il senatore GRASSANI osserva che a pochi mesi dall'approvazione del decreto legislativo n. 502 da parte della maggioranza si riconosce l'iniquità della normativa approvata. Ritiene dunque che il decreto legislativo n. 502 vada abrogato.

La senatrice BETTONI BRANDANI fa presente che il Gruppo del PDS non esclude affatto la opportunità di esaminare un disegno di legge per arrivare con sollecitudine ad una modifica del decreto legislativo n. 502. Il Gruppo del PDS ritiene però che sia più urgente affrontare il problema del superamento della normativa sui *tickets* prevista dal decreto-legge n. 384 del 1992, che ha introdotto gravi iniquità ed anomalie nel funzionamento del Servizio sanitario nazionale: la franchigia di 100 mila lire di spesa per vaste categorie di cittadini sta aprendo infatti spazi per la medicina privata, che pratica per alcune prestazioni prezzi inferiori ai *tickets*; su tali questioni è in corso di elaborazione un'iniziativa legislativa specifica, il cui esame dovrebbe avere carattere prioritario.

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa presente che non è stata finora presentata alcuna iniziativa di modifica del decreto legge n. 384 in quanto il Ministro Costa aveva preannunciato un proprio disegno di legge. In questo momento però non è possibile tralasciare i problemi derivanti dal decreto legislativo n. 502 del 1992, che stanno assumendo carattere di urgenza, perchè l'abolizione in esso prevista dalla convenzione per la specialistica ambulatoriale interna sta portando fin da ora alla chiusura di strutture importanti come i consultori.

Il relatore PULLI ritiene che si debba prendere atto della volontà manifestata da ampi settori della Commissione per un rinvio dell'esame del disegno di legge in titolo. Tuttavia non si può trascurare il fatto che il decreto legislativo n. 502 sta esplicando già ora effetti negativi, per cui invita i componenti della Commissione a prendere sollecitamente le iniziative volte a pervenire ad una modifica dello stesso decreto legislativo n. 502.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 18,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 30 MARZO 1993

57^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GOLFARI*Interviene il Ministro dell'ambiente Valdo Spini.**Intervengono, inoltre, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Giancarlo Ales, dirigente del servizio di conservazione dei catasti del Ministero delle finanze, e l'ingegner Giancarlo Storto, dirigente del servizio di coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici.**La seduta inizia alle ore 15,10.***PROCEDURE INFORMATIVE****Indagine conoscitiva sulle prospettive della legislazione urbanistica: audizione di dirigenti del coordinamento territoriale del Ministero di lavori pubblici e del catasto del Ministero delle finanze**
(R 048 0 00, C 13^a, 0003)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 25 marzo scorso.

Dopo un'introduzione del presidente GOLFARI, l'ingegner ALES ricorda che tra il catasto dei terreni (che si basa sui valori delle colture) ed il catasto dei fabbricati (che si fonda sul valore dell'immobile costruito) esiste una lacuna normativa per le aree edificabili, la quale potrebbe essere colmata attraverso un'appropriata disciplina catastale, come proposto dal disegno di legge n. 767. La determinazione del valore delle aree edificabili da parte delle commissioni censuarie (considerato che quelle comunali sono state di recente soppresse, occorrerebbe far capo al livello provinciale) dovrebbe fondarsi sulla suscettibilità di utilizzo edificatorio dell'area, valutata in base alle informazioni provenienti dai comuni: tale forma di collaborazione - anche per via telematica - si rende indispensabile per comunicare tempestivamente al catasto le varie trasformazioni dello strumento urbanistico comunale.

Il presidente GOLFARI dà quindi la parola all'ingegner STORTO, che sottolinea l'interdipendenza tra materia fiscale (laddove utilizzata a

fini espropriativi) e disciplina urbanistica, essendo possibile che ai fini catastali sia considerata edificabile quella superficie che nell'elaborazione del piano urbanistico viene invece indirizzata a scopi pubblici. Il Ministero dei lavori pubblici costituisce poi un punto di riferimento certo nella programmazione di opere pubbliche ad ampio impatto territoriale: tale riferimento andrebbe valorizzato apprestando migliori strumenti di conoscenza centralizzata del territorio, tali da collegare efficacemente il livello programmatico a quello operativo. Per quanto riguarda la nuova legge urbanistica, essa dovrebbe fissare principi che determinino il quadro dell'operato amministrativo: se quest'ultimo ha risentito troppo spesso delle ripercussioni negative di piani urbanistici eccessivamente rigidi, la soluzione non risiede comunque in procedure derogatorie o contrattate come quelle costituite dai piani integrati.

Ad una domanda del senatore ANDREINI, l'ingegner STORTO precisa che il regolamento sull'edificabilità legale e di fatto è sottoposto al parere del Consiglio di Stato; precisa altresì che, a seguito della sentenza n. 5 del 1980, i valori espropriativi non variano tra le diverse parti del territorio nazionale, facendo ugualmente riferimento a criteri di mercato.

Il presidente GOLFARI, preso atto della fattibilità tecnica di un catasto delle aree edificabili, ma anche della necessità di correttivi che lo adeguino alle trasformazioni del piano urbanistico, dichiara chiusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 17,20.

IN SEDE REFERENTE

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958)

CHERCHI. - Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (261)

PROCACCI ed altri. - Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale (1019)

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MONTRESORI illustra i disegni di legge in titolo, soffermandosi innanzitutto sul concetto di valutazione di impatto ambientale, da considerarsi come sussidio indispensabile per l'acquisizione di elementi relativi agli eventuali danni ambientali prima della realizzazione delle opere.

Dopo un'analisi dettagliata della normativa sulla valutazione di impatto ambientale vigente in alcuni paesi stranieri, con particolare riguardo alle esperienze degli Stati Uniti e della Francia, esamina storicamente la situazione preesistente all'approvazione della direttiva CEE ed i provvedimenti di parziale attuazione della medesima adottati in Italia a partire dalla legge n. 349 istitutiva del Ministero dell'ambiente.

Ricorda come la direttiva CEE preveda due categorie di opere: quelle dell'allegato I, per le quali è obbligatoria la procedura di impatto ambientale e quelle dell'allegato II, per le quali la sottoposizione a detto tipo di procedura è lasciata alla discrezionalità dei singoli Stati membri.

Dopo aver rilevato che la Commissione per la valutazione di impatto ambientale, istituita nel quadro della parziale attuazione della direttiva, ha realizzato un'esperienza complessivamente positiva, esamina ciascuno dei provvedimenti all'esame della Commissione, suggerendo che - senza tralasciare i fondamentali apporti che possono trarsi da ognuno di essi - venga assunto a testo base della discussione il disegno di legge del Governo, sul quale si sofferma dettagliatamente. Nel disegno di legge n. 958 assume particolare rilevanza la tematica dell'informazione alla popolazione, nella cui ottica viene disciplinata nei dettagli la modalità dell'inchiesta pubblica. Esprime apprezzamenti al riguardo, sottolineando poi come il disegno di legge del Governo muova correttamente dall'esperienza già realizzata, traendo da essa spunto per la messa in opera di una procedura pienamente efficace.

Il relatore si riserva quindi di illustrare i singoli articoli del disegno di legge governativo in sede di replica.

Il presidente GOLFARI, dopo aver ringraziato il senatore Montresori per l'ampia ed approfondita illustrazione, propone di rinviare la discussione generale ad una prossima seduta già calendarizzata per giovedì.

Concorda il ministro SPINI, pur sottolineando l'opportunità di un iter accelerato dei provvedimenti in titolo.

Convieni, quindi, la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 30 MARZO 1993

Presidenza del Presidente
VIOLANTE

La seduta inizia alle ore 16.

*SEGUITO DELL'ESAME ED EVENTUALE VOTAZIONE DELLA RELAZIONE SUI
PROBLEMI CONNESSI ALLO SCIoglIMENTO DEI CONSIGLI COMUNALI
(A 010 0 00, B 53ª, 0001)*

Comunicazioni del Presidente
(A 008 0 00, B 53ª, 0002)

Il Presidente VIOLANTE ringrazia il ministro Mancino per aver voluto partecipare alla odierna seduta.

Il ministro dell'interno, Nicola MANCINO, rileva che le misure di repressione dell'infiltrazione della criminalità organizzata negli Enti locali costituiscono parte essenziale della strategia di lotta alla mafia.

L'esperienza ha dimostrato quanto esteso e radicato sia il fenomeno e quanta parte esso abbia avuto nel diffondere tra la gente la percezione del predominio malavitoso.

Perciò, se è viziato il rapporto di base, risulta compromesso l'intero quadro delle relazioni che il cittadino intrattiene con le varie espressioni dello Stato.

Con queste premesse, lo scioglimento del consiglio comunale in presenza di episodi di connivenza, si giustifica pienamente come strumento in grado di fare terra bruciata intorno alla mafia, di privarla di quelle aree di diffuso fiancheggiamento che la rendono temibile e sicura di sé, di distruggere quel mito di onnipotenza e di predominio.

La valenza dello scioglimento di un consiglio comunale si esprime principalmente nella inflessibile riaffermazione della sovranità della legge agli occhi della comunità dei cittadini.

Questa riaffermazione, a sua volta, costituisce il presupposto del recupero del consenso popolare verso la legalità.

Il ministro MANCINO rileva che il bilancio della esperienza delle gestioni commissariali nei comuni sciolti per mafia è sostanzialmente positivo anche se, in taluni casi, la prima reazione della cittadinanza al commissariamento è sembrata essere stata negativa, diffidente e persino ostile anche perchè il passaggio alla gestione commissariale, almeno in un primo tempo, è segnato quasi esclusivamente dall'assunzione di misure impopolari.

Occorre, pertanto, ricercare quel giusto equilibrio tra sanzione e beneficio sul quale possa essere costruita una proposta mediata di risanamento e di sviluppo, tenendo conto che il vero bilancio della gestione commissariale sarà fatto al momento della sua conclusione, quando il corpo elettorale sarà chiamato a dimostrare concretamente, con la scelta degli uomini giusti, di voler consolidare il risanamento; a questo riguardo ritiene sia importante tener presente che il rinnovamento della classe politica locale non può essere garantito solo da ipotesi di incandidabilità a carico dei vecchi amministratori, tanto più perchè previsioni di questo genere sono facilmente aggirabili con la interposta rappresentanza elettiva.

Il ministro MANCINO rileva, quindi, che, alla luce dell'esperienza maturata, sia necessario assicurare ai commissari un supporto speciale.

In questo senso, sin dal momento immediatamente successivo all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, il suo impegno è stato rivolto a sensibilizzare gli uffici della Direzione Generale dell'Amministrazione Civile affinchè assicurassero particolare attenzione nella trattazione di procedure autorizzatorie o concessorie interessanti gli enti commissariati; in pari tempo, i Prefetti sono stati sollecitati a partecipare attivamente ai problemi degli enti ed a segnalare agli uffici ministeriali ogni situazione suscettibile di intervento in sede centrale.

Il ministro MANCINO ritiene poi che la carenza di supporti politici, di referenze, di conoscenze personale abbiano accresciuto le difficoltà dei commissari nei contatti a livello regionale, provinciale e persino intercomunale; al riguardo rileva di avere attirato l'attenzione dei rappresentanti sull'esigenza di assicurare ai commissari straordinari un canale privilegiato di relazioni con la regione, a parziale compensazione della carenza di specifiche consolidate referenze personali; comunica, altresì, di avere anche proposto la sottoscrizione di un protocollo di intesa bilaterale finalizzato a definire nuove e più agili forme di cooperazione tra Ministero dell'interno e Regione nella prospettiva del recupero della legalità. Ricorda poi di essersi attivato per sollecitare un maggiore coinvolgimento delle varie Amministrazioni dello Stato nei problemi dei comuni commissariati e di aver chiesto la disponibilità del Presidente del Consiglio a farsi carico della costituzione di una sede di coordinamento interministeriale, ottenendone la pronta adesione.

Il ministro MANCINO rileva, quindi, che la richiesta di prolungamento della durata delle gestioni commissariali è ricorrente e viene giustificata con l'esigenza di consentire tempi adeguati all'opera di risanamento. È un'ipotesi che merita attenta valutazione, tenendo conto di alcuni delicati riflessi istituzionali.

A sostegno di tale proposta si argomenta che i limiti attuali (18 mesi) non consentirebbero di portare a compimento il risanamento in taluni fondamentali settori, quali la repressione dell'abusivismo edilizio, la regolamentazione urbanistica ed il risanamento finanziario.

Il ministro MANCINO passa quindi ad esaminare i problemi connessi ai poteri delle commissioni straordinarie auspicando poteri speciali o, in deroga, in grado di consentire alle commissioni di superare le difficoltà derivanti dallo stato di abbandono in cui verte l'amministrazione e dalle resistenze interne.

Analizza, poi, i problemi connessi alla utilizzazione a tempo pieno dei commissari straordinari.

Dopo essersi soffermato sulla opportunità di istituire un osservatorio delle gestioni commissariali, il ministro MANCINO ribadisce l'opportunità di una temporanea utilizzazione di personale tecnico di altre amministrazioni per esigenze di progettazione di opere pubbliche e di organizzazione dei servizi tributari.

Il ministro MANCINO si sofferma quindi sulle proposte, avanzate nel corso del precedente dibattito, che prevedono il divieto di riassunzione di cariche elettive da parte di amministratori rimossi.

Conclude ribadendo il suo giudizio positivo sulle norme sul commissariamento dei comuni che, comunque, possono essere utilmente integrate e opportunamente migliorate.

Il Presidente VIOLANTE ringrazia il Ministro Mancino per la esauriente relazione.

Il senatore CABRAS illustra il seguente documento di valutazione e proposte:

«La Commissione parlamentare antimafia sulla base di indagini sul posto e delle relazioni dei commissari straordinari ha esaminato la situazione delle amministrazioni comunali disciolte in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia ai sensi della legge n. 221 del 22 luglio 1991 a causa di condizionamenti degli amministratori da parte dei gruppi malavitosi locali.

L'evidenza dei collegamenti con i clan criminali e l'influenza sulle scelte amministrative, il degrado delle strutture amministrative, il dissesto finanziario dei comuni interessati compongono un quadro che giustifica l'iniziativa assunta con lo scioglimento delle amministrazioni locali, rendendo indilazionabile ogni sforzo per il recupero della legalità ma inducono a non ritenere esaurito l'impegno dello Stato con la gestione straordinaria.

Dall'indagine e dal dibattito svoltosi in Commissione si raccolgono di seguito alcune indicazioni:

Le gestioni straordinarie in generale hanno mostrato competenza amministrativa e consapevole motivazione dei compiti affidati ma, anche a causa di alcune negative esperienze, si deve raccomandare al Ministro dell'Interno una particolare cura nella selezione degli incarichi di commissario straordinario, evitando anche sostituzioni nel corso del mandato.

In particolare si ritiene necessaria un'attività di sostegno e consulenza alle gestioni commissariali nell'ambito di alcuni settori

amministrativi come quello urbanistico, tributario e delle gare d'appalto, anche per superare ostruzionismi o inaffidabilità della burocrazia comunale, attraverso la costituzione di un centro di riferimento presso le singole prefetture.

A tale centro dovrebbero far capo professionalità reperibili nei Provveditorati delle opere pubbliche, nel Genio civile, oltre a taluni consulenti esterni per materie specifiche.

Trattandosi generalmente di comuni in condizione di dissesto finanziario, si dovranno prevedere anche interventi finanziari straordinari e vigilare perchè non venga a cessare, come in taluni casi si è constatato, l'erogazione di fondi regionali.

Appare indispensabile che le Prefetture in concomitanza con le gestioni straordinarie esercitino controlli amministrativi più incisivi e sollecitino l'iniziativa delle procure regionali della Corte dei conti.

La Commissione invita il Ministro dell'interno a predisporre un osservatorio permanente centrale che funzioni come organismo di proposizione, di supporto e di controllo dell'attività dei componenti delle Commissioni straordinarie, sottoponga a monitoraggio l'attività delle Commissioni e prosegua la vigilanza anche dopo il ripristino delle rispettive assemblee elettive.

Tale monitoraggio dovrà rivolgersi anzitutto ai rapporti delle amministrazioni con la Magistratura per le violazioni della legalità riscontrabili, alla attuazione delle leggi rilevanti in materia di autonomie locali come la 142 e la legge 241 sui procedimenti amministrativi e ai comportamenti del personale burocratico amministrativo.

L'osservatorio dovrà essere dotato di un ufficio tecnico in grado di offrire consulenza in materia urbanistica, legale e tributaria.

La Commissione ritiene inoltre di grande efficacia per il ripristino delle condizioni di agibilità democratica, che le amministrazioni straordinarie informino i cittadini dell'attività svolta e attuino forme di consultazione popolare, attraverso *referendum*, favorendo modelli di partecipazione alla vita pubblica.

La Commissione antimafia si impegna nell'ambito del proprio compito istituzionale a costituire al suo interno un gruppo di intervento che segua le attività delle amministrazioni straordinarie e la nuova esperienza delle assemblee elettive dopo le gestioni dei commissari, per verificare gli indirizzi e per contribuire al recupero della legalità e della partecipazione popolare.

La Commissione antimafia rivolge un pressante invito ai partiti politici perchè, nel predisporre le liste elettorali per le prossime consultazioni nei comuni dove è conclusa la gestione straordinaria, si attengano scrupolosamente a criteri di selezione rispettosi della trasparenza e dell'affidabilità dei candidati dal punto di vista della legalità e dell'assenza di collegamenti diretti o indiretti con i gruppi di criminalità organizzata.

La Commissione ritiene che di fronte al fallimento delle rinate assemblee elettive, il Governo potrebbe ricorrere a nuovo scioglimento o a rimozione dei soggetti che risultassero compromessi.

La Commissione ritiene utile una continua verifica delle norme che recentemente hanno introdotto strumenti di prevenzione e di interdizione dei legami fra istituzioni e criminalità organizzata anche al fine di

mettere in evidenza la necessità di eventuali integrazioni e correzioni della legislazione».

Il deputato IMPOSIMATO, espresso apprezzamento per la relazione, chiede se non sia possibile avere una proroga del commissariamento senza una legge.

Il deputato ROSSI chiede se il commissariamento possa o meno recare disagi a comuni minori. Concorda sull'opportunità di istituire un osservatorio.

Il deputato SCALIA, ritenuta preoccupante la proroga del regime commissariale, chiede come e quanto le cause di scioglimento dei comuni possano essere oggetto di una azione della magistratura.

Chiede, infine, notizie circa le intenzioni del Ministro per il comune di Napoli.

Il deputato TRIPODI, ribadito che la normativa in questione, pur se efficace, non ha dato ottimi risultati sulla via del risanamento, chiede l'introduzione di nuove norme circa i segretari comunali.

Il senatore CAPPUZZO invita ad una maggiore attenzione lessicale e formale nell'emanazione di decreti di scioglimento ed ad un maggiore coinvolgimento della magistratura.

Richiama, poi, l'attenzione del Ministro circa la necessità di una maggiore presenza dei commissari e condivide pienamente l'idea di istituire un osservatorio.

Il deputato MATTEOLI, ribadito il suo parere favorevole sulla relazione del senatore Cabras, illustra i seguenti emendamenti al documento di valutazione e proposte predisposto dal relatore:

Sostituire il primo alinea del quarto capoverso, fino alla parola esperienze, con il seguente:

«Le gestioni straordinarie hanno mostrato nella maggior parte dei casi competenze amministrative e consapevole motivazione dei compiti affidati; in altri sono state registrate carenze che lasciano intuire che i comuni sono ancora condizionati dalla mafia.

Comunque, anche a causa di alcune negative esperienze».

Aggiungere infine i seguenti capoversi:

«La Commissione ritiene opportuno che lo Stato affianchi le amministrazioni straordinarie con una più incisiva opera delle Forze dell'ordine».

«La Commissione antimafia ritiene infine che l'articolo 1, comma 3, della legge 221 del 22 luglio 1991 sia modificata nel senso di portare il periodo di commissariamento dagli attuali 12/18 mesi a 18/30 mesi».

Il deputato FERRAUTO si sofferma sui problemi connessi all'apparato burocratico dei comuni commissariati.

Il senatore COVELLO, al fine di non mortificare la credibilità dello Stato, chiede un intervento del Ministro nei confronti dei magistrati dei TAR che spesso, specialmente in Calabria, sospendono l'efficacia dei provvedimenti di commissariamento.

Il senatore CUTRERA ribadisce l'opportunità di disciplinare l'uso del territorio dei comuni disciolti definendo i poteri ai commissari in tema di opere pubbliche ed appalti.

Il deputato SORICE, apprezzando la consonanza di intenti tra ministro e Commissione, propone che nei decreti di scioglimento sia fatta una valutazione del fenomeno al fine di attivare contestualmente la magistratura.

Il senatore FLORINO ribadisce che le commissioni prefettizie non sono in grado di funzionare bene perchè prive del sostegno regionale; mette poi in guardia il Ministro sul fatto che nel comune di Marano i vecchi amministratori si stanno riorganizzando per ripresentarsi alle prossime elezioni.

Il senatore FRASCA, espresso il suo compiacimento per la costante presenza in commissione del Ministro dell'interno, esprime soddisfazione per la preparazione ed il comportamento dimostrato dai prefetti di Cosenza e Catanzaro nel corso del recente sopralluogo in Calabria di una delegazione della Commissione.

Illustra quindi i seguenti emendamenti al documento di valutazione e proposte predisposto dal relatore:

Aggiungere, infine, i seguenti capoversi:

«La Commissione ritiene opportuno esonerare dal servizio usuale i funzionari di prefettura che sono stati nominati commissari».

«La Commissione ritiene opportuno preparare una leva di funzionari prefettizi che, oltre ad essere preparati tecnicamente, siano in grado di affrontare i problemi del governo dei comuni».

«La Commissione ritiene opportuno impegnare i commissari straordinari nella acquisizione al patrimonio del comune delle costruzioni edificate abusivamente ai sensi della legge Bucalossi».

Il Presidente VIOLANTE chiede al Ministro di meglio valutare la composizione dei seggi elettorali nei comuni disciolti; chiede altresì un approfondimento sul comune di San Giuseppe Iato.

Il ministro MANCINO, intervenendo in replica, assicura che si interesserà sul problema dei TAR con particolare riguardo alle sospensive dei decreti di scioglimento dei comuni di Scalea e Mendicino.

Avverte poi la Commissione di aver presentato in Parlamento due distinti disegni di legge finalizzati a migliorare la normativa sullo

scioglimento dei consigli comunali: in sede di esame parlamentare sarà possibile introdurre tutte quelle modifiche di cui, nella seduta odierna è emersa necessità.

Avverte poi che è in corso un accesso prefettizio nel comune di San Giovanni Iato e che per il comune di Napoli ha bisogno di un supporto documentale per procedere ad un eventuale scioglimento.

Il senatore CABRAS accoglie le proposte di modifica presentate al documento di valutazione e proposte che comportano questioni di valutazioni amministrative.

Quanto alle modifiche che investono questioni di tipo legislativo sarà più opportuno inserirle in un altro documento da elaborare, di concerto con la Commissione, in altro momento.

Il Presidente VIOLANTE pone in votazione la relazione del senatore Cabras sui problemi connessi allo scioglimento dei consigli comunali.

La relazione è approvata.

Il Presidente VIOLANTE pone in votazione i contenuti del documento di valutazione e proposte con le modifiche accolte dal relatore, avvertendo che, come in altra occasione, il documento definitivo sarà predisposto dall'Ufficio di Presidenza.

I contenuti del documento sono approvati e la Commissione dà mandato all'Ufficio di Presidenza di predisporre il testo definitivo.

Il Presidente VIOLANTE dà quindi lettura di una lettera del deputato Scotti con la quale annuncia le proprie dimissioni dalla Commissione. Dopo aver espresso rammarico per tali dimissioni, il Presidente VIOLANTE comunica che la senatrice Ersilia Salvato si è dimessa dalla Commissione per motivi di lavoro.

Il Presidente VIOLANTE dà quindi lettura di una lettera inviata dal deputato D'Amato con la quale lo stesso, nel rimettere al Presidente eventuali ulteriori decisioni, dichiara che non parteciperà per il momento alle sedute della Commissione.

Il Presidente VIOLANTE, premesso che non è in suo potere assumere decisioni per conto di altri, avverte che della lettera ha informato il capogruppo del Partito socialista il quale si è riservato di far conoscere eventuali valutazioni.

Il deputato MATTEOLI fa notare che si è in presenza di tre distinti comportamenti tenuti da commissari raggiunti da avviso di garanzia.

Il Presidente VIOLANTE dà quindi lettura di una lettera inviata dal deputato Pecoraro Scanio e concernente una richiesta di sopralluogo nella città di Napoli. La Commissione si riserva di valutare tale richiesta.

La Commissione delibera quindi di acquisire i seguenti documenti della Commissione Antimafia che ha operato nella passata legislatura:

Copia della lettera inviata dal Presidente della Commissione di inchiesta interventi ricostruzione terremoti 1980-1981 Basilicata e Campania, on. Scalfaro, alle Procure della Repubblica di Roma e Salerno in data 27 luglio 1990.

Trasmessa alla Commissione Antimafia il 1° agosto 1990 (prot. comm. antimafia n. 4041/90, documento n. 1442).

Verbali delle dichiarazioni rese da Antonino Calderone al giudice Falcone (rogatoria francese) e delle dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta, sempre al giudice Falcone, il 1° febbraio 1988 in USA.

Consegnati il 4 novembre 1988 dal Consigliere istruttore, dottor Meli, ai componenti del gruppo di lavoro della Commissione in missione nella Sicilia occidentale.

(Prot. comm. antimafia n. 370/88, documento n. 49).

Il Presidente VIOLANTE avverte che in base al deliberato dell'Ufficio di Presidenza del 29 marzo 1993, nella giornata di domani inizierà la discussione sulla relazione dei rapporti tra mafia e politica. Potranno intervenire, in discussione generale, dapprima un oratore per Gruppo, e successivamente altri; le dichiarazioni di voto avranno luogo nella giornata di venerdì 2 aprile 1993 con interventi di un oratore per Gruppo.

L'ordine degli interventi verrà stabilito mediante sorteggio.

Si procede pertanto al sorteggio dei gruppi parlamentari.

In base al sorteggio l'ordine degli interventi in discussione generale e per dichiarazioni di voto sarà pertanto il seguente:

- 1) Gruppo della Lega Nord
 - 2) Gruppo della RETE
 - 3) Gruppo della Democrazia Cristiana
 - 4) Gruppo del Partito Socialdemocratico
 - 5) Gruppo dei Verdi
 - 6) Gruppo del Partito Repubblicano Italiano
 - 7) Gruppo del Movimento Sociale Italiano
 - 8) Gruppo di Rifondazione Comunista
 - 9) Gruppo del Partito Democratico della Sinistra
 - 10) Gruppo Federalista Europeo
 - 11) Gruppo del Partito Socialista Italiano
 - 12) Gruppo del Partito Liberale
 - 13) Gruppo Misto.
- (A 007 0 00, B 53ª, 0001)

Il Presidente VIOLANTE avverte che la durata degli interventi non potrà superare i 20 minuti e che il dibattito proseguirà nella giornata di giovedì. Nella giornata di venerdì 2 aprile si effettueranno le dichiarazioni di voto, uno per Gruppo ed in base all'ordine già stabilito, e la votazione finale della relazione.

Il Presidente VIOLANTE avverte, altresì, che eventuali emendamenti specifici dovranno essere presentati per iscritto entro la serata di giovedì 1 aprile 1993.

Il Presidente VIOLANTE avverte, altresì, che è concesso un tempo di 30 giorni per la presentazione di eventuali relazioni di minoranza.

Il senatore FRASCA, intervenendo sull'ordine dei lavori, propone un incontro con la Commissione Antimafia del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Presidente VIOLANTE, avverte che tale incontro è già stato fatto; la Commissione concorda, comunque, sull'opportunità di ripeterlo.

La seduta termina alle ore 19,30.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 MARZO 1993

27^a Seduta

Presidenza del Presidente

PAVAN

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Giagu Demartini e Sacconi e per la pubblica istruzione Matulli.

La seduta inizia alle ore 17,45.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1025)
(Parere alla 1^a Commissione: parere di nulla osta)

Il presidente PAVAN dà conto degli emendamenti 10.1 e 9.0.4, trasmessi dalla Commissione di merito.

Il sottosegretario SACCONI illustra l'emendamento 10.1, precisando che esso è in parte coperto con accantonamento di fondo globale e in parte con disponibilità utilizzate dall'articolo 7 del decreto-legge n. 16, norma che è stata soppressa. Si dichiara poi contrario all'emendamento 9.0.4, che provoca oneri per il trattamento pensionistico degli insegnanti.

Il sottosegretario MATULLI precisa che il Ministero della pubblica istruzione, pur non essendo insensibile alla condizione del proprio personale, ritiene la soluzione proposta dall'emendamento in esame peggiore rispetto al sistema attuale, in quanto si riflette negativamente sulla continuità didattica. Sarebbe pertanto opportuno prevedere che il personale che resta in servizio da settembre a dicembre del corrente anno sia utilizzato per supplenze o per compiti diversi dall'insegnamento.

Il presidente PAVAN fa presente che una simile prescrizione darebbe origine a problemi di copertura.

Il sottosegretario SACCONI osserva che se il personale insegnante può essere collocato a riposo solo in un momento dell'anno, la normativa in materia di pensionamento non potrà che applicarsi a decorrere da tale data.

Il senatore SPOSETTI osserva che, in ogni caso, il blocco è previsto sino al 31 dicembre.

Conclusivamente, su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda di esprimere un parere di nulla osta sui due emendamenti in esame.

Angeloni ed altri: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (126-A)

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Parere in parte favorevole in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN osservando che pervengono dall'Assemblea sia il testo approvato dalla Commissione che emendamenti. Per il primo, non sussistono problemi in quanto risulta recepito il parere della Commissione. Per i secondi ugualmente non vi sono problemi, anche se, per quanto concerne quelli di origine governativa, occorre svolgere delle osservazioni.

Rispetto all'impostazione originaria degli emendamenti, su cui era stato fornito parere contrario, non viene più fatto riferimento ai residui, che vengono gestiti in via amministrativa se e nella misura in cui essi risultano certificati in bilancio con decreti ministeriali registrati dalla Corte dei conti. Scompare quindi il motivo formale per il quale la Commissione aveva fornito il parere contrario, ossia la riassegnazione dei residui attraverso lo strumento legislativo, che poteva far presupporre che si fosse in presenza di una nuova o maggiore spesa, per la quale non può essere utilizzato a copertura lo strumento del residuo.

Per quanto riguarda la misura dell'utilizzo del fondo globale, essa - sempre sulla base dei predetti emendamenti governativi - risulta ridotta rispetto al testo della Commissione e quindi non sembrano sussistere problemi.

Il senatore SPOSETTI ritiene che si debba mantenere il parere contrario già espresso sul precedente testo, altrimenti si correrebbe il rischio di utilizzare per un numero di anni indefinito fondi assegnati per altre finalità.

Il presidente PAVAN propone quindi di confermare il precedente parere nel senso della contrarietà, per mancanza di copertura, sull'emendamento 5.1, nulla osservando sui restanti e sul testo all'esame dell'Assemblea.

Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, recante disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa (1054)

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il senatore CARPENEDO ricorda che il provvedimento è stato rinviato al fine di richiedere un'integrazione della relazione tecnica, onde ottenere dal Tesoro una valutazione dell'onere indotto, anche a carico degli enti locali, di cui all'articolo 3, comma 4 e per ottenere una valutazione, con riferimento all'articolo 4, degli incassi degli ultimi dieci anni che verrebbero mano a seguito dell'abbreviazione dei termini di prescrizione.

Propone pertanto un ulteriore rinvio.

Ad avviso del presidente PAVAN, nel caso in cui la Sottocommissione non voglia rinviare il provvedimento, che riguarda un decreto-legge, potrebbe esprimere un parere contrario, per insufficiente quantificazione e copertura.

Il sottosegretario GIAGU DEMARTINI ritiene preferibile la via del rinvio.

La Sottocommissione accoglie tale proposta e il provvedimento è ulteriormente rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 74, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM (1092)

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni (1111)

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Riferisce il presidente PAVAN, facendo presente che il decreto-legge, in tema di sviluppo delle esportazioni, reitera il precedente atto Senato n. 910, portando la spesa complessiva da 100 a 120 miliardi. Quanto alla copertura, 30 miliardi sono tratti dall'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio, per il quale, ove non si voglia ritenere la fattispecie contraria alla legge di contabilità, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 4, occorre almeno richiedere il parere sull'utilizzo in difformità alla 1ª Commissione. Venti miliardi sono sempre tratti da capitolo di competenza del Ministero dell'agricoltura.

Sull'argomento la Commissione, sulla scorta di un parere negativo della Commissione agricoltura, espresse, il 9 febbraio 1993, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione concorda pertanto di rinviare il provvedimento, al fine di richiedere il parere sull'utilizzo in difformità alla 1^a Commissione, restando inteso che l'avviso è comunque contrario, per mancanza di copertura sull'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del provvedimento.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, recante disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA (994)

(Parere alla 1^a Commissione. Parere di nulla osta)

Riferisce il presidente PAVAN, che ricorda che sono stati trasmessi gli emendamenti del 29 marzo 1993 della Commissione. Di essi quello 4.1 mira a onorare la condizione posta nel parere della Commissione bilancio del 10 marzo scorso. Quelli 2.0.1, 3.4 e 4.0.1 riproducono parti del testo del disegno di legge n. 926, sul quale la Commissione si espresse, nel medesimo parere, in senso favorevole. Circa i restanti emendamenti, essi hanno carattere ordinamentale, ad eccezione di quello 3.3, che determina il trasferimento del personale alla Presidenza del Consiglio, anzichè al Ministero del tesoro. L'unica questione concerne il fatto se in tal modo tale personale possa ottenere indennità che al Tesoro non avrebbe.

Propone conclusivamente di esprimere un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche (1114)

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che si tratta di disegno di legge con il quale si autorizza un esperimento di votazione mediante dispositivi elettronici nel comune di Amelia. Per quanto di competenza, si osserva che l'articolo 10 prevede un onere di 154,7 milioni, coperto a valere sul capitolo 1548 del Ministero dell'interno. Posto che detto capitolo presenta in bilancio esclusivamente un'autorizzazione di cassa, si ricorda che l'utilizzazione a fini di copertura di capitoli di bilancio prima dell'assestamento rientra tra le fattispecie escluse dalla legge di contabilità.

È stato trasmesso un emendamento del relatore che copre la spesa sul fondo globale della Presidenza del Consiglio. L'accoglimento di tale emendamento supererebbe i problemi sul testo.

La Sottocommissione delibera pertanto di trasmettere un parere favorevole condizionato all'accoglimento dell'emendamento in questione.

Gianotti ed altri: Norme in materia di demolizione e recupero di veicoli a motore (402)

Montresori ed altri: Legge-quadro in materia di demolizione e recupero di veicoli a motore (809)

(Parere su testo unificato alle Commissioni riunite 10^a e 13^a. Parere in parte favorevole in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CARPENEDO ricordando che in data 24 marzo 1993 è stato trasmesso un testo unificato. Per quanto di competenza, sembrerebbe non vi sia nulla da osservare, atteso anche il fatto che per la partecipazione alla Commissione istituita presso il Ministero dell'ambiente, di cui all'articolo 6, è specificamente prevista la gratuità.

Il sottosegretario GIAGU DEMARTINI precisa che occorre sopprimere l'articolo 13, che concerne l'istituzione presso ciascuna Regione di un catasto dei centri di raccolta, in quanto la norma comporta l'insorgere di maggiori fabbisogni finanziari per le Regioni, in contrasto con l'articolo 3 della legge n. 158 del 1990. Inoltre l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia regionale (articolo 11) contrasta con la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, che impone quanto meno la previa diffida ad adempiere; non è prevista infine la necessaria salvaguardia delle competenze spettanti in materia alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome.

Il senatore SPOSETTI fa presente che la partecipazione alla commissione di cui all'articolo 6 può provocare oneri per rimborsi spese.

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole al testo unificato e contrario, per mancanza di copertura, all'articolo 13.

Putignano ed altri: Interventi di recupero e restauro dei fabbricati a trullo, delle masserie cubiche e masserie fortificate e di muri a secco nel comprensorio dei trulli (864)

(Parere su testo ed emendamenti alle Commissioni riunite 7^a e 13^a. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Riferisce il senatore CARPENEDO, che ricorda che il 4 marzo la Commissione di merito ha trasmesso un emendamento sostitutivo della

clausola di copertura, che riduce la spesa per il primo anno a 10 miliardi. Occorrerebbe dunque richiedere un nuovo parere sull'utilizzo in difformità dell'accantonamento del Ministero dei lavori pubblici alla 8ª Commissione. In data 9 marzo 1993 il disegno di legge è stato assegnato congiuntamente anche alla Commissione Istruzione, pertanto si rende superflua la richiesta pronuncia di quest'ultima sull'utilizzo in difformità dell'accantonamento relativo ai beni culturali.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore e l'esame è rinviato.

Emendamenti al disegno di legge: Mancino ed altri: Istituzione del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (227)

Emendamenti al disegno di legge: Colombo Svevo ed altri: Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (292)

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che dopo che in data 11 novembre 1992 la Commissione ha espresso parere contrario, per mancanza di copertura, giunge un emendamento del Governo (1.1), che mira a coprire la spesa di 500 milioni l'anno, utilizzando l'accantonamento di fondo speciale relativo alla Presidenza del Consiglio. Esso presenta attualmente disponibilità, tuttavia occorrerebbe adeguare il comma 1 dell'articolo unico, spostando la decorrenza dal 1993.

Il sottosegretario GIAGU DEMARTINI si dichiara favorevole alla proposta del relatore.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere nei termini proposti dal relatore.

Deputati Piro; Rosini ed altri; Turci ed altri; Garesio e Lucarelli: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (1072), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente PAVAN ricordando che perviene dalla Camera dei deputati il provvedimento di istituzione e di disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi. L'unico problema che si è posto ha riguardato i commi 4 e 5 dell'articolo 11, in materia fiscale. La Commissione bilancio della Camera ha infatti espresso un parere favorevole, pur osservando che in ordine alla determinazione generalizzata del credito di imposta del 35 per cento, prevista dal comma 4 dell'articolo 11, è opportuno predisporre adeguate misure al fine di evitare eventuali elusioni fiscali che i commi 4 e 5 dell'articolo 11 sembrano suscettibili di poter indurre.

Lo stesso Tesoro si è dichiarato contrario a tali commi, in quanto si potrebbero determinare minori entrate, tenuto conto della disciplina

tributaria vigente per i fondi comuni ed eventuali effetti di sostituzione tra le due tipologie di investimento mobiliare.

Il sottosegretario GIAGU DEMARTINI si dichiara contrario al provvedimento, poichè esso comporta una sicura perdita di gettito per l'erario, senza la previsione di idonei mezzi di copertura, ciò anche come conseguenza delle manovre elusive che il provvedimento può indurre.

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda di rinviare l'esame del provvedimento per approfondire la questione.

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088)

Borroni ed altri: Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408)

Coppi: Riforma del Ministero dell'agricoltura (867)

Coviello ed altri: Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro ambientali (1028)

(Parere alla 9^a Commissione: parere contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CARPENEDO facendo presente che si tratta di un complesso di disegni di legge, di cui uno governativo, volti a far fronte all'esigenza posta dall'imminente quesito referendario in materia di soppressione del Ministero dell'agricoltura.

Il provvedimento governativo essenzialmente trasferisce le competenze dell'attuale Ministero in un istituendo ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali, anche se l'articolo 2 devolve alle Regioni una serie di funzioni nonchè i relativi mezzi finanziari.

Il problema si può porre per il fatto che, fino a quando non saranno rivisti gli organici del nuovo ministero, si conserva tutto il personale in essere dell'attuale ministero: se non si fissa un termine per i regolamenti dell'articolo 3, si potrà determinare una situazione per cui, a livello centrale, diminuiscono le funzioni ma il personale rimane costante, mentre l'opposto succede sul fronte delle Regioni, con funzioni immediatamente incrementate, come prevede l'articolo 2, senza il trasferimento di una quota del personale del Ministero, il che pone un problema di copertura, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 468.

Vi sono anche tre disegni di legge d'iniziativa parlamentare che, presumibilmente saranno assorbiti in quello governativo.

Il sottosegretario GIAGU DEMARTINI si dichiara a favore del disegno di legge n. 1088, per il quale concorda con l'opportunità di prevedere un termine per l'emanazione dei Regolamenti di cui

all'articolo 3; invece è contrario sugli altri provvedimenti, che non risultano coperti.

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario a porre nuove spese a carico delle Regioni.

Il presidente PAVAN propone conclusivamente di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, per la parte del testo che trasferisce funzioni alle Regioni, senza contemporaneamente trasferire il personale ad esse e le necessarie risorse finanziarie.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Foschi ed altri: Costituzione della Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo-S.p.a., a partecipazione pubblica (634)

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Parere di nulla osta)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Riferisce il presidente PAVAN ricordando che avendo il Tesoro fatto presente che occorre valutare la compatibilità del disegno di legge con la politica di privatizzazioni perseguita dal Governo, mentre occorre altresì renderlo compatibile con il provvedimento governativo in tema di legge-quadro sul turismo. D'altra parte, la Direzione generale del Tesoro ha fatto sapere che, sentita anche la Banca d'Italia, il disegno di legge non può essere assecondato, essendo informato alla logica superata della specializzazione funzionale. Si tratta infatti di un progetto che si rende incompatibile nel nuovo contesto disciplinare del mercato creditizio per quanto attiene non solo ai profili operativi, ma anche a quelli istituzionali. Viene prevista infatti la costituzione di un intermediario assoggettato a una disciplina di carattere pubblicistico, seppur in forma di società per azioni a partecipazione pubblica con ampia possibilità di intervento di soggetti privati nel capitale. Al nuovo ente creditizio verrebbe trasferito il fondo centrale di garanzia in precedenza gestito dalla sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo della BNL, soppressa in seguito alla fusione per incorporazione nell'azienda bancaria madre. In particolare risultano in totale contrasto con gli articoli 6, 9 e 21 del decreto legislativo n. 481 del 1992 le norme che dispongono la costituzione per legge di una società per azioni anomala, il carattere monosettoriale dell'operatività, la riserva di legge a favore dell'istituto di credito agevolato e le deroghe alle norme generali sulla disciplina delle partecipazioni bancarie, degli statuti e della partecipazione al capitale degli enti creditizi.

Il sottosegretario GIAGU DEMARTINI si dichiara contrario al provvedimento, tenendo conto che l'articolo 5 del decreto-legge n. 58 (Atto Senato n. 1059) già prevede la soppressione del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 7 della legge n. 326 del 1968.

Il presidente PAVAN propone quindi di trasmettere un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

Zito ed altri: Proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori (281)

Condorelli ed altri: Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori (552)

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Riferisce il senatore CARPENEDO facendo presente che in data 17 marzo 1993 sono stati trasmessi due emendamenti del relatore (1.1 e 1.2), con i quali si prevede di coprire l'onere di 4 miliardi per il triennio in esercizio utilizzando l'accantonamento del fondo speciale relativo al Ministero degli affari esteri. Tale accantonamento presenta attualmente sufficiente disponibilità, tuttavia occorre richiedere il parere sull'utilizzo in difformità alla 3^a Commissione.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente PAVAN, tenendo conto del protrarsi dei lavori della Commissione finanze sul disegno di legge n.1024 e della sua calendarizzazione in Assemblea per domani mattina, propone di conferirgli mandato ad esprimere parere sugli emendamenti a tale provvedimento ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 19,05.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 30 MARZO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Fabris, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13ª Commissione:

GOLFARI ed altri. - Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada; abrogazione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (1074): *parere favorevole con osservazioni.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

MARTEDÌ 30 MARZO 1993

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Scognamiglio Pasini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10^a Commissione:

Modificazioni al regolamento per le migliori igieniche negli alberghi approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102 (726), d'iniziativa dei senatori Cappelli ed altri: *parere non ostativo*;

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059): *esame e rinvio. Rimessione alla sede plenaria*;

alla 10^a e 13^a Commissione:

Legge-quadro in materia di demolizione e recupero di veicoli a motore (809), d'iniziativa dei senatori Montresori ed altri: *rinvio dell'emissione del parere*;

alla 12^a Commissione:

Istituzione dell'Agenzia per la ricerca biomedica (551), d'iniziativa dei senatori Condorelli ed altri: *parere non ostativo*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 31 marzo 1993, ore 14,30

Verifica dei poteri

- I. Comunicazioni del senatore Pinto in materia di incompatibilità parlamentari.

- II. Esame delle seguenti materie:
 - Verifica delle elezioni della Regione Sardegna.
 - Verifica delle elezioni della Regione Toscana.

- III. Seguito dell'esame della seguente materia:
 - Verifica delle elezioni della Regione Veneto.

Autorizzazioni a procedere

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Lombardi. (Doc. IV, n. 82).
 - Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Lombardi. (Doc. IV, n. 84).
 - Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Lombardi. (Doc. IV, n. 98).
-

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE**(10^a - Industria, commercio, turismo)****(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)***Mercoledì 31 marzo 1993, ore 17**In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIANOTTI ed altri. - Norme in materia di demolizione e recupero di veicoli a motore (402).
- MONTRESORI ed altri. - Legge-quadro in materia di demolizione e recupero di veicoli a motore (809).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)*Mercoledì 31 marzo 1993, ore 15,30**In sede consultiva*

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 83, recante disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti (1121).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.

II. Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno in attuazione dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, recante disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa (1054).
- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. - Norme sulla situazione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1025).
- Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (*Risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624, deliberato dalla 1^a Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 1992*) (624-bis).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUSSO Michelangelo ed altri. - Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana (431).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Istituzione del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (227).
- COLOMBO SVEVO ed altri. - Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (292).

IV. Esame dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illeciti della classe politica (293).
- GUALTIERI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519).
- Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche (1114).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PECCHIOLI ed altri. - Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali (115).

- DE MATTEO. - Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli comunali e regionali con sistemi maggioritari e correttivi proporzionali (130).
- COMPAGNA ed altri. - Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (348).
- COMPAGNA ed altri. - Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (353).
- FABBRIO ed altri. - Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (372).
- ACQUAVIVA ed altri. - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica (889).
- GAVA ed altri. - Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1045).
- SPERONI ed altri. - Modificazione delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1050)
- e delle petizioni n. 6 e n. 79 ad essi attinenti.

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPERONI. - Istituzione della provincia del Seprio (22).
- REVIGLIO e RIVIERA. - Modificazione della denominazione della provincia di Verbania in provincia del Verbano-Cusio-Ossola (157).
- BRESCIA. - Istituzione della provincia di Melfi (183).
- PREIONI. - Modifica dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (442).
- MARINUCCI MARIANI e RIVIERA. - Istituzione della provincia del Centro Abruzzo (Sulmona) (616).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- CHERCHI ed altri. - Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 31 marzo 1993, ore 16

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GIORGI ed altri. - Modifica dell'articolo 135 del codice penale (967).
- PINTO ed altri. - Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive (982).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FABJ RAMOUS e MASIELLO. - Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali (819).
- RIZ ed altri. - Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che istituisce in Bolzano la sezione distaccata della Corte d'appello di Trento (1010).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Modifica all'articolo 425 del codice di procedura penale, in materia di sentenza di non luogo a procedere (1090) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Anedda e altri; Alessi ed altri; Correnti ed altri*).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 31 marzo 1993, ore 17

Affari assegnati

Seguito dell'esame congiunto:

- Attività di cooperazione allo sviluppo.
 - Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1991 (*Doc. LXXXI, n. 1 e 1-bis*).
 - Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1993 (797-7 ALLEGATO).
-

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 31 marzo 1993, ore 17

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Direttore della programmazione sanitaria del Ministero della sanità sulla questione della spesa sanitaria.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 31 marzo 1993, ore 16

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (1072) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Piro; Rosini ed altri; Pellicanò ed altri; Turci ed altri e Garesio ed altri*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale relativo all'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 1994, predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62.
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 31 marzo 1993, ore 16

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (1073).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 31 marzo 1993, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (578).
- ROGNONI ed altri. - Riforma dell'ordinamento portuale (652).
- FAGNI ed altri. - Riclassificazione dei porti e riordino delle gestioni portuali (665).
- Disposizioni in materia di ordinamento portuale (749).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 31 marzo 1993, ore 16

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORRONI ed altri. - Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408).
- COPPI. - Riforma del Ministero dell'agricoltura (867).
- COVIELLO ed altri. - Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028).

- Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LOBIANCO ed altri. - Riforma della legislazione sul credito agrario (219).
- STEFANINI ed altri. - Riforma del credito agrario (413).
- Revisione della legislazione sul credito agrario (1014).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura di Trento.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 31 marzo 1993, ore 9 e 16

Procedure informative

- I. Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del presidente dell'ENEA in ordine all'attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 282, recante la riforma dell'ENEA.

II. Interrogazioni.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale pelli e materie concianti in Napoli.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FOSCHI ed altri. - Costituzione della Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo - Spa, a partecipazione pubblica (634).
- Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059).

II. Esame dei disegni di legge:

- CAPPELLI e GUGLIERI. - Modificazioni al regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102 (726).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 74, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM (1092).
- Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni (1111).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BALDINI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (555).
- Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (979).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 31 marzo 1993, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TANI ed altri. - Sicurezza ed igiene del lavoro nelle cave (550).

II. Esame del disegno di legge:

- SAPORITO ed altri. - Modifiche alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, concernente istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici. Istituzione del Fondo di previdenza per i membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica (657).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 31 marzo 1993, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, dei seguenti documenti:

- ZUFFA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza (*Doc. XXII, n. 2*).
- GARRAFFA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture sanitarie (*Doc. XXII, n. 8*)

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461).
- MARINUCCI MARIANI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria (1048).

III. Esame del disegno di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (391).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, recante disposizioni urgenti relative al trattamento persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonché per l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria (1069).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione sanitaria nelle carceri: audizione del responsabile della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia, del direttore dell'Ufficio per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia e del rappresentante dell'Associazione dei medici dell'amministrazione penitenziaria italiana.

Comunicazioni del Governo

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro della sanità, nella seduta del 24 marzo 1993.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 31 marzo 1993, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958).
 - CHERCHI. - Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (261).
 - PROCACCI ed altri. - Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale (1019).
- II. Esame del disegno di legge:
- GOLFARI ed altri. - Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada; abrogazione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (1074).

Procedure informative

- I. Indagine conoscitiva sull'inquinamento da cromo in Vallesina.
- II. Seguito dell'indagine sulle prospettive della legislazione urbanistica: audizione del Ministro dei lavori pubblici.

**GIUNTA PER GLI AFFARI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Mercoledì 31 marzo 1993, ore 17

In sede consultiva

- Esame dei disegni di legge:
- Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958).
 - CHERCHI. - Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (261).
 - PROCACCI ed altri. - Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale (1019).

- Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059).

Comunicazioni del Governo

- Comunicazioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in ordine all'utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.
- Comunicazioni del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 31 marzo 1993, ore 15

Esame e votazione della relazione sui rapporti tra mafia e politica.
Comunicazioni del Presidente.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 31 marzo 1993, ore 17

- I. Comunicazione del Presidente.
- II. Valutazioni delle risultanze emerse nel corso delle audizioni svolte sul caso D'Alema-SISMI.